



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Giovanni Dipietro

Presidente f.f. della Corte di Appello

RELAZIONE

sull'amministrazione della Giustizia

nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025

Assemblea Generale

31 gennaio 2026

“Ai miei genitori, originari di una terra (Distretto Siciliano di sud-est)
evocativa di miti all’origine della civiltà mediterranea e occidentale”.

In copertina: L’isola delle Correnti, Portopalo di Capo Passero (punto di incontro e di fusione dei due mari -Ionio e Mediterraneo- che bagnano le lunghe rive del territorio del distretto della Corte d’appello di Catania).

PARTE PRIMA
ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

INTRODUZIONE

Rivolgo anzitutto un deferente ossequio al Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e garante degli assetti democratici e costituzionali del nostro Paese.

Saluto, quindi, e ringrazio del loro intervento le Autorità presenti, in una cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario che, per ciascun distretto di Corte d'appello, costituisce un'importante occasione di confronto tra le Istituzioni e, ancora, l'occasione di un rendiconto periodico dell'andamento della giustizia, da sottoporre all'attenzione dei cittadini, nel cui nome essa è amministrata, e dell'intera opinione pubblica.

Rivolgo anche un particolare saluto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi e ai Consigli notarili del distretto, a tutte le Associazioni forensi.

Ringrazio altresì gli organi della polizia giudiziaria e delle forze dell'ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera, Polizie locali, Corpo dei Vigili del Fuoco) che, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, fornendo il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Un sentito ringraziamento va rivolto anche al personale amministrativo della Corte che, come ogni anno, ha profuso il massimo impegno nel compimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

In particolare, segnalo l'opera preziosa del personale di segreteria della Corte (rilevatasi ancor più essenziale, in considerazione dei plurimi e gravosi impegni "temporanei" del sottoscritto presidente di sezione, nell'attuale vacanza -destinata a cessare a breve- del posto di Presidente titolare della Corte, e nella vacanza -da poco venuta meno- del posto di Dirigente amministrativo dello stesso ufficio), nonché la proficua attività dell'ufficio statistico distrettuale nell'elaborazione degli indispensabili dati e dei relativi prospetti analitici.

Ringrazio doverosamente, per l'importante contributo dato alla stesura di questa relazione, i consiglieri della Corte dott.ssa Maria Stella Arena e dott. Massimo Lo Truglio, per la parte dedicata alla giustizia civile, e dott.ssa Francesca Cercone e dott. Marcello Gennaro, per la parte dedicata alla giustizia penale.

A dimostrazione dell'impegno, anche qualitativo, profuso dai magistrati del distretto, è stata inserita una rassegna di giurisprudenza, civile e penale, curata dai referenti distrettuali per l'archivio di merito dott.ssa Giuliana Fichera e dott. Mario Fiorentino. Anche a loro vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la competenza e la dedizione che hanno contrassegnato la rispettiva collaborazione.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti, sono allegati i principali dati statistici e le relative elaborazioni in calce alla presente relazione, che a sua volta verrà inserita sul sito *internet* della Corte per dare pubblico conto dell'attività giudiziaria del distretto.

Un affettuoso ringraziamento va rivolto a tutti i magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali cessati dal servizio e distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Un deferente pensiero va indirizzato alle donne e agli uomini (nelle sopra indicate funzioni e qualità) purtroppo deceduti nel periodo in esame.

L'ANDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE

In linea generale, nel detto periodo (1° luglio 2024-30 giugno 2025) l'andamento della giurisdizione nel distretto si è mantenuto pressoché stabile.

Presso la Corte d'appello, nel settore civile, con una sopravvenienza di affari ancora in diminuzione, sia nei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro, sia in quelli camerale, va segnalata l'ulteriore sensibile diminuzione della pendenza (4.775 procedimenti contenziosi pendenti al 30 giugno 2025, rispetto ai 5.172 pendenti al 30 giugno 2024 e ai 5.987 pendenti al 30 giugno 2023, e 458 procedimenti camerale pendenti al 30 giugno 2025 rispetto ai 752 pendenti al 30 giugno 2024 e ai 794 pendenti al 30 giugno 2023).

Il relativo indice di ricambio per i procedimenti contenziosi ordinari si è così attestato in Corte al 114,1% e quello di smaltimento al 40,1%; anche per i procedimenti camerale i dati risultano soddisfacenti (128,1% quello di ricambio; 74,7% quello di smaltimento).

La durata prognostica dei processi contenziosi in Corte d'appello, ben al di sotto dei due anni (essendo pari a 547 giorni), è anche nettamente in diminuzione rispetto ai 722 giorni del precedente anno giudiziario (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Un utile contributo è stato ed è assicurato dall'inserimento dei giudici "ausiliari" (prorogati sino al 31 ottobre 2026) nei collegi giudicanti della Corte.

Proficuo è stato anche l'impegno di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti da parte del personale specificamente assunto per essere addetto all'ufficio per il processo, e ciò anche grazie alla celebrazione delle c.d. udienze tematiche, che hanno costituito una "buona prassi" adottata dalla Corte d'appello di Catania per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le ormai croniche scoperture d'organico presso questa Corte (allo stato aggirantisi intorno al 12% dei posti di consigliere) fanno temere un appesantimento della situazione nel prossimo futuro.

I dati complessivi provenienti dai Tribunali del distretto mostrano, nel periodo in esame, un aumento delle sopravvenienze nel settore civile (44.895 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 41.731 procedimenti sopravvenuti nel precedente periodo) e una diminuzione dei procedimenti definiti (47.007 definizioni, rispetto alle 48.682 definizioni del periodo precedente), con una riduzione delle pendenze finali (54.638 procedimenti pendenti al 30 giugno 2025, rispetto ai 56.063 al 30 giugno 2024 e ai 62.601 al 30 giugno 2023).

Gli indici di ricambio risultano superiori all'unità in tutti i tribunali e soddisfacenti sono pure quelli di smaltimento; la durata complessiva in anni del processo di primo grado è pari ad 1,21 (formula Istat).

Vari fattori, anche risalenti nel tempo e non esclusivamente riconducibili all'ancora recente fenomeno pandemico, hanno purtroppo influito, presso la Corte d'appello, sull'andamento del settore penale, che così, nell'ultimo decennio, ha fatto registrare un progressivo aumento delle pendenze.

L'impegno di presidenti di sezione e consiglieri della Corte e la sapiente utilizzazione dei rafforzati "uffici per il processo" hanno da ultimo consentito di contenere la considerevole pendenza del carico, che nell'intero settore risulta significativamente diminuita alla fine del periodo di riferimento (13.725 procedimenti pendenti al 30 giugno 2025, rispetto ai 14.925 pendenti al 30 giugno 2024).

Più specificamente, presso le tre sezioni penali ordinarie della Corte sono sopravvenuti 4.582 procedimenti nel periodo in esame (rispetto a n. 4.064 procedimenti sopravvenuti nel periodo precedente), e ne sono stati definiti 5.798 (nel periodo immediatamente precedente erano stati definiti 5.838 procedimenti), con una pendenza finale di 13.641 procedimenti al 30 giugno 2025, rispetto ai 14.857 al 30 giugno 2024.

L'indice di ricambio dei procedimenti penali ordinari si è così attestato in Corte al 126,5% e quello di smaltimento al 29,8%; la durata prognostica è pari a 859 giorni (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

L'inadeguatezza dell'organico, le sue ormai croniche scoperture e le carenze delle strutture logistiche catanesi comportano la necessità della continua ricerca di un precario equilibrio tra le sopravvenienze degli affari e le potenzialità definitorie del settore, mentre, a risorse attuali, resta difficilmente praticabile l'obiettivo di aggredire decisamente l'arretrato patologico.

E, anche a causa delle carenze di organico (parimenti) relative al settore civile, non appare possibile il trasferimento di risorse da quest'ultimo settore a quello penale.

La pendenza finale di procedimenti penali presso la sezione specializzata per i minorenni è aumentata da 38 procedimenti al 30 giugno 2024 a 49 procedimenti al 30 giugno 2025; pure in crescita è la pendenza presso le sezioni di Corte di assise di appello, passata da 30 procedimenti al 30 giugno 2024 a 35 procedimenti al 30 giugno 2025.

Le statistiche relative ai singoli tribunali penali presentano dati disomogenei nelle sopravvenienze, nelle definizioni e nelle pendenze finali, pur risultando, a livello distrettuale, una situazione complessivamente stabile (al 30 giugno 2025 erano pendenti complessivi 2.170 procedimenti a dibattimento collegiale, rispetto ai precedenti 2.188; pendenti complessivi 24.302 procedimenti a dibattimento monocratico, rispetto ai precedenti 27.097; pendenti complessivi 11.869 procedimenti dinanzi alla sezione GIP/GUP, rispetto ai precedenti 9.442).

Il conseguimento di risultati migliori, quindi, non può che rimanere legato alla copertura delle rilevanti vacanze nell'organico di magistratura, sia professionale, sia onoraria, nonché al recupero degli ancora maggiori vuoti d'organico del personale amministrativo.

L'avvenuta determinazione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, dei "carichi esigibili" di lavoro dei magistrati, indispensabile per l'attuazione della nuova formulazione dell'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui richiede che *"l'indicazione (...) dei risultati attesi" avvenga "comunque nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno"*, evoca un particolare impegno degli organi preposti alla provvista delle risorse necessarie per assicurare la (spesso solo declamata) efficienza dell'amministrazione della Giustizia.

E altrettanto importante risulterebbe un più deciso impegno del Ministero della Giustizia verso l'effettivo accrescimento delle piante organiche del personale amministrativo, il miglioramento delle strutture logistiche e il potenziamento delle reti telematiche.

Incerti sono, infine, i tempi di entrata in vigore (allo stato, ulteriormente prorogati sino all'ottobre del 2026) della normativa sulla costituzione e sul funzionamento del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e non sono condivisibili i propositi di avvio di tale nuovo organismo giurisdizionale senza un adeguato aumento di dotazione per le corrispondenti procure della repubblica, senza la previsione di un'integrale copertura degli organici del relativo personale amministrativo e senza il concreto miglioramento delle sue strutture logistiche.

E, al riguardo, va rilevato che, dopo un lungo e complesso iter, che ha impegnato per oltre tre anni i vertici degli uffici giudiziari minorili catanesi e la conferenza permanente presso la Corte di Appello, in data 17 settembre 2025 è stato siglato il contratto di acquisto di un immobile (già sede dell'istituto "Regina Elena" - ex Ipab, sito in via Cifali e da destinare a nuova sede degli uffici giudiziari minorili del distretto), il primo operato dal Ministero della Giustizia in Sicilia dopo moltissimi anni.

L'auspicio è quello di completare le necessarie opere di ristrutturazione del detto immobile in tempi brevi.

Non può non segnalarsi, a livello generale, come l'adozione e, ancora di più, la sovrapposizione di periodici interventi riformatori, spesso presentati come risolutivi di questioni proposte dalla realtà quotidiana, e talora distonici l'uno rispetto all'altro (o, quantomeno, mal coordinati), possano destare confusione e rischi di travisamento negli interpreti e, ancor più, negli operatori del diritto, incidendo negativamente sulla qualità e sulla linearità della risposta giudiziaria.

ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Allo stato non risultano diminuiti i vuoti d'organico del personale di magistratura che continuano ad affliggere, in misura maggiore o minore, anche gli uffici giudiziari del distretto di Catania, con inevitabili conseguenze negative sull'organizzazione degli uffici e sull'andamento della giurisdizione.

Tali scoperture si attestano attualmente, nel distretto, su una percentuale media del 14,08% per gli uffici giudicanti (erano del 13,67%), mentre, alla data del 30 giugno 2025, si registrava una scopertura del 10% dei posti presso la Procura Generale della Repubblica; dati, questi, che suscitano grande preoccupazione in un territorio caratterizzato dalla diffusa presenza di numerose e agguerrite organizzazioni mafiose e dal persistente fenomeno della tratta dei migranti dalle coste nordafricane e mediorientali.

Utile risulterebbe la stabilizzazione normativa della riduzione (prevista finora soltanto per alcuni concorsi) della durata del tirocinio dei vincitori dei concorsi per l'accesso in magistratura, ciascuno con corpose dotazioni organiche, attualmente in corso o in gestazione, proprio per tentare di colmare la sempre più grave scopertura di posti nell'organico della magistratura.

I presidenti dei tribunali periferici continuano, a ragione, a rilevare anche le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti.

Dopo anni dalla sua istituzione non si è rivelato utile strumento di gestione di tali crisi la creazione di una pianta organica flessibile in sede distrettuale, la cui dotazione era destinata proprio alla sostituzione di magistrati assenti per ragioni personali o familiari, o all'assegnazione di magistrati agli uffici giudiziari caratterizzati da condizioni critiche di rendimento.

Nell'attuale stato di cose neanche il ricorso ad applicazioni infradistrettuali appare la migliore risposta a gravi difficoltà gestionali, perché, pur se limitato a casi estremi, quest'istituto eccezionale costringe ad attingere magistrati da uffici giudiziari in precario equilibrio, stante la già segnalata sofferenza organica dell'intero distretto.

Per lo stesso motivo, gli aumenti d'organico già previsti per alcuni uffici, che avrebbero potuto alleggerire qualche situazione di particolare disagio operativo, rimangono ancora, in gran parte, "virtuali".

L'ultima tessera (negativa) di tale mosaico di disordine programmatico è rappresentato dal disposto rafforzamento delle sezioni di protezione internazionale presso il tribunale distrettuale, cui è rapidamente seguito un parziale svuotamento del loro contenzioso per effetto del successivo passaggio di alcune sue competenze alla Corte di appello.

Le rilevate carenze d'organico della magistratura professionale continuano a rendere necessario il massiccio impiego di quella onoraria, di recente interessata da importanti processi di riorganizzazione correlati, prima, alle novità introdotte dal d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017 (intitolata “riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”) e, più di recente, alle significative modifiche apportatevi dalla legge di bilancio per l'anno 2022, tra cui spiccava la previsione di una “stabilizzazione” dei magistrati onorari attraverso la possibilità, per gli stessi, purché in servizio al momento dell'entrata in vigore di quel decreto legislativo (e, quindi, alla data del 15 agosto 2017) e previo superamento di una procedura valutativa, di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno d'età.

Si tratta di un condivisibile passaggio ordinamentale (poi completato dalla recente legge n. 51/2025, recante “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria”), perché, da un lato, dovrebbe esaurire la procedura d'infrazione attivata in materia dalla Commissione europea, e, dall'altro lato, rafforzerà significativamente le risorse umane degli uffici con personale esperto di magistratura onoraria, ormai titolare di uno stabile rapporto di servizio.

Ma anche per la magistratura onoraria vengono segnalati significativi vuoti d'organico dei (già) giudici onorari di tribunali, ormai ricompresi - insieme ai (già) giudici di pace- nella nuova categoria dei “giudici onorari di pace”.

In particolare, il Presidente del Tribunale di Catania ha rilevato che nel periodo in esame sono stati presenti in servizio 25 (e, dal 3 maggio 2025, 24) dei 54 giudici previsti nella pianta organica del solo ufficio del giudice di pace di Catania.

Per gli uffici del giudice di pace subcircondariali ulteriori criticità si manifestano nella loro stentata gestione che in genere conducono gli enti locali, per legge preposti alla relativa provvista logistica e amministrativa; in alcuni casi è stata formulata una richiesta di soppressione dell'ufficio, tuttora al vaglio del Ministero della Giustizia.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GIUDIZIARI

Permangono gravi le carenze d'organico del personale amministrativo a causa del continuo pensionamento dei dipendenti e della mancanza di nuove assunzioni.

Il dirigente amministrativo della Corte d'appello ha così denunciato, al 30 giugno 2025, una scopertura d'organico del personale a tempo indeterminato pari al 20,93%. Delle 129 posizioni lavorative previste in organico ne risultano coperte 102. Varie unità beneficiano degli istituti previsti dalla legge n. 104 del 1992, in virtù dei quali le stesse unità sono assenti complessivamente in numerosi giorni per anno, e n. 6 dipendenti risultano applicati o distaccati presso altri uffici giudiziari. Le criticità rilevate sono solo in parte mitigate da istituti per loro natura precari e discontinui, quali applicazioni, comandi e distacchi, con 16 unità di personale in ingresso nel periodo considerato.

Le scoperture rilevate, aggravate da un'inadeguata sostituzione di competenze, si riflettono negativamente sulla continuità e sulla regolarità della gestione dei servizi amministrativi. Le ricadute negative della carenza di personale appaiono consistenti, tanto più in considerazione del ruolo di referente del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura rivestito dalla Corte d'Appello, che è anche sede del Consiglio giudiziario distrettuale.

Anche il Presidente del Tribunale di Catania ha evidenziato che, a fronte delle 344 unità previste in organico, il personale in servizio è pari a 274. Varie unità, titolari dei benefici di cui alla legge n.104 del 1992 o di altre provvidenze, sono complessivamente assenti dal servizio per numerosi giorni l'anno.

La scopertura media dell'intero personale amministrativo presso gli uffici giudicanti del distretto si aggira intorno al 20%, ma analoghe doglianze provengono dagli uffici requirenti.

Si osserva che l'ampio ricorso a evoluti sistemi di gestione del processo (le c.d. udienze cartolari) e le modalità telematiche di deposito degli atti processuali e di accesso dell'utenza alle cancellerie, nonostante l'impatto sull'organizzazione del lavoro, non hanno ridotto l'esigenza del personale necessario a far funzionare tale nuovo e più complesso modello lavorativo.

Con riferimento alle nuove procedure assunzionali, nessuna reale novità ha toccato il periodo in considerazione. Solo nel mese di dicembre 2025 hanno fatto ingresso nell'organico del distretto delle unità di personale con qualifica di conducente di automezzi, di cui una per la Corte d'Appello, e sono ad oggi in corso le procedure concorsuali per l'assunzione di personale tecnico che potrebbero coinvolgere tecnici e contabili già in servizio a tempo determinato presso la Corte, nonché le ulteriori procedure per la stabilizzazione di parte del personale assunto per l'attuazione del PNRR.

Al riguardo si osserva che le incerte sorti e la tempistica delle procedure di stabilizzazione hanno progressivamente generato un esodo del personale verso altre e più stabili prospettive di lavoro, e hanno determinato un depauperamento delle competenze acquisite, con il contributo e i sacrifici dell'intero personale degli uffici giudiziari.

Si evidenzia che, sebbene assunto per far fronte agli eccezionali impegni derivanti dal PNRR, il personale a tempo determinato è stato impiegato anche a parziale copertura delle gravi e strutturali carenze assunzionali. Pertanto, se è auspicabile che tali risorse – e le competenze che le caratterizzano – vengano conservate al patrimonio dell'Amministrazione, appare necessario e urgente che il Ministero della Giustizia avvii nuove e strutturali politiche di reclutamento, coerenti con gli obiettivi assunti e declinati negli strumenti di programmazione e con una nuova e moderna organizzazione del lavoro.

L'UFFICIO PER IL PROCESSO

L'assunzione di un consistente numero di personale amministrativo a tempo determinato, specificamente "addetto all'ufficio per il processo" (artt. 11 e segg. del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113), ha costituito la principale

azione diretta alla realizzazione degli obiettivi previsti nel campo dell'amministrazione della giustizia dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

È stata così disposta per il distretto di Corte d'appello di Catania, con apposito decreto ministeriale, l'assunzione, per un periodo di due anni e sette mesi, di 331 unità di personale (di cui 87 destinate alla Corte d'appello e il resto ripartite tra i quattro tribunali del distretto), da inquadrare in area terza, fascia economica F1, con la qualifica di "addetti all'ufficio per il processo".

Dopo una prima fase di accoglienza e di inserimento di tali unità di personale, si è proceduto alla loro formazione, sia in sede locale, sia con la loro partecipazione a programmi ministeriali, e, contemporaneamente, a un loro impiego nelle variegate attività (di studio, ricerca, redazione di bozze di provvedimenti, assistenza all'udienza e raccordo con le cancellerie) previste dal relativo mansionario.

Il successivo decreto legislativo n. 151 del 10 ottobre 2022, contenente "norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021 n.206 e della legge 27 settembre 2021 n.134", ha positivamente influito sulla strutturazione dell'istituto, sulla definizione dei suoi compiti e sulla soluzione di alcuni profili dubbi, come quello relativo alla partecipazione degli "addetti" alle camere di consiglio.

Dopo il primo triennio di servizio di tale personale giungono dagli uffici note generalmente positive sul contributo fornito dagli "addetti", in genere assegnati alle sezioni (piuttosto che ai singoli magistrati) e impiegati in ambiti che consentono loro un approccio di minore complessità e difficoltà (per il settore civile: protezione internazionale, rapporti bancari, lavoro scolastico, contratti di somministrazione, vendita di beni mobili, alcuni filoni previdenziali; per il settore penale: reati di minore gravità, casi di prescrizione del reato).

Inoltre, certamente apprezzabili vanno ritenuti sia il rafforzamento dell'originario "ufficio per il processo" (del quale erano noti i modesti risultati conseguiti in passato a causa della penuria delle risorse umane disponibili), sia il superamento dell'iniziale resistenza culturale dei giudici verso un diverso modo di operare, imperniato (anche) sulla condivisione di questioni e soluzioni e sul lavoro di squadra.

Per contro, l'iniziale carenza di formazione degli addetti (avvertita soprattutto in Corte d'appello, a motivo della maggiore complessità dei profili processuali del giudizio di secondo grado), la mancanza di stabilità del loro rapporto lavorativo e, almeno per le sedi catanesi, le notevoli difficoltà logistiche correlate alla più generale inadeguatezza degli edifici giudiziari hanno rappresentato e rappresentano le maggiori criticità riscontrate nella loro utilizzazione per le finalità dell'ufficio per il processo.

Va in particolare segnalato che l'aspirazione a più elevati traguardi professionali da parte di tale personale, di solito ancora in giovane età, e l'assenza di una sicura prospettiva di prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il previsto periodo hanno determinato numerosi abbandoni, con conseguenti dispendio di attività formativa, incertezza sulle risorse umane disponibili nell'arco temporale di vigenza del PNRR e necessità di rivedere frequentemente le formule organizzative del loro impiego.

Di conseguenza, va positivamente valutata la disposta proroga del loro servizio fino al giugno del 2026.

Allo stato sono in servizio in Corte d'appello solo 89 dei complessivi 157 "addetti" assunti in vari scaglioni (il 56,68% dell'intera forza immessa).

Situazioni non dissimili si riscontrano negli altri uffici giudiziari interessati da tale novità organizzativa.

Tenuto conto della recente rimodulazione degli obiettivi di piano, i risultati fin qui conseguiti possono dirsi soddisfacenti.

E infatti, quanto all'abbattimento dell'arretrato patologico, l'obiettivo 1 PNRR era stato anticipatamente conseguito in Corte, al 30 giugno 2024 essendo pendenti solo otto dei 2.184 procedimenti ultrabiennali già pendenti al 31 dicembre 2019 (-99,6%); per i tribunali del distretto la diminuzione è stata del 94,5% al Tribunale di Catania, del 78,2% al Tribunale di Caltagirone, del 97,7% al Tribunale di Ragusa e del 95,1% al Tribunale di Siracusa.

L'obiettivo 2 PNRR (riduzione, al 30 giugno 2025, del 90% dei procedimenti iscritti tra il 2018 e il 2022 e pendenti al 31 dicembre 2022) è stato anticipatamente conseguito in Corte, al 30 giugno 2025 essendo pendenti solo 465 di tali procedimenti (-93,8%); per i tribunali del distretto la diminuzione è stata del 77,7% al Tribunale di Catania, del 55,7% al Tribunale di Caltagirone, del 72,4% al Tribunale di Ragusa e del 76,4% al Tribunale di Siracusa.

Quanto al c.d. disposition time civile, in Corte il risultato (obiettivo 2) richiesto dal PNRR è in via di conseguimento, risultando il dato statistico al 30 giugno 2025 pari a 394 giorni e diminuito del 32,3% rispetto al baseline del 31 dicembre 2019; per i tribunali del distretto la diminuzione è stata del 26,5% al Tribunale di Catania, del 60,3% al Tribunale di Caltagirone, del 39,2% al Tribunale di Ragusa e del 14,7% al Tribunale di Siracusa.

A sua volta, il c.d. disposition time penale al 30 giugno 2025 è pari in Corte a 775 giorni e, quindi, diminuito del 37,8% rispetto al baseline del 2019; per i tribunali del distretto la diminuzione è stata del 9,7% al Tribunale di Catania, del 14% al Tribunale di Ragusa e del 55,2% al Tribunale di Siracusa (con l'aumento, invece, di 1,2% al Tribunale di Caltagirone).

Si confida pertanto che, anche per effetto del contributo fornito ormai “a regime” dal personale addetto agli “uffici per il processo”, possano essere raggiunti i prefissati obiettivi finali.

Va però rilevato che tale auspicio risultato potrebbe essere messo a repentaglio dalle ormai croniche scoperture d'organico in tutti gli uffici giudiziari del distretto.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ormai da molti anni la Struttura didattica territoriale di Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, attualmente composta da cinque formatori togati e tre formatori onorari, si distingue per quantità e qualità dell'offerta formativa.

Nell'anno giudiziario appena concluso essa ha curato svariate attività nel settore del diritto civile, penale ed europeo, in favore della formazione iniziale e di quella permanente, avendo come destinatari magistrati togati, magistrati onorari e tirocinanti di cui all'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, e curando regolarmente gli adempimenti amministrativi di competenza, pur con le difficoltà connesse al carattere limitato delle risorse amministrative dedicate.

La Struttura si è avvalsa di ogni strumento tecnologicamente avanzato, con l'inoltro delle richieste informatiche di partecipazione agli incontri formativi e con il rilascio telematico degli attestati di frequenza, attraverso il pieno utilizzo delle funzionalità del sito della S.S.M.; con la pubblicazione online dei materiali didattici; con l'utilizzo della piattaforma Teams Education per la didattica “da remoto”; con il costante

aggiornamento dell'indirizzario distrettuale, anche grazie al supporto dell'ufficio distrettuale di innovazione e sviluppo organizzativo, al fine di favorire una rapida comunicazione delle iniziative formative e delle informazioni provenienti dalla Scuola; con l'aggiornamento, sempre grazie al supporto dell'U.I.S.O., dell'anagrafica dei tirocinanti di cui all'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013.

Nell'anno giudiziario in esame la Struttura ha organizzato incontri formativi su: "Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: istruzioni per l'uso"; "La responsabilità degli amministratori nella crisi di impresa"; "Le nuove valutazioni di professionalità dei magistrati"; "Giornata europea della giustizia civile – Intelligenza artificiale ed esercizio della giurisdizione", Catania, aula adunanze; "Laboratorio teorico pratico sulla cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo e internazionale: istruzioni basilari per l'uso"; "Le criptovalute"; "Le sentenze della Corte Costituzionale sui licenziamenti nel Jobs Act"; "Il processo penale telematico – La nuova APP 2.0 dalle indagini al giudizio"; "L'allegazione della violenza nei procedimenti in materia di famiglia e minori e i poteri del giudice"; "La tutela della vittima della violenza tra indicazioni normative e poteri del pubblico ministero e del giudice: l'ascolto della vittima, la tutela cautelare, la prevenzione speciale"; "Deontologia giudiziaria: il codice etico dei magistrati e il codice di comportamento per i componenti del CSM"; "Contratti bancari e tutele – Concorrenza, tutela del consumatore e intelligenza artificiale".

Nell'organizzazione delle attività formative la Struttura ha costantemente riscontrato le richieste provenienti dalla Presidenza della Corte di Appello, come nel caso dell'organizzazione della menzionata "Giornata europea della giustizia civile 2025".

I temi degli incontri sono stati scelti sulla base della rilevazione dei bisogni formativi provenienti dal distretto, privilegiando le tematiche di diritto sostanziale e processuale (interno ed europeo) e bilanciandole con le tematiche ordinamentali, organizzative, informatiche e con approcci interdisciplinari.

Sono state inoltre promosse iniziative formative specificamente rivolte alla magistratura onoraria, con il contributo dei componenti onorari della Struttura.

Gli incontri su tematiche ritenuti utili per la loro formazione sono stati aperti ai tirocinanti di cui all'art.73 del d.l. n.69 del 2023 e ai funzionari addetti all'ufficio per il processo (rispetto ai quali alcuni dei componenti della Struttura rivestono anche la funzione di referenti per i singoli Uffici giudiziari), con l'organizzazione di un'attività formativa dedicata, ulteriore rispetto alle competenze della Struttura.

Va altresì sottolineato che numerosi incontri sono stati organizzati in sinergia con altri soggetti, nel rispetto delle indicazioni fornite sul punto dalla Scuola, quali l'Università degli Studi di Catania, l'Ufficio distrettuale per l'Innovazione, i Magistrati di riferimento per l'informatica, gli Ordini professionali, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Catania, o accreditati presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nel contesto di una formazione condivisa con i professionisti del mondo giudiziario, e in questi casi la Struttura ha sempre fornito apporto ideativo e operativo in ogni incontro organizzato con i suddetti soggetti, curando costantemente la realizzazione di un'offerta formativa disegnata sulle specifiche esigenze formative dei magistrati.

Nel settore della formazione iniziale sono stati predisposti i programmi degli stage di formazione relativi al tirocinio dei magistrati neo-assunti, secondo i calendari e le indicazioni fornite dalla Scuola Superiore di Magistratura.

Per quanto concerne il progetto *European Gains*, oltre all'organizzazione di incontri di studio su argomenti specifici e mediante l'inserimento di relazioni di diritto europeo, internazionale e comparato nel contesto di incontri su materie di diritto civile, penale e comune, sono stati organizzati corsi di lingua inglese, in convenzione con la scuola Links Language & I.T. Academy.

Della formazione del personale amministrativo si occupa la locale sede della Scuola per la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria, che svolge regolarmente le proprie attività d'istituto, ma per la quale si auspica un potenziamento delle capacità di formazione a distanza.

SITUAZIONE LOGISTICA E RISORSE MATERIALI

Non è significativamente mutata, neanche nell'anno giudiziario in esame, la situazione logistica degli uffici giudiziari catanesi, che continua a richiedere un'attenzione e una dedizione che meglio potrebbero indirizzarsi verso problematiche più connaturate all'amministrazione della Giustizia.

Tale situazione continui a presentarsi come insufficiente nelle strutture edilizie, precaria nell'efficienza e dispersa sul territorio cittadino, con conseguenze negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione, sul bilancio della finanza pubblica e sulla qualità del servizio reso agli utenti.

Anche quest'anno le prime piogge autunnali hanno messo a dura prova la tenuta strutturale degli edifici di piazza Verga e di via Crispi.

E praticamente tutte le strutture giudiziarie, ormai datate nella loro costruzione e bisognose di continua manutenzione, sono esposte alle ingiurie del tempo.

Il personale giudiziario, i professionisti che frequentano i palazzi di Giustizia, l'intera Città continuano a scontare l'inerzia di chi, essendovi tenuto, non ha affrontato tempestivamente l'oggettiva esigenza di dare a Catania nuove e moderne strutture giudiziarie.

Molte iniziative avviate da più o meno tempo sono ancora in corso, subendo la farraginosità delle procedure di evidenza pubblica, l'altrettanto deprecabile dispersione delle competenze e, in concreto, la sostanziale inerzia operativa di alcuni degli organi coinvolti.

In particolare:

la procedura di integrale e definitivo risanamento della copertura del palazzo di giustizia di piazza Verga, per oltre sette milioni di euro, avviata dopo il pesante evento meteorico del 19 ottobre 2022 che per mesi rese inagibile l'intero suo terzo piano, è seguita direttamente dai competenti organi ministeriali e il suo progetto esecutivo, già da tempo validato, attende ancora l'indizione della relativa gara d'appalto, che dovrebbe essere curata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria;

Nel frattempo, però, considerate le pessime condizioni del tetto in questione, la Corte d'appello ha provveduto, con fondi del Ministero, a effettuare lavori (per circa 140.000,00 euro) di copertura e di impermeabilizzazione per la messa in sicurezza dei locali sottostanti e in

precedenza soggetti, dopo le piogge, soprattutto nell'ambulacro, a copiose infiltrazioni; i lavori di realizzazione della nuova cittadella giudiziaria di viale Africa sono ancora in corso, dopo un travagliato iter iniziato nei primi anni Duemila con l'acquisto di un edificio di proprietà dell'ente Poste, remorato per più anni, ripreso solo nel 2016, e il termine per la loro ultimazione, attualmente differito al maggio del corrente anno 2026, difficilmente potrà essere rispettato, pur nutrendosi fiducia che l'opera possa essere completata entro i primissimi mesi del successivo anno 2027.

In data 17 dicembre 2025, la Conferenza permanente ha deciso l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto (tra i vari soggetti coinvolti o comunque interessati all'opera pubblica in questione), al fine di vigilare sul rispetto dei previsti tempi di ultimazione dei lavori e di consegna della stessa opera (completa in ogni suo aspetto) all'Amministrazione giudiziaria.

Un fatto oltremodo positivo è invece rappresentato dall'avvenuta stipulazione, in data 17 settembre 2025 (dopo un lungo e complesso iter, che ha impegnato per oltre tre anni i vertici degli uffici giudiziari minorili catanesi e la conferenza permanente presso la Corte di Appello), del contratto di acquisto di un immobile (già sede dell'istituto "Regina Elena" - ex Ipab, sito in via Cifali e da destinare a nuova sede degli uffici giudiziari minorili del distretto), il primo operato dal Ministero della Giustizia in Sicilia dopo moltissimi anni.

Si auspicano tempi ragionevolmente brevi per l'esecuzione delle necessarie opere di ristrutturazione del detto immobile.

In definitiva, le maggiori remore a un recupero di efficienza delle sedi giudiziarie sono state determinate, nel tempo, dalle stesse procedure di manutenzione degli edifici.

Affidate dalla legge del 1941 sull'ordinamento giudiziario al Comune sede dell'ufficio giudiziario, a seguito della constatazione delle carenze gestionali e finanziarie da parte degli enti locali, tali competenze sono state trasferite, a decorrere dal primo settembre 2015, al Ministero della Giustizia, che, anziché provvedervi direttamente (tramite le previste direzioni generali e regionali dell'organizzazione giudiziaria), le ha, in massima parte, provvisoriamente delegate alle Corti di appello e ai singoli uffici giudiziari, cioè ad uffici sprovvisti (almeno in parte) di personale specialistico e, quindi, delle conoscenze tecniche al riguardo necessarie.

Tali difficoltà di gestione sono state aggravate dall'attribuzione alla Corte di appello anche degli interventi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, prima curati dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Solo nel già lontano aprile del 2022 il Ministero emanò un primo decreto, che individuava e prefigurava specifici uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria preposti a tali compiti (per l'intera Sicilia e la Calabria, la sede di Palermo), ma non ne prevedeva ancora l'istituzione (a eccezione della sede di Napoli).

Si dovette attendere ancora il maggio del 2023 per la determinazione delle relative piante organiche, ma, contestualmente, si preferì un nuovo rinvio *“all'esito del perfezionamento degli ulteriori adempimenti amministrativi necessari”*, per cui l'operatività di tali organi di decentramento amministrativo è ancora relegata nel limbo del tempo burocratico, pur riconoscendosi, nella comunicazione del decreto ministeriale, che essi, allorquando istituiti, consentiranno *“di mitigare le incombenze oggi a carico degli uffici giudiziari, recuperando risorse in favore del necessario supporto all'attività giurisdizionale”*.

Solo le provvisorie, eppure preziose, risorse tecniche acquisite grazie alle linee progettuali previste per la giustizia dal PNRR rendono attualmente meno problematico lo svolgimento di tali compiti, comunque eccentrici rispetto alle fondamentali attività di un ufficio giudiziario.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GIUSTIZIA DIGITALE

Il Referente distrettuale per l'innovazione - settore civile Magistrato referente per l'informatica (RID) per il settore civile ha evidenziato che, nel corso dell'ultimo biennio, gli uffici del Distretto di Catania -Corte d'appello, Tribunali ordinari, Tribunale per i Minorenni, Uffici del Giudice di Pace e Ufficio UNEP, nonostante varie difficoltà organizzative, hanno consolidato la piena operatività dei sistemi telematici ministeriali. Il Processo Civile Telematico è ormai da tempo lo strumento ordinario di lavoro, in quanto la completa digitalizzazione dei fascicoli è in stato avanzato e l'uso quotidiano della **Consolle del Magistrato**, del **SICID/SIECIC**, del **SIGP** e delle piattaforme GSU e SIAMM caratterizza le modalità di gestione dei procedimenti civili.

Permangono tuttavia **differenze infrastrutturali e organizzative** tra i vari uffici: in alcuni casi legate all'obsolescenza delle postazioni informatiche, in altri alla lentezza della rete ministeriale o a un'assistenza tecnica divenuta più efficiente, ma non ancora adeguata rispetto alle aspettative degli utenti.

Le dotazioni hardware nel Distretto sono globalmente adeguate, ma ancora disomogenee.

La Corte d'Appello e i Tribunali di Catania, Ragusa, Siracusa e Caltagirone dispongono di una dotazione nel complesso sufficiente a garantire l'operatività ordinaria, con un progressivo rinnovo dei computer portatili assegnati ai magistrati e ai funzionari UPP. Tuttavia, in tutti gli uffici si segnala la presenza di **pc fissi datati**, non più compatibili con le ultime versioni della Consolle e soggetti a frequenti blocchi, con ripercussioni sull'attività dei magistrati e delle cancellerie.

Sul piano infrastrutturale, il **Tribunale di Ragusa** evidenzia la situazione più avanzata: la rete RUG è stabile e veloce e la fornitura di 28 nuovi dispositivi ha completato il processo di ammodernamento. A **Caltagirone** e **Siracusa**, invece, la rete mostra ancora lentezze e disconnessioni, mentre **Catania** — pur dotata di strumenti aggiornati — registra sovraccarichi dovuti al numero elevato di utenti e fascicoli gestiti. Negli uffici del **Giudice di Pace**, tenuto conto della competenza delle amministrazioni comunali per la fornitura delle dotazioni informatiche, la situazione è più diversificata.

Un ruolo importante nel mantenere la funzionalità del PCT è svolto dall'**Ufficio per il Processo**, ormai componente strutturale degli uffici giudiziari del Distretto.

I funzionari UPP collaborano quotidianamente con i magistrati nella predisposizione dei provvedimenti, nel controllo dei fascicoli telematici e nella verifica dei dati statistici. Le principali difficoltà restano legate alla carenza di spazi adeguati e al ricambio frequente del personale, che impone un continuo lavoro di formazione.

L'attività formativa, promossa a livello distrettuale, ha consentito di uniformare le competenze di base, ma occorre potenziare la formazione su **SIECIC, Consolle d'Udienza e funzioni avanzate del SICID**, nonché la conoscenza delle frequenti modifiche evolutive degli applicativi ministeriali.

L'introduzione del **Processo Civile Telematico Minorile (PCTM)** ha rappresentato una sfida complessa e tuttora in corso.

Dopo due anni di attuazione, il Tribunale per i minorenni di Catania ha raggiunto la piena operatività del sistema, ma permangono criticità di natura tecnica e organizzativa, riguardanti:

- a) la gestione dei fascicoli **nel registro SICID-Minori**, che non consente ancora una piena distinzione tipologica dei procedimenti e non produce dati statistici affidabili;
- b) la difficile **interoperabilità** con i Tribunali ordinari, la Corte d'Appello e le Procure minorili, con impossibilità di trasmettere automaticamente i fascicoli tra uffici diversi;
- c) l'**accreditamento Reginde** per enti esterni (servizi sociali, comunità, forze dell'ordine), che limita l'effettiva circolazione digitale degli atti;
- d) l'assenza di strumenti di **secretazione digitale** per gli atti sensibili, che richiede interventi specifici della DGSIA.

La formazione del personale amministrativo è ancora inadeguata: molti operatori hanno dovuto apprendere in autonomia le funzionalità del nuovo sistema, in assenza di assistenza sistemistica costante.

Nonostante queste difficoltà, il PCTM ha prodotto risultati rilevanti:

- completa dematerializzazione dei fascicoli dal 2024;
- riduzione dei tempi di accesso e consultazione;
- maggiore tracciabilità degli atti;
- introduzione di canali digitali dedicati per l'audizione da remoto nei procedimenti urgenti (TSO e tutela minori).

Il processo di digitalizzazione nel Tribunale per i Minorenni può quindi dirsi compiuto nella forma, ma ancora in via di consolidamento nella sostanza, richiedendo un costante supporto tecnico e una formazione mirata per garantire l'aderenza del sistema alle specificità del rito minorile.

Nel complesso, gli uffici del giudice di pace del distretto hanno raggiunto un elevato livello di digitalizzazione, gestendo ormai integralmente in via telematica i procedimenti civili.

Tuttavia, permangono criticità comuni di natura tecnica e gestionale, dovute principalmente:

- ai limiti strutturali del SIGP, non ancora pienamente allineato ai sistemi in uso nei Tribunali;
- alla necessità di una rete più stabile e di un supporto tecnico in presenza;
- alla mancanza di formazione continua per il personale di cancelleria e i giudici onorari.

Il processo di digitalizzazione dell'UNEP di Catania ha compiuto nel 2025 passi decisivi verso l'integrazione nel PCT, con effetti positivi in termini di tracciabilità, trasparenza e velocità delle operazioni. Permangono tuttavia criticità strutturali e tecniche — soprattutto relative all'infrastruttura tecnica, alla sicurezza dell'accesso remoto e alla presenza e alla formazione del personale — che rendono necessario un sostegno costante da parte del CISIA e del Ministero. In particolare:

- le notifiche a pagamento restano escluse dal circuito telematico, poiché molti destinatari non dispongono di un indirizzo PEC, imponendo ancora la stampa degli atti e delle copie per ogni destinatario;
- l'accesso remoto alle piattaforme GSU-WEB e GSU-PCT non è ancora sicuro, né pienamente abilitato, limitando la possibilità di lavoro agile e la gestione da postazioni esterne;
- si verificano frequenti blocchi delle piattaforme e difficoltà di comunicazione con i sistemi mittenti (PEC e registri dei Tribunali);
- la carenza di stampanti multifunzione e di dispositivi idonei alla scansione e alla gestione documentale e i frequenti guasti e i tempi lunghi di riparazione dovuti a insufficienza del personale tecnico compromettono lo svolgimento delle attività ordinarie;
- la lentezza della rete RUG ostacola la trasmissione delle notifiche telematiche e il caricamento degli allegati.

È segnalata la necessità di formazione continua del personale, spesso non abituato all'uso delle nuove piattaforme digitali, cui si accompagna una certa resistenza al cambiamento, soprattutto tra le fasce di età più anziane, con un conseguente sovraccarico operativo per il personale più esperto e digitalmente competente.

Il personale dell'UNEP risulta numericamente insufficiente rispetto al carico di lavoro derivante dall'introduzione dei nuovi flussi telematici.

Il Distretto di Catania ha ormai raggiunto un livello di digitalizzazione maturo e diffuso.

In tale contesto positivamente evolutivo, comuni a tutti gli uffici sono le necessità di:

- completare il rinnovo del parco hardware;
- potenziare la rete RUG e la connettività interna;
- rafforzare l'assistenza tecnica;
- adeguare la capacità dei locali degli uffici per consentire migliori condizioni di lavoro;
- promuovere una formazione continua e differenziata.

Le esperienze dei singoli uffici -dai Tribunali al giudice di pace, dal Tribunale per i minorenni all'UNEP- testimoniano un impegno comune verso una giustizia più moderna, efficiente e trasparente, fondata sull'uso intelligente e consapevole delle tecnologie informatiche.

Nel settore penale, al fine di implementare la diffusione degli applicativi ministeriali e per migliorare la collaborazione con i funzionari AUPP, sono state attivate per questi ultimi le credenziali per l'accesso ad *Italjureweb*.

È stata, inoltre, curata una costante e periodica attività volta all'implementazione e al miglioramento degli applicativi ministeriali e, in particolare, APP.

L'implementazione della strumentazione informatica porta con sé, certamente un miglioramento e una velocizzazione nel ciclo di lavorazione degli atti anche nel flusso di comunicazione con gli utenti esterni (principalmente, il foro). L'emissione del provvedimento, il contestuale passaggio alla cancelleria (senza la faticosa attività di scansione) e

l'immediata possibilità di trasmettere gli atti (si va verso il c.d. atto nativo digitale) ai difensori, alle parti e, in generale, agli interlocutori del sistema penale rappresenta, senza dubbio, un'auspicabile innovazione del sistema giustizia.

Però, una non completa e pedissequa evoluzione delle infrastrutture fisiche (si pensi ai locali dove sono allocati gli uffici giudiziari) e di rete determinerà un progressivo abbandono della presenza negli uffici, con rischio di superamento del principio cardine del processo penale dell'oralità. Parimenti si scorge dietro la digitalizzazione, il rischio di by-bassare i compiti e il ruolo del personale amministrativo, addossando sul magistrato l'interezza dei compiti ancillari dell'attività giurisdizionale in senso stretto.

È scongiurabile e va pertanto contrastato il rischio che l'implementazione digitale vada a detrimento della qualità dell'esercizio dalla funzione del magistrato che è e resta, in ultima analisi, quella di *'ius-dicere'*.

D'altra parte, la non completa digitalizzazione (anche dei restanti gradi di giudizio), le difficoltà operative e di gestione e la necessità di garantire un sicuro mantenimento dei dati nel tempo impongono, anche in futuro, la predisposizione di copia analogica di tutti i documenti componenti il fascicolo digitale.

Presso tutti gli uffici si registrano iniziative organizzative volte a semplificare il processo di dialogo con gli altri interlocutori del sistema penale (forze dell'ordine, uffici requirenti, foro, cancellerie, AUPP, ecc.)

Presso i Tribunali di Catania e Ragusa, anche con l'ausilio dei funzionari AUPP e della risorsa tecnica di recente assegnazione ministeriale (ICT), sfruttando le nuove funzionalità di APP, si sta cercando di approntare nuovi modelli di provvedimenti fruibili dall'intero Ufficio.

Nel Tribunale del capoluogo del distretto, anche in ragione della limitata possibilità di spazi e di consultazione documentale, è stato avviato un tavolo tecnico con la Procura della Repubblica in sede e il locale COA finalizzato a concordare modalità di deposito telematico in udienza di documenti.

Presso il Tribunale di Caltagirone è operativo (al pari di altri Tribunali del distretto) un protocollo d'udienza in virtù del quale i magistrati giudicanti pubblicano i quadri di udienza con gli orari di trattazione effettiva sul sito del Tribunale.

Parimenti, da oltre due anni, nella sede calatina sono disponibili per la classe forense i file in formato digitale di tutte le trascrizioni dei verbali di udienza, i quali sono consultabili on-line, mediante accesso al portale dedicato del Ministero.

Negli uffici di secondo grado, è operativo un protocollo tra la Corte d'Appello di Catania e la Procura Generale presso la medesima Corte, in materia di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Per quanto di interesse nel presente contesto, è operativa una cartella informatica condivisa su piattaforma "*SharePoint*" tra la Segreteria della Procura Generale e le Cancellerie interessate, nella quale, a cura della Procura Generale, vengono inserite le dichiarazioni di concordato (già ritualmente depositate) al fine di assicurarne una più immediata consultazione.

PARTE SECONDA
LA GIUSTIZIA CIVILE

CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione civile nel distretto, nonostante i vuoti dell'organico di magistratura, tanto professionale (con una scopertura del 14,08% sugli uffici giudicanti), quanto onoraria, ha ancora mostrato segni di miglioramento.

Sostanzialmente stabile, presso la Corte d'appello, è il numero dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro sopravvenuti (2.800, rispetto ai 2776 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024), mentre è in diminuzione quello dei procedimenti camerali sopravvenuti (1052, rispetto ai 1209 procedimenti nel periodo precedente) (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Il numero dei procedimenti contenziosi definiti nel periodo in esame è parimenti diminuito in Corte (3.195, rispetto ai 3.627 procedimenti definiti nel periodo immediatamente precedente), mentre è cresciuta la produttività riguardante i procedimenti camerali (1.348 procedimenti definiti, rispetto ai precedenti 1.253).

Va comunque segnalata l'ulteriore significativa diminuzione della pendenza dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro in Corte d'appello (in tutto 4.775 pendenti finali, rispetto ai 5.172 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024 e ai 5.987 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023), e dei procedimenti camerali (458, rispetto ai 752 pendenti al 30 giugno 2024).

Il relativo indice di ricambio per i procedimenti contenziosi ordinari si è così attestato in Corte al 114,1% e quello di smaltimento al 40,1%; anche per i procedimenti camerali i dati risultano soddisfacenti (128,1% quello di ricambio; 74,7% quello di smaltimento).

La durata prognostica dei processi contenziosi in Corte d'appello, ben al di sotto dei due anni, pari com'è a 547 giorni, è anche nettamente in diminuzione rispetto ai 722 giorni del precedente anno giudiziario (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Un utile contributo proviene dall'inserimento dei giudici "ausiliari" nei collegi giudicanti della Corte (adesso prorogati sino al 31 ottobre 2026).

Al riguardo, proficuo è stato anche l'impegno di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti da parte del personale specificamente assunto per essere addetto all'ufficio per il processo, anche grazie alla

celebrazione delle c.d. udienze tematiche, che hanno costituito una “buona prassi” adottata dalla Corte d’appello di Catania per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I presidenti delle sezioni civili ordinarie della Corte hanno riscontrato i buoni risultati conseguiti dalle rispettive sezioni, anche rispetto agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui all’art.37 del d.l. n.98 del 2011, al contempo evidenziando le criticità che hanno condizionato l’attività giudiziaria e che non sono riconducibili solo alle ormai croniche scoperture d’organico (che allo stato si attestano intorno al 12% dei posti di consigliere).

Il Presidente della sezione persona, minori e famiglia ha rappresentato il sostanziale azzeramento del contenzioso in materia di protezione internazionale, segnalando che tale circostanza rappresenta il successo più evidente della strategia di gestione adottata dalla Sezione: partendo da una pendenza iniziale di 46 procedimenti e con una sopravvenienza quasi nulla (4 procedimenti), la sezione ne ha definiti 46, portando il contenzioso pendente a un livello puramente residuale di 3 soli procedimenti. Questo risultato segna il completamento di un percorso pluriennale di smaltimento di un arretrato imponente, raggiunto grazie a metodologie innovative quali l’organizzazione di udienze tematiche, il supporto strategico degli Addetti all’Ufficio per il Processo (AUPP) per l’aggiornamento delle COI (Country of Origin Information) e la predisposizione di bozze di provvedimenti, nonché il ricorso alla trattazione cartolare, la cui efficacia era già stata saggiata nel periodo emergenziale.

I dati complessivi provenienti dai Tribunali del distretto mostrano, nel periodo in esame, un aumento delle sopravvenienze (44.895 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 41.731 procedimenti sopravvenuti nel precedente periodo) e una diminuzione dei procedimenti definiti (47.007 definizioni, rispetto alle 48.682 definizioni del periodo precedente), con una riduzione delle pendenze finali (54.638 procedimenti pendenti al 30 giugno 2025, rispetto ai 56.063 al 30 giugno 2024 e ai 62.601 al 30 giugno 2023).

Gli indici di ricambio risultano superiori all’unità in tutti i tribunali e soddisfacenti sono pure quelli di smaltimento; la durata complessiva in anni del processo di primo grado è pari ad 1,21 (formula Istat).

I procedimenti in primo grado più risalenti vanno ricondotti a fattispecie particolarmente complesse (cause ereditarie, procedure concorsuali) o il cui esito è condizionato dall'attuale difficile contingenza socioeconomica (esecuzioni immobiliari, domande di scioglimento di comunioni).

Più specificamente, presso il Tribunale di Catania, il dato riferito al periodo in esame (procedimenti civili SICID), pari a 25.557 procedimenti sopravvenuti, a fronte della minore sopravvenienza registrata nel precedente periodo (23.711 procedimenti nel periodo 2023-2024) indica una tendenza del flusso in entrata in aumento; d'altro canto, il numero dei procedimenti definiti nel periodo in esame, pari a 26.216 definizioni, pure in diminuzione (erano stati 27.733 nel periodo 2023-2024 e 32.301 nel periodo precedente), ha comunque consentito un'ulteriore flessione della pendenza finale che, al 30 giugno 2025, si è attestata a 30.411 procedimenti, inferiore rispetto ai 30.659 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024, e ai 34.424 procedimenti al 30 giugno 2023.

Così, nonostante le pesanti scoperture sofferte nell'organico dei giudici, già di per sé inadeguato (in particolare nella sezione lavoro, il cui grave sottodimensionamento è stato già in passato ripetutamente segnalato), può apprezzarsi come nel periodo in esame l'indice di ricambio del settore civile del Tribunale di Catania si sia attestato al 102,6% e, se pur inferiore a quello dell'anno precedente (117%), conferma che l'ufficio giudiziario ha smaltito più procedimenti di quanti ne ha visti in entrata. Esso, d'altra parte, è significativamente rilevante quanto agli affari civili contenziosi che segnano una misura del 115,9% e quindi attestano in parte qua uno smaltimento significativamente maggiore di quanto è sopravvenuto. L'indice di smaltimento (capacità di smaltire l'arretrato) è pari a 46,30% (quello pregresso 47,59%), mentre la durata in anni nelle principali materie di competenza è stata pari ad 1,19 (formula Istat).

Presso il Tribunale di Siracusa si registra una stabilità delle pendenze nelle sue sezioni civili (procedimenti civili SICID), da 11.135 procedimenti pendenti al 1° luglio 2024 a 11.135 pendenti al 30 giugno 2025, con un indice di ricambio al 100% e una durata media in anni dei procedimenti pari a 1,18. Quanto, poi, ai procedimenti ordinari ancora pendenti da oltre dieci anni presso le due sezioni civili, viene riferito che questi ammontano in tutto a 36 (trentasei) (erano 66 alla fine del precedente anno giudiziario).

Per il Tribunale di Ragusa va rappresentato che anche quest'anno risultano diminuite le pendenze dei procedimenti civili (procedimenti civili SICID), complessivamente pari a 8.638 al 30 giugno 2025, rispetto ai 9.475 pendenti al 1° luglio 2024, con una riduzione dell'8,83% rispetto all'anno precedente.

Senz'altro positivo è il rendimento di quel Tribunale, con un indice di ricambio attestato al 111,8% e un indice di smaltimento al 47,8%, e con una diminuzione dei tempi di durata dei procedimenti (1,21 in anni, a fronte di 1,42 dello scorso periodo).

Da parte del Presidente di quel Tribunale viene anche messo in risalto l'impegno dei giudici togati -nonostante la scopertura di tre unità e il mancato contributo dei tre giudici onorari rimasti in servizio (non addetti alle materie rientranti tra gli affari del contenzioso) - nell'eliminazione dell'arretrato ultra-triennale e ultra-quinquennale, in tutti i più rilevanti settori.

Presso il Tribunale di Caltagirone erano pendenti, all'inizio del periodo in esame, 5.070 procedimenti civili (Procedimenti civili SICID), ne sono sopravvenuti 2.820 (in aumento rispetto ai 2.332 del precedente periodo), ne sono stati definiti 3.436 (vi erano state 3.330 definizioni nel precedente periodo), per cui alla fine del periodo ne risultano pendenti 4.454, con una apprezzabile diminuzione delle pendenze al 30.6.2025.

Molto positivo è il relativo indice di ricambio, pari a 121,8% e soddisfacente anche quello di smaltimento, pari al 43,55%, nonostante la complicata gestione delle assai scarse risorse umane pure nel periodo in esame, la durata media dei procedimenti in anni è attestata all'1,52 (inferiore rispetto a quella del periodo precedente che era pari a 1,94).

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone evidenzia tuttavia la perdurante rilevanza dell'arretrato ultraquinquennale, nonostante l'impegno profuso dai magistrati e a causa di una serie di fattori sfavorevoli (scoperture d'organico, accentuato turn over dei magistrati, assenze per gravidanza o maternità, soppressione di un posto nell'organico dei giudici).

Allo stato non viene segnalata, da parte degli Uffici del distretto, una particolare rilevanza degli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita, che - secondo quanto riferito dal Tribunale di Catania - cominciano ad incidere positivamente solo in specifiche materie, quale quella della “famiglia”.

Dal Tribunale di Catania vengono di contro segnalate le potenzialità offerte dall'istituto della consulenza tecnica preventiva a fini di componimento della lite, cui viene fatto ricorso anche in ragione della sua configurazione come condizione di procedibilità nella materia della responsabilità medica: non sono rari i casi in cui l'accertamento tecnico peritale risolve anticipatamente la lite insorgenda evitando l'instaurazione del giudizio di merito.

Continua a ritenersi che nel nostro ordinamento l'efficacia di tali strumenti di definizione alternativa delle controversie possa avvenire solo all'esito di un processo di evoluzione culturale che riguarda costumi sociali e abitudini mentali, e che il fenomeno merita comunque di essere monitorato e promosso attraverso opportune attività formative e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli organismi di mediazione.

L'estensione dell'area di mediazione obbligatoria, i maggiori incentivi fiscali e gli altri aggiustamenti nella disciplina delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie contenuti nella recente riforma, al fine di aumentare l'efficienza del processo civile, vanno letti in questa prospettiva di auspicata maturazione delle condotte individuali.

In particolare, la Camera arbitrale e di conciliazione costituita presso la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, ove nel periodo in esame si sono registrate 39 richieste di mediazione (di cui solo 6 sono pervenute ad un esito positivo, con ulteriori 4 procedure in istruttoria), ha evidenziato la tendenza delle parti a non proseguire oltre il primo incontro programmatico; presso lo stesso organo è sempre marginale il numero delle richieste di arbitrato (6, di cui 5 definite con lodo definitivo e una chiusa per rinuncia), e risulta modesto anche quello delle richieste di conciliazione in materia di telecomunicazioni, energia e gas (in tutto 21), di cui tre concluse con un accordo e buona parte delle altre risultate infruttuose per mancata adesione della parte invitata.

In Corte di Appello, nel periodo in esame, così come per l'anno precedente, si è avuto un rallentamento dell'afflusso anche degli affari di volontaria giurisdizione (1.052 procedimenti complessivamente sopravvenuti rispetto a 1.209 del periodo precedente); trattasi per lo più di procedimenti in materia di "equa riparazione" per irragionevole durata del processo (825 procedimenti complessivamente sopravvenuti, con 1.015 definizioni e una pendenza finale di 294, inferiore a quella iniziale, che era di 484 procedimenti), per i quali il presidente della sezione cui sono tabellarmente attribuiti e presso la quale vengono trattati dai giudici ausiliari ha rappresentato che il numero delle opposizioni al decreto emesso *inaudita altera parte*, ai sensi del novellato art.3 della legge n.89 del 2001, è decisamente contenuto (81 procedimenti in opposizione, con 89 definizioni e una pendenza finale di 51 procedimenti), il che porta a valutare positivamente le riformate modalità di trattazione di tali procedure.

Poco utile e, nei fatti, disapplicato è stato ed è l'istituto del "calendario del processo"; esso, infatti, lungi dall'agevolarne il corso, ne appesantisce gli adempimenti e crea irrigidimenti che possono, paradossalmente, allungarne i tempi, come quando la fase istruttoria si riveli in concreto più breve di quanto in precedenza "calendarizzato"; le modifiche che la riforma c.d. Cartabia (*rectius*, il d.lgs. n.149 del 2022) vi ha apportato non sembra che ne abbiano accresciuto l'utilità.

Un importante contributo al controllo dei ruoli e alla diminuzione dell'arretrato continua a dare lo strumento dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, previsti dall'art.37 del d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, che comunque hanno avuto però l'indubbio merito di indurre gli uffici a instaurare un ragionato confronto con il problema dell'arretrato, in precedenza confinato alla mera rilevazione statistica delle cause ultradecennali.

Impatto dei recenti interventi riformatori

Da parte del Tribunale distrettuale viene anzitutto rappresentato che, a seguito dell'ormai piena entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n.149 del 2022), nel periodo in esame, a prescindere dal raro ricorso alla modalità da remoto mediante l'applicativo TEAMS (art. 127 bis c.p.c.), si è consolidata la modalità d'udienza c.d. cartolare (art. 127-ter c.p.c.), consentendosi così di dare corso speditamente alla definizione dei processi

calendarizzati per la decisione e riducendosi la necessità d'accesso fisico agli uffici da parte di difensori e parti, ove non strettamente necessario o opportuno, con conseguente snellimento dell'attività d'udienza.

Il numero di cause avviate con il rito sommario di cognizione (ora procedimento semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-*decies* ss. c.p.c., introdotto dall'appena richiamato decreto legislativo) incontra, poi, importanti riscontri perché, nel tentativo di abbreviare la durata processuale ed evitare le remore correlate al rinvio che la causa subisce al momento della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la recente riforma lo ha indicato come rito prevalente, da esperirsi non solo quando la domanda è fondata su prova documentale o di pronta soluzione ma anche allorché è richiesta un'istruzione non particolarmente complessa, così confermando quel *favor* legislativo già anticipato dall'esclusività del detto rito per alcune materie (la c.d. legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria e, prim'ancora, il d.lgs. n.150 del 2011 su riduzione e semplificazione dei riti).

Nel rito del lavoro è stato segnalato che molto numerosi sono stati i procedimenti cautelari e in particolare quelli introdotti ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c., i quali, oltre a richiedere trattazione prioritaria (trattandosi di cause aventi ad oggetto impugnazione di licenziamento con tutela reale), risultano di particolare impegno essendo ora possibile, a differenza che nel c.d. rito Fornero, proporre anche domande prettamente economiche nell'ambito del medesimo giudizio.

Più in generale, viene confermato che la novità rilevante attinente alla fase antecedente allo svolgimento della prima udienza di trattazione permette al magistrato di assumere le proprie determinazioni con una certa celerità; e infatti, alla prima udienza, la causa arriva già definita nelle domande, eccezioni e prove (o richieste di prova), così da consentire al giudice di avere già chiaro il *thema probandum* e quello *decidendum*. Rimane il "collo di bottiglia" della fase decisoria per la quale, tuttavia, ben opportunamente è stata comunque prevista la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte, con termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso rispetto all'udienza da fissarsi per la posizione della causa in decisione.

Appare, comunque, ancora prematuro ogni giudizio definitivo sugli eventuali benefici della riforma, anche perché sono assai significative le remore alla sua applicazione pratica per via del rilevante numero di procedimenti di più antica iscrizione a ruolo da trattare con priorità.

Gli altri Tribunali del distretto concordano nella valutazione positiva della riforma del processo civile nella parte in cui viene confermata, con l'introduzione degli artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c., l'udienza mediante collegamento audiovisivo e il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, già sperimentate con successo durante il recente periodo pandemico e che appaiono maggiormente funzionali al vigente "processo civile telematico".

Vengono però segnalate, da più parti, come "criticità di sistema" la (pur contingente) sovrapposizione di diverse discipline processuali, la necessità di un adeguamento dei sistemi informatici alle novità legislative, le remore al raggiungimento degli obiettivi di riforma derivanti dai vuoti d'organico di giudici e personale amministrativo.

Quanto alle modifiche apportate al processo d'appello, i limitati casi d'instaurazione di una fase specificamente istruttoria in tale grado di giudizio innanzi alla corte d'appello non giustificano, in concreto, la disposta reintroduzione della figura del consigliere "istruttore", abrogata circa trent'anni fa proprio all'insegna delle medesime esigenze di speditezza e di concentrazione del procedimento oggi invocate per ripristinarla.

Dalle sezioni civili viene appunto segnalato che si è provveduto e si provvede, in genere, per i procedimenti soggetti alla nuova normativa, alla nomina (anziché dell'istruttore) di un relatore e all'applicazione della modalità decisoria costituita dalla fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, previa assegnazione di un termine (antecedente alla detta udienza) per il deposito di note conclusionali, e dalla conseguente posizione della causa in decisione.

Al riguardo sarebbe auspicabile il ripristino della precedente disciplina, che - peraltro - aveva trovato un ottimo completamento nella successiva introduzione della figura del consigliere "*delegato per l'assunzione dei mezzi istruttori*"; né, nel senso di un tale ripensamento dogmatico, sfugge la differente portata tra il criterio direttivo presente in termini assoluti nella legge delega (comma 8, lett. l dell'unico articolo della legge 26 novembre 2021 n.206) e i temperamenti apportati in sede delegata (art. 348 bis e terzo comma dell'art. 350 c.p.c., così come novellati).

È generalmente ritenuta positiva la modalità di trattazione c.d. cartolare anche in grado d'appello, ma dalla Sezione persona, famiglia e minori viene rappresentato che tutti i procedimenti in materia di diritti della famiglia, della persona (a eccezione della materia della protezione internazionale) e dei minori sono stati trattati, anche nell'anno giudiziario in esame, con la fissazione e la celebrazione di udienze orali, in quanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 127 - ter c.p.c., tale modalità di trattazione "in presenza" è stata ritenuta opportuna e giustificata sia dalla necessità di garantire l'immediatezza del contraddittorio, l'audizione personale delle parti e la gestione efficace di istanze e documenti sopravvenuti, elementi cruciali in riti che escludono preclusioni rigide.

Altrettanto positivamente vengono valutate, anche nella loro concreta applicazione, le innovazioni normative costituite:

- a) dalla previsione della possibilità di proporre (o riproporre) l'istanza d'inibitoria anche nel corso del giudizio d'appello, per fatti sopravvenuti (art. 283 c.p.c.), in funzione di una maggiore effettività della tutela giurisdizionale, recependo così una diffusa prassi giurisprudenziale;
- b) dalla riduzione dei casi di rimessione della causa al primo giudice (art. 354 c.p.c.), con conseguente accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti, in conformità al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi;
- c) dalla disposta soppressione dell'istituto dell'inammissibilità dell'appello (artt. 348 bis e ter c.p.c.), scarsamente utilizzato nella prassi giudiziale e poco coerente con i valori di effettività della tutela giurisdizionale di merito e del diritto di difesa;
- d) dall'esplicita previsione dell'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva anche nel caso di declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione principale (art. 334, comma secondo, c.p.c.).

Sicuramente positiva è, da ultimo, quella parte (pur rinviata al mese di ottobre del 2026) della più complessiva riforma che, istituendo il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e prevedendo di concentrarvi competenze ora affidate a diversi uffici, consentirà di evitare gli attuali pericoli di interferenze, sovrapposizioni e contrasti di giurisprudenza.

Di seguito un approfondimento su alcune materie.

Diritto di famiglia, con particolare riguardo a separazioni e divorzi

Presso il Tribunale di Catania è riportata, nel periodo in esame (1° luglio 2024-30 giugno 2025), una sopravvenienza in materia di famiglia pari a 2.756 procedimenti, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, con un lieve decremento rispetto al periodo precedente, dello 0,68% (ne erano sopravvenuti 2.775); si registra tuttavia un incremento delle pendenze finali, al 30 giugno 2025, pari a 5.281 procedimenti (ne erano pendenti 4.824 al 30 giugno 2024).

Al riguardo si evidenzia che le definizioni sono diminuite da 2.651 a 2.299, e il Presidente del Tribunale ha attribuito tale decremento all'avvicendamento di giudici nel periodo in questione e all'aumento delle sopravvenienze relative al contenzioso famiglia, ormai costantemente caratterizzato da richieste di adozione di provvedimenti urgenti e ordini di protezione.

Particolarmente significativa, in tale macroarea, è la presenza delle controversie legate alla crisi coniugale (contenziosa e su accordo).

Al riguardo si apprezza l'incidenza percentuale delle sopravvenienze in materia di procedimenti di divorzio contenzioso e separazione giudiziale (926, in aumento rispetto al precedente periodo in cui ne sopravvennero 848); le relative definizioni sono state 966 e la pendenza finale si è attestata a 2.609 procedimenti (era di 2.649 procedimenti al 30 giugno 2024).

In aumento, quest'anno (815 contro 420 dello scorso periodo, e 398 del precedente periodo), le pendenze nelle procedure di famiglia su accordo (separazioni consensuali e divorzi a domanda congiunta), con una definizione di 793 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di 1.188 procedimenti.

Da evidenziare, anche, in entrambe le aree delle procedure di soluzione della crisi familiare (contenziosa e su accordo), la riduzione dei tempi di fissazione della prima udienza di comparizione dei coniugi, e ciò nelle procedure di separazione giudiziale come pure in quelle di divorzio, sia in ambito contenzioso che in ambito "consensuale". In particolare, per le procedure consensuali l'attesa si è ridotta a meno di tre mesi, mentre per le procedure contenziose si è ridotta a circa cinque mesi.

Da parte del Tribunale di Catania erano stati già in passato segnalati gli effetti positivi derivati, nel campo dei procedimenti consensuali o congiunti di famiglia, dal potenziamento degli strumenti alternativi alla via

giudiziaria, con particolare riguardo ai modelli della negoziazione assistita o di definizione della crisi familiare dinanzi al competente ufficiale di stato civile.

Nella stessa direzione, viene favorevolmente commentata l'introduzione, per effetto della c.d. riforma Cartabia, della norma che consente di utilizzare la negoziazione assistita anche tra i genitori di figli nati fuori del matrimonio, sia per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori, sia per la disciplina del mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, sia per la modificazione delle condizioni già stabilite.

Tali effetti benefici sull'arretrato di settore saranno ancora più incisivi nell'immediato futuro, essendo ormai operativa la possibilità per le parti di accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche laddove la crisi familiare sia stata risolta su accordo delle parti, a seguito di negoziazione assistita.

Vengono pure evidenziati gli effetti chiarificatori introdotti dalla c.d. riforma Cartabia con la modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., già in passato novellato con la previsione di una *vis attractiva* da parte del tribunale ordinario investito di un procedimento di separazione o divorzio o di altro procedimento per l'affidamento di figli nati fuori del matrimonio, tale da radicare in capo allo stesso ufficio la competenza a pronunciare anche eventuali provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, e ciò sempre che il procedimento dinanzi al tribunale ordinario fosse stato introdotto prima di quello dinanzi al tribunale per i minorenni.

Essendo rimasti dubbi interpretativi quanto alla competenza e in attesa dell'operatività del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la legge 26 novembre 2021 n.206 ha fissato la concentrazione della relativa tutela giudiziaria (provvedimenti sulla responsabilità genitoriale) in capo al tribunale ordinario nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione, un giudizio di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., e ciò in ossequio al principio della concentrazione delle tutele in capo a un unico organo giudiziario, evitando così il rischio (altrimenti latente) di provvedimenti contrastanti.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa ha evidenziato un numero complessivo dei procedimenti in materia di persone, famiglia e minori iscritti nel periodo in esame di 816 (in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, che era di 1.058), a fronte di una definizione di 726 procedimenti con una pendenza finale, al 30.6.2025, di 1.480 procedimenti.

Viene pure riferito che, a fronte delle scoperture di ruolo (per maternità) e di organico e dell'elevato numero di procedimenti in materia di persone, famiglia e minori, nei procedimenti contenziosi in materia di separazione e divorzio non è stato possibile rispettare il termine di legge per la prima comparizione delle parti.

Detto termine è stato, invece, tendenzialmente rispettato per la comparizione delle parti nei ricorsi congiunti in materia di separazione, divorzio e regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.

Presso il Tribunale di Caltagirone, nel periodo in esame, nel settore famiglia è stato definito un numero maggiore di procedimenti rispetto a quelli sopravvenuti registrandosi una variazione in negativo dei pendenti.

Parimenti risultano definiti in numero maggiore rispetto a quelli pervenuti tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, segno che in tale specifico settore la risposta alle esigenze di tutela è stata efficace e, per la maggior parte dei casi, pressoché immediata.

Nella relazione di quel Tribunale si esprime un giudizio positivo rispetto all'introduzione, nel settore della famiglia, di un rito unitario per tutti i procedimenti riguardanti famiglie e minori, in funzione acceleratoria della definizione dei procedimenti e di acquisizione di una forte specializzazione dei giudici che si occupano della materia. Positiva è in particolare giudicata la possibilità per il giudice di invitare le parti alla discussione della causa ai fini dell'emissione della sentenza già dalla prima udienza quando la causa non debba essere istruita, di fatto costantemente utilizzata con esito favorevole. Viene invece segnalato che l'individuazione di termini rigidi per la comparizione delle parti e la costituzione in giudizio, di fatto, ha determinato un allungamento del termine intercorrente tra deposito del ricorso e prima udienza, che probabilmente determinerà in futuro l'aumento delle richieste di emissione di provvedimenti urgenti ed indifferibili da confermare con la successiva udienza.

Anche nella relazione del Tribunale di Ragusa viene stigmatizzata la rigidità dei termini e scansioni di attività del modello processuale unitario, che nuoce alla gestione della maggiore o minore complessità delle controversie di famiglia.

Viene invece apprezzato, dal Presidente del Tribunale di Ragusa, lo stimolo dell'introduzione di un procedimento unitario, cioè di un modello processuale che vale per tutti i procedimenti contenziosi che hanno appunto ad oggetto i diritti della persona, dei minori e della famiglia, verso il passaggio (in atto slittato al 17.10.2026) di tutte le relative controversie ad un giudice unitario, che dovrà pertanto essere altamente specializzato.

In funzione di ciò, in quel Tribunale è stata adottata una misura organizzativa nel senso di una maggiore specializzazione che ha già avuto ricadute positive.

Infatti, già dal primo anno in cui è stata adottata la cennata variazione, le controversie in materia di famiglia, stato e capacità delle persone hanno visto una costante diminuzione sia delle pendenze finali - passate dalle 1.067 del 2023 alle 796 del 2024 e alle 520 del 2025 (complessivamente -51,2%) - sia dell'arretrato ultratriennale che è stato di 184 procedimenti nel 2023, di 141 nel 2024 e di 137 nel 2025 (complessivamente - 25,5%); inoltre, si apprezza il superiore numero che indica le pendenze complessive fino al 2022, anche nell'ottica degli obiettivi del PNRR.

L'apposita sezione della Corte di Appello ha segnalato la significativa sopravvenienza dei reclami avverso i provvedimenti temporanei e urgenti emessi sia dal Tribunale per i minorenni, sia dai Tribunali ordinari (art. 473 – bis.24 c.p.c.).

E invero, l'introduzione del detto reclamo, con un termine di decisione di 60 giorni e facoltà istruttorie, ha aumentato il carico di lavoro e l'urgenza decisionale.

A ciò si aggiunge l'ampliamento della reclamabilità a tutti i provvedimenti interinali in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento dei figli minori, novità che ha concentrato sulla Corte un contenzioso incidentale che richiede decisioni rapide e approfondite.

Come nel periodo precedente, anche quest'anno si è avuta una diminuzione nella pendenza dei procedimenti civili: al 30 giugno 2024 ne pendevano 462, contro 296 del periodo in esame.

Volontaria Giurisdizione

Con particolare riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato la sempre più ampia applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, istituto che, per la sua versatilità e per la sua minore ingerenza sulla capacità delle persone, ben si presta alla migliore tutela delle persone con fragilità; e infatti vengono sovente rigettate domande di interdizione, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'eventuale nomina, per l'appunto, di un amministratore di sostegno.

La diffusa utilizzazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno ha, peraltro, aumentato il carico di lavoro in capo al giudice tutelare, chiamato ad individuare, caso per caso, in capo ad ogni amministrato, la tutela più consona.

Le sopravvenienze relative alla macroarea tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno sono state, nel periodo in esame, pari a 960 procedimenti (in diminuzione rispetto a quelle del periodo precedente, pari a 2.221), le definizioni sono state 1.133 (contro 2.370 del periodo precedente), e la pendenza finale è pari a 8.032 procedimenti (era di 8.205 procedimenti al 30 giugno 2024).

Va precisato, peraltro, che in materia di tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno il rilevante numero di procedure ancora aperte è dovuto alla peculiare natura dei detti procedimenti, la cui definizione è necessariamente condizionata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena, revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Il Presidente del Tribunale di Siracusa ha evidenziato che il numero delle tutele aperte nel periodo in esame è stato di 65 (a fronte delle n. 36 tutele aperte nell'anno precedente), quello delle tutele chiuse nello stesso periodo è stato di 77 (contro le n. 58 dell'anno precedente), i procedimenti di curatela sono 6, i procedimenti di amministrazione di sostegno 1.675, il numero dei provvedimenti di qualsiasi natura emessi dai giudici tutelari è stato di 1.293.

Le tutele pendenti al 30 giugno 2025 sono 948 (rispetto alle 907 dell'anno scorso).

Nel periodo in considerazione è stato mantenuto il turno settimanale di reperibilità dei magistrati per la convalida dei T.S.O. (trattamenti sanitari obbligatori) nella giornata di sabato e nei festivi.

Presso il Tribunale di Ragusa è sensibilmente aumentato il numero dei procedimenti sopravvenuti nel settore della volontaria giurisdizione (1.242 procedimenti, rispetto ai 952 del periodo precedente) ma, stante l'elevato numero delle definizioni (1.240), la pendenza finale si è mantenuta stabile (398 pendenti finali rispetto a 396 pendenti iniziali).

Presso il Tribunale di Caltagirone i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia risultano definiti in numero maggiore rispetto a quello dei sopravvenuti.

Controversie relative allo status dei migranti

Anche per il periodo in esame va confermata la rilevanza che nel distretto ha assunto il fenomeno della migrazione di esseri umani dai paesi dell'Africa e del Medio Oriente.

Presso il Tribunale di Catania, la sezione specializzata che si occupa del settore "immigrazione e protezione internazionale" fronteggia un impegnativo carico di affari, ormai datato ed effetto del notevole afflusso di sopravvenienze degli anni passati che, dopo un periodo decrescente, negli ultimi due anni, è ripreso a salire ai ritmi del periodo 2017-2019: n. 1.220 sopravvenienze nel periodo 2022 - 2023, n. 1.784 sopravvenienze nel periodo 2023 - 2024, e ben n. 3.054 nel periodo oggetto della presente analisi contro le 811 del periodo 2021 - 2022, le 798 del periodo 2020 - 2021, le 656 del periodo 2019 - 2020. Dato, questo, che costituisce una crescita di sopravvenienze rispetto all'anno precedente del 71%.

Con l'aumento delle sopravvenienze (come detto n. 3.054) si giustifica l'incremento delle "pendenze" al 30 giugno 2025: n. 5.853 (contro i 4.755 iniziali), con una percentuale di aumento delle pendenze del 23,09%.

Tuttavia, va segnalato che nel periodo in esame si è registrato un aumento delle definizioni, effetto della previsione tabellare di giudici assegnati in via esclusiva al settore immigrazione che hanno potuto operare unitamente a due giudici applicati (un magistrato in applicazione extra-distrettuale ai sensi dell'art. 18 ter del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 e un magistrato applicato ex art. 23 bis, comma 5, legge n.56/2024 per il raggiungimento degli obiettivi PNRR).

I dati relativi al fenomeno sono riassunti nella tabella sottostante.

Tabella F:

Protezione Internazionale	Periodo	Totale
Pendenti	al 30.06. 2024	4.755
Sopravvenuti	dall'1.7. 2024 al 30.6.2025	3.054
Definiti	dall'1.7. 2024 al 30.6.2025	1.956
Pendenti	al 30.06. 2025	5.853

Si dà atto che dal 6 aprile 2019 la sezione si avvale del supporto di ricercatori EASO e ora di ricercatori EUAA (nel 2019 il CSM e il Ministero della Giustizia hanno richiesto il supporto di EASO nell'affrontare l'arretrato relativo ai procedimenti di protezione internazionale pendenti innanzi alle Sezioni specializzate). La risorsa è risultata assai valida ai fini di un miglior smaltimento dell'arretrato, e ciò avendo i Research Officers fornito un ottimo supporto nell'attività di raccolta, analisi dei dati ed informazioni sui Paesi di Origine (COI) e da ultimo nella formazione dei funzionari UPP.

La sezione della Corte di Appello che si occupa della materia, partendo da una pendenza iniziale di 46 procedimenti, e con una sopravvenienza quasi nulla (4 procedimenti), ne ha definiti 46, portando il contenzioso pendente a un livello puramente residuale di 3 soli procedimenti. Questo risultato segna il completamento di un percorso pluriennale di smaltimento di un arretrato imponente, raggiunto grazie a metodologie innovative quali l'organizzazione di udienze tematiche, il supporto strategico degli Addetti all'Ufficio per il Processo (AUPP) per l'aggiornamento delle COI (Country of Origin Information) e la predisposizione di bozze di provvedimenti, nonché il ricorso alla trattazione cartolare, la cui efficacia era già stata saggiata nel periodo emergenziale.

Tuttavia, tali risultati potrebbero essere messi a rischio dalla recente riforma di cui all'art. 16 del D.L. 145/2024, convertito con L. 187/2024, con cui il legislatore ha modificato la disciplina relativa alla competenza per la convalida dei trattenimenti dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. La riforma ha trasferito tale competenza dalle sezioni specializzate dei Tribunali ordinari alle Corti d'appello in composizione monocratica. Inoltre, con la citata normativa (decreto-legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187/2024), è stata attribuita alla

Corte d'appello la competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del Tribunale che negano la sospensione del rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale. Mentre il secondo profilo, nel periodo in esame, non ha ancora inciso significativamente sul carico della sezione, diversa è la refluenza del primo profilo e ciò, non tanto per il dato numerico, quanto per le conseguenze organizzative che comporta (necessità di predisposizione di turni di reperibilità per le convalide).

Cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie

Presso il Tribunale di Catania si registra in materia un aumento della sopravvenienza e una sostanziale stabilità della pendenza.

Viene infatti segnalato che, se al 30 giugno 2024 la pendenza era pari a 8.895 procedimenti, di cui 2.831 in materia di lavoro (1.449 in materia di pubblico impiego), 3.223 in materia previdenziale e assistenziale e 2.841 procedimenti speciali a cognizione sommaria o cautelare (ivi compresi i c.d. rito Fornero), al 30 giugno 2025, dall'analisi del dato sezionale, risultano pendenti 8.919 procedimenti (n. 8.880 secondo i dati statistici della Corte di appello); tra questi, 3.035 in materia di lavoro (di cui 1.824 in materia di pubblico impiego), 3.023 in materia previdenziale e assistenziale, 2.861 procedimenti speciali a cognizione sommaria o cautelare ivi compresi i c.d. "Rito Fornero" e i nuovi procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti con domanda di reintegrazione ex art. 441 bis c.p.c.

Quanto alle sopravvenienze, nel periodo in esame sono stati iscritti 12.656 procedimenti (nel periodo precedente erano 12.219); elevato è quindi il trend delle nuove iscrizioni rispetto ai già onerosi livelli degli anni precedenti e costante è il numero delle controversie sopravvenute nella materia del lavoro in senso stretto (3.035 procedimenti, di cui 1.824 in materia di pubblico impiego, a fronte di 2.601 del periodo precedente, di cui 1.366 in materia di pubblico impiego).

Sono stati definiti 12.479 procedimenti, a fronte delle 14.034 definizioni del periodo precedente, nonostante le carenze di organico della sezione, dato da ritenere comunque positivo, in quanto in linea con le sopravvenienze e tale, quanto meno, da non vanificare il faticoso lavoro svolto di eliminazione dell'arretrato.

Nel riferire sui buoni risultati ottenuti nell'anno giudiziario in esame, il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania ha sottolineato come essi conseguano all'ormai consolidata organizzazione delle udienze di sezione, già trattate prevalentemente in modalità cartolare anche prima dell'entrata in vigore del disposto di cui all'art.127 ter c.p.c., salva la necessità o l'utilità di una loro trattazione in presenza e con fissazione per fasce orarie dei procedimenti in prima udienza, onde procedere ad esperire il tentativo di conciliazione della causa (c.d. udienza filtro), come da "buona prassi" sezionale, già segnalata al C.S.M. per l'inserimento nel Progetto Buone Prassi.

Più in particolare, tale prassi consiste, nelle cause di lavoro privato, nella fissazione di una prima udienza (c.d. filtro) entro due o tre mesi dalla data di deposito del ricorso introduttivo, al fine di consentire nell'immediatezza l'instaurazione del contraddittorio processuale e l'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale.

I tempi di deposito delle sentenze e delle ordinanze sono stati rispettati.

Ancora numerosissimi sono stati i procedimenti cautelari e i c.d. rito Fornero sopravvenuti e definiti nel periodo, oltre che i decreti ingiuntivi, questi ultimi pari a 1.723 (erano stati 1.789 nel periodo precedente) e in aumento sono le controversie di natura assistenziale, afferenti prestazioni di sostegno del reddito e di accertamento negativo del debito a fronte delle attività di recupero di assunti indebiti sia previdenziali e assistenziali da parte dell'Istituto previdenziale.

Il numero dei procedimenti ultraquinquennali è stato progressivamente ridotto fino al suo azzeramento.

Presso il Tribunale di Siracusa, alla data del 30 giugno 2025, erano pendenti 5.236 procedimenti contenziosi, a fronte dei n. 4.610 pendenti alla data del 30 giugno 2024, quindi in incremento rispetto all'anno precedente.

Nel periodo in considerazione ne sono sopravvenuti in totale n. 4.472 (quindi, in leggera diminuzione rispetto ai 4.496 dell'anno precedente) e ne sono stati eliminati in totale n. 3.852 (a fronte di n. 3.834 dell'anno precedente).

I procedimenti ultratriennali pendenti al 30 giugno 2025 sono complessivamente n. 3, di cui uno iscritto nel 2017 e due iscritti nel 2019 (erano 547 nel periodo precedente), con un significativo abbattimento dell'arretrato.

A Ragusa si conferma il trend in aumento delle sopravvenienze nei procedimenti di lavoro, con 1.390 procedimenti sopravvenuti rispetto ai 1.170 del precedente periodo (e agli 872 del 2023 e ai 793 del 2022), registrando un incremento del 15,68 % su base annua, che diventa del 42,9% rispetto al 2022.

Diversamente, le sopravvenienze in materia di previdenza sono rimaste sostanzialmente stabili (783 del 2025 rispetto alle 778 del 2024).

La pendenza finale è leggermente aumentata nel settore del lavoro (pendenti 1.615, rispetto ai 1.510 iniziali) mentre è diminuita in quello della previdenza e assistenza (pendenti 1.926 procedimenti, rispetto ai pendenti iniziali 2.228, con una diminuzione del -13,55%).

Sia per le controversie di lavoro che per quelle di previdenza, si apprezza una riduzione dell'arretrato ultratriennale e di quello ultraquinquennale.

Presso il Tribunale di Caltagirone la pendenza è rimasta stabile per i procedimenti di lavoro (passati da 825 a 830, con un numero di procedimenti definiti pressoché uguale a quello delle definizioni) mentre è diminuita per i procedimenti di previdenza e assistenza (da 1.191 a 914).

Quanto alla Sezione Lavoro e Previdenza della Corte di appello, dal suo Presidente è stato rappresentato il positivo impatto che le riforme hanno avuto sull'organizzazione del lavoro e, in particolare, sulla formazione dei ruoli d'udienza, con la trattazione delle cause in modalità cartolare, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ad eccezione di quelle poche cause per le quali i difensori richiedano la trattazione orale o siano destinate all'escussione di testimoni.

Anche qui i dati sono assolutamente soddisfacenti, nonostante la scopertura di uno dei sei posti di consigliere in organico, in quanto la pendenza finale è diminuita da 2.280 procedimenti a 1.909, pur con una sopravvenienza di 926 procedimenti e grazie alla definizione di 1.297 cause (il 94,1% delle quali con sentenza).

Sezione Specializzata Imprese -Diritto e processo societario

Proprietà industriale e intellettuale-Sezione commerciale

Le controversie trattate dalla sezione specializzata diritto impresa presso il Tribunale di Catania possono ricondursi a tre grandi aree:

- le controversie in tema di diritto industriale e diritto di autore;
- le controversie relative al diritto antitrust e quelle in materia societaria;
- un'ulteriore più limitata area con una competenza, ancor più disomogenea, in tema di contratti di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, ferme le norme in tema di riparto di giurisdizione.

A fronte dei sopravvenuti 210 procedimenti, il numero delle sentenze collegiali emesse nel periodo in esame è stato pari a 72; ammontano a 186 i procedimenti c.d. altrimenti definiti (di cui 24 cancellati); i provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi sono stati 25.

La pendenza finale è rimasta stabile, passando dai 411 procedimenti pendenti all'inizio del periodo a 419 al 30 giugno 2025, nonostante la parziale scopertura dell'organico.

Presso la sezione competente della Corte di appello il dato del contenzioso in materia di proprietà industriale evidenzia che, a fronte della pendenza di 62 cause al 30 giugno 2024, sono sopravvenute 59 nuove cause (ben più numerose dei 25 procedimenti sopravvenuti nel periodo precedente), ne sono state esaurite 46 e le pendenze finali al 30 giugno 2025 si sono così attestate a 81 procedimenti.

Quanto al contenzioso civile ordinario esistente presso la sezione commerciale del Tribunale di Catania, a fronte dei sopravvenuti 1.224 procedimenti le definizioni sono state 1.686 (di cui 824 con sentenza), cosicché si è avuta, come già nel periodo precedente, una diminuzione delle relative pendenze, passate dai 3.617 procedimenti all'inizio del periodo in esame a 3.137 procedimenti pendenti al 30 giugno 2025.

Sempre rilevante è anche il carico relativo ai procedimenti monitori: 2.916 sono stati i procedimenti sopravvenuti e le definizioni sono state pari a 2.575; le pendenze hanno subito un significativo aumento, passando dai 328 procedimenti pendenti alla fine del periodo precedente ai 671 pendenti alla data del 30 giugno 2025.

Il Presidente del Tribunale di Ragusa ha riferito che il contenzioso bancario, comprensivo delle cause aventi ad oggetto mutui erogati da società finanziarie, rappresenta anche per il periodo in esame una buona fetta del contenzioso ordinario, ossia poco più del 9% delle pendenze totali (326 procedimenti su 3.506), soprattutto in ragione del fatto che nel territorio di competenza ha la propria sede centrale un importante istituto bancario; ciò ha evidentemente ricadute anche nelle procedure esecutive, ove trovano ingresso con le opposizioni all'esecuzione sulle questioni del superamento del limite di finanziabilità dei mutui e di violazione della normativa antitrust, e in particolare dell'art.2 della legge n.287 del 1990 sui contratti di fideiussione; per l'importanza di tale contenzioso sul rendimento complessivo del settore civile è stato costituito un apposito "gruppo UPP bancario" destinato allo studio e alla redazione di bozze di provvedimenti in materia.

Fallimento e procedure concorsuali

Presso il Tribunale di Catania non si registrano più dichiarazioni di fallimento (erano state 2 nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024), mentre le dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale sono passate dalle 222 del periodo precedente alle attuali 219.

Non vengono segnalate particolari criticità nell'applicazione del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, con cui è stata introdotta, in sostituzione della disciplina del fallimento, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in uno all'adozione di nuovi strumenti di gestione delle crisi non irreversibili.

Il Tribunale di Catania evidenzia, però, il notevole impegno della IV Sezione Civile nello studio e nell'approfondimento dei nuovi istituti, essendo stati - tra l'altro - introdotti molti strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale e volti ad anticipare l'emersione della crisi d'impresa.

In particolare, nel corso dell'anno, quel Tribunale si è trovato ad affrontare la delicata questione delle liquidazioni giudiziali di gruppo, essendo stata aperta una procedura che ha coinvolto ben 17 società, con tutte le problematiche connesse sia alla loro gestione telematica sia al profilo giuridico, trattandosi di un istituto nuovo e, allo stato, unico caso in Italia.

Con la chiusura di ben 316 tra liquidazioni giudiziali e fallimenti (in aumento rispetto ai 301 del periodo precedente) la pendenza si è attestata a 1.499 tra fallimenti e liquidazioni giudiziali, in leggero aumento rispetto al dato precedente (1.464).

Com'è noto, del resto, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'ufficio che procede. E invero, anche prescindendo dal fatto che i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati, non sempre svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dall'interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza delle procedure fallimentari ultraquinquennali (751 su 978, pari a circa il 77% delle procedure complessivamente pendenti).

A Siracusa, alla data del 30 giugno 2025, erano pendenti 376 procedure fallimentari ovvero liquidazioni giudiziali (a fronte delle 429 dell'anno precedente), 19 istanze di liquidazione giudiziale, 2 concordati preventivi (altri 27 concordati preventivi erano e sono in fase di esecuzione post omologa) e 51 procedimenti da sovraindebitamento. Anche nel periodo in esame il dato numerico è in riduzione rispetto agli anni precedenti. Le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni sono in costante e significativa diminuzione, atteso che sono passate da 350 al 30 giugno 2022 a 316 al 30 giugno 2023, 265 al 30 giugno 2024 e 76 al 30 giugno 2025.

Il Presidente del Tribunale di Ragusa, al fine di affrontare il sempre più crescente numero di iscrizioni di procedure da sovraindebitamento, ha previsto la costituzione di un nuovo collegio - composto da Giudici delegati ai fallimenti e da Giudici delle esecuzioni immobiliari e mobiliari - denominato "Collegio D" relativo alla c.d. nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previste dal CCII.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone riferisce che, successivamente all'entrata in vigore del richiamato Codice, si è constatato un aumento dei ricorsi per liquidazione giudiziale e un maggiore ricorso agli strumenti di risoluzione della crisi, come liquidazione controllata e ristrutturazione dei debiti, ma, come dato critico, segnala che solo raramente le istanze di liquidazione giudiziale vengono proposte da enti pubblici, pur a fronte di debiti erariali di rilevante importo, che vengono poi accertati a seguito delle indagini officiose, con ciò venendo frustrata la ratio dell'intervento legislativo, finalizzato ad una tempestiva emersione della situazione di crisi.

Presso il predetto Tribunale le procedure fallimentari pendenti sono diminuite da 109 a 91, essendone state definite 18. Alla data del 30 giugno 2025, risultano pendenti 40 procedimenti relativi alla fase esecutiva di liquidazione giudiziale.

Il Presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Appello segnala che si mantiene elevato il numero dei procedimenti sopravvenuti concernenti la liquidazione giudiziale e in materia di crisi d'impresa (62 sopravvenuti nel periodo con una pendenza al 30 giugno 2025 di 39 procedimenti).

Sfratti e locazioni

La generale crisi economica aveva comportato fin dagli anni passati un'esponenziale crescita dei giudizi di sfratto per morosità, sia per le unità immobiliari ad uso abitativo che per quelle con destinazione commerciale, e la situazione non accenna ancora a diminuire.

I dati statistici relativi all'anno giudiziario in esame segnalano, per il Tribunale di Catania, la sostanziale consistenza dei flussi in entrata e, al contempo, una sostanziale corrispondente capacità definitoria da parte dei giudici della sezione cui la materia è tabellarmente assegnata.

I procedimenti per convalida di sfratto iscritti a ruolo nel periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono stati 1.055 (erano stati 1.119 nel precedente periodo), quelli definiti 1.065 (1.096 in precedenza); la pendenza iniziale era di 158 procedimenti e quella finale, al 30 giugno 2025, si è attestata a 137.

Il Presidente della sezione assegnataria riferisce, in ordine alla specifiche criticità della materia, che le relative udienze sono di difficile organizzazione e gestione a causa della natura stessa del procedimento, della frequente comparizione personale dell'intimato e dell'assai ricorrente richiesta, da parte dell'intimante, dell'emissione, oltre che dell'ordinanza di convalida, del previsto contestuale decreto d'ingiunzione, per il quale è necessario provvedere in udienza; e tale difficoltà non è risolvibile con il ricorso alla c.d. trattazione cartolare della causa, stante il diritto dell'intimato di comparire personalmente in udienza.

È ancora in costante aumento il ricorso al procedimento cautelare, spesso *ante causam*, nelle cause di comodato e di affitto di azienda, entrambe soggette al c.d. rito locatizio.

Anche il Tribunale di Ragusa ha evidenziato, in relazione alle controversie in materia di locazioni e di sfratti, una sostanziale consistenza dei flussi in entrata (367 come lo scorso periodo) e, al contempo, una sostanziale corrispondente capacità definitoria da parte dei giudici civili cui la materia è tabellarmente assegnata (354 a fronte di 352 procedimenti definiti nel periodo precedente).

I Presidenti degli altri Tribunali non hanno riferito nulla di specifico in materia.

Responsabilità medica

Presso il Tribunale di Catania i dati statistici relativi agli accertamenti tecnici preventivi per fini conciliativi (art. 696 *bis* c.p.c.) indicano, nell'anno giudiziario in esame, una pendenza iniziale di 51 procedimenti, una sopravvenienza, peraltro in sensibile aumento, di 75 procedimenti (ne erano sopravvenuti 52 nel precedente periodo), la definizione di 53 procedimenti (ne erano stati definiti 42 in precedenza) e una pendenza finale di 78 procedimenti.

Il Presidente di quel Tribunale rappresenta che le difficoltà di gestione dei procedimenti in esame derivano ancora dalla mancata risoluzione di tutte le questioni connesse alla c.d. legge Gelli-Bianco (*rectius*, legge n.24 del 2017): la responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata, i limiti all'azione di rivalsa del danneggiato nei confronti del medico; l'obbligo di assicurazione delle strutture mediche pubbliche e private e dei medici liberi professionisti.

È stata definitivamente riconosciuta, a seguito del D.M. 1° marzo 2024 n.232, l'esperibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. Il recente nuovo orientamento della sezione tendente ad "aprire" il procedimento, ove richiesto dalle parti, a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dalla vicenda di *malpractice* (struttura sanitaria, medici, compagnia di assicurazione), all'evidente fine di estendere utilmente l'accertamento giudiziale, comporterà verosimilmente la dilazione dei tempi di pendenza del procedimento sul ruolo.

I tempi del procedimento conciliativo sono assai condizionati dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e, con esso, dal reperimento di adeguate figure professionali mediche dotate della competenza specifica inerente al caso concreto che possano comporre il previsto collegio.

Un'altra criticità è indotta dalla previsione del procedimento semplificato di cognizione quale rito di riferimento per l'introduzione della domanda di merito che è destinata a confrontarsi con i consistenti carichi di ruolo dei giudici della sezione, contemporaneamente designati per la trattazione di non minore rilevanza di quelle c.d. di colpa medica.

Il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato che è definitivamente naufragato il tentativo di portare a compimento il protocollo con il Consiglio dell'Ordine dei medici della Provincia di Catania destinato ad estendere la platea dei CTU con l'effettivo riscontro delle relative competenze professionali.

I Presidenti degli altri Tribunali non hanno evidenziato nulla di specifico nella materia.

Esecuzione mobiliare e immobiliare

Per quanto riguarda il Tribunale di Catania è stata rilevata la pendenza, al 30 giugno 2025, di 3.532 procedure esecutive immobiliari (in diminuzione rispetto alle 3.737 pendenti alla data del 1° luglio 2024) e la definizione di 1.253, a fronte di 900 sopravvenuti, nonché la pendenza di 3.814 procedure esecutive mobiliari (rispetto alle 3.163 pendenti alla data del 1° luglio 2024) e la definizione di 4.135 procedimenti, a fronte di 4.770 sopravvenuti.

Viene pure segnalata la pendenza di 510 procedure concorsuali regolate dal d.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con un incremento della pendenza di 255 procedimenti (al 1° luglio 2024 ne erano pendenti 255), e la complessiva definizione di 129 procedimenti, a fronte dei 384 sopravvenuti.

Permane un significativo numero di pendenze relative a procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 2012.

Presso il Tribunale di Siracusa al 30 giugno 2025 risultavano diminuite a 1.388 le procedure di esecuzione immobiliare pendenti, a fronte delle 2.190 dello scorso anno; le procedure definite nel periodo sono state 742, a fronte delle 690 del precedente periodo; le sopravvenienze sono state in numero di 443, a fronte delle precedenti 406.

Quanto alle procedure di esecuzione mobiliare, alla stessa data ne erano pendenti 1.568, a fronte delle 1.522 pendenti lo scorso anno; le procedure definite nel periodo sono state 2.354, a fronte delle 1.842 del precedente periodo; le sopravvenienze in numero di 2.298 a fronte delle precedenti 1.917.

Presso il Tribunale di Ragusa, a fronte di una pendenza iniziale complessivamente pari a 2.222 nel 2024, risulta una pendenza finale complessiva di 2.165 al 30 giugno 2025, nonostante l'accentuato aumento delle sopravvenienze, che sono state in numero di 2.021 (erano 1.779 l'anno precedente); c'è stato altresì un significativo incremento delle definizioni nel periodo pari a 2.178 procedimenti (nel periodo precedente erano state 1.886); le maggiori sopravvenienze hanno interessato i procedimenti di esecuzioni mobiliari passati da 1.446 del 2024 a 1.656 del 2025 (+ 12,7%, percentuale che si innalza però al 25,8%, rispetto al 2023 in cui sono stati 1.228).

Il Presidente del Tribunale di Ragusa ha segnalato una diminuzione delle pendenze ultra-triennali e ultra-quinquennali delle esecuzioni immobiliari, passate, rispettivamente da 554 del 2024 a 532 del 2025 (-4%) e da 382 a 359 (-6%), mentre, per i procedimenti di esecuzione mobiliare, ha indicato un significativo aumento delle procedure ultratriennali del 48,9% (si è passati da 49 del 2024 a 96 del 2025); quelle ultraquinquennali, si sono invece ridotte di una sola unità passando da 33 a 32.

Anche per il periodo in esame, presso il Tribunale di Caltagirone sono stati raggiunti risultati positivi nel campo delle esecuzioni immobiliari (da 846 procedimenti pendenti nel periodo precedente a 821 attuali), mentre per le esecuzioni mobiliari c'è stato un significativo incremento delle pendenze (i procedimenti pendenti si attestano a 351 rispetto ai 229 del periodo precedente), anche in ragione del numero elevato di sopravvenienze pari a 474.

PARTE TERZA

LA GIUSTIZIA PENALE

CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO PENALE

Valutazione generale dei recenti interventi riformatori e dell'impatto sugli uffici

Va anzitutto confermato che le conclamate finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale vengono talora perseguite a scapito delle esigenze di sicurezza pubblica, come nel caso dell'estensione della perseguibilità a querela di parte per reati molto diffusi (quali il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede), per di più "scaricando" sulla vittima del reato il rischio di possibili pressioni intimidatorie provenienti da contesti malavitosi, ovvero in oblio delle attuali risorse dell'amministrazione della giustizia, come nel caso dell'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio d'impugnazione.

È generalmente indicato come farraginoso il meccanismo di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, tale da determinare piuttosto la dilatazione e, in relazione alle attuali carenze degli organismi esterni coinvolti nella procedura, anche l'incertezza dei tempi di definizione (quantomeno) del processo di cognizione, con effetti all'evidenza contrari alla ratio della riforma.

Risultano, per l'intero distretto, 49 casi di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi.

Timido appare, inoltre, l'intervento riformatore sulla limitazione dell'impugnazione in appello.

Piuttosto, come già prospettato in passato nelle relazioni d'inaugurazione dell'anno giudiziario, dovrebbe essere maggiormente approfondito il tema della compatibilità tra l'adottato rito accusatorio e un processo penale strutturato sull'ampio mantenimento dei "tre gradi di giudizio".

Per quanto riguarda una generale valutazione dei recenti interventi riformatori, gli uffici giudicanti di primo grado hanno variamente valutato gli istituti introdotti ex novo o modificati, con riferimento all'ampliamento del numero dei reati perseguibili a querela e alla codificazione della remissione tacita di querela, alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla scelta dei riti alternativi.

Particolare attenzione viene prestata all'istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova, anche in relazione al rinnovato tema della "giustizia riparativa".

L'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Catania ha messo in evidenza che:

- a) non risultano particolarmente rilevanti gli effetti degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto;
- b) l'applicazione, da parte del pubblico ministero, della nuova regola processuale che impone di richiedere l'archiviazione "quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca", pur in assenza di specifici dati statistici, ha trovato sicuro riscontro nel rilevante numero di decreti di archiviazione emessi ai sensi dell'art. 409 c.p.p.;
- c) ancora limitata è l'incidenza delle richieste di applicazione di pene sostitutive ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981, come previsto dall'art. 545 bis c.p.p.;
- d) non sono stati registrati casi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per questione di competenza;
- e) assai limitato è il numero delle archiviazioni per prescrizione.

Le sezioni penali d'appello valutano come positive, nel senso della contrazione dei tempi di definizione dei processi:

- a) l'estensione dei casi di applicabilità del rito della camera di consiglio, che nella riforma è anzi divenuta, dopo l'esperienza maturata durante e per fronteggiare l'emergenza pandemica, la regola del giudizio d'appello;
- b) in termini di effetto deflattivo, la previsione di una riduzione, in sede d'esecuzione, della pena inflitta in primo grado all'esito del giudizio abbreviato qualora non venga proposto appello;
- c) l'estensione dell'istituto del concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi d'appello.

Preoccupazione continua ad essere espressa con riferimento al già richiamato meccanismo di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art.

344 bis c.p.p., e ciò anche a causa degli effetti ablativi “incrociati” di tale istituto (per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, sempre più presenti sui ruoli d’udienza) e della prescrizione estintiva per i reati commessi anteriormente a tale data.

Scarsa incidenza in appello ha l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p.

Sono stati definiti in Corte con la prescrizione 1701 procedimenti su un totale di 5.798 procedimenti e, quindi, nella misura percentuale del 29,3%.

Va invece positivamente valutata la modifica apportata al primo comma dell’art. 408 c.p.p.

Nel distretto di Catania, nel periodo in esame, il tempo medio intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e l’iscrizione del processo in appello è stato pari a 201 giorni, e quello medio di definizione del processo in appello è variato da anni 0,38 presso la sezione per minorenni ad anni 1,39 presso le sezioni di assise fino ad anni 2,89 presso le sezioni ordinarie.

Il tempo medio di trasmissione del processo dalla Corte d’appello alla Corte di Cassazione è stato pari a 119 giorni nell’anno 2024, per scendere a (soli) 52 giorni nel primo semestre dell’anno in corso.

UFFICI GIUDICANTI

Corte di appello

Vari fattori, anche risalenti nel tempo e non esclusivamente riconducibili al recente fenomeno pandemico, hanno purtroppo influito, presso la Corte d’appello, sull’andamento del settore penale, che così, nell’ultimo decennio, ha fatto registrare un progressivo aumento delle pendenze.

L’impegno di presidenti di sezione e consiglieri della Corte e la sapiente utilizzazione dei rafforzati “uffici per il processo” hanno da ultimo consentito di contenere la considerevole pendenza del carico, che nell’intero settore risulta significativamente diminuita alla fine del periodo di riferimento (13.725 procedimenti pendenti al 30 giugno 2025, rispetto ai 14.925 pendenti al 30 giugno 2024).

Più specificamente, presso le tre sezioni penali ordinarie della Corte sono sopravvenuti 4.582 procedimenti nel periodo in esame (rispetto a n.

4.064 procedimenti sopravvenuti nel periodo precedente), e ne sono stati definiti 5.798 (nel periodo immediatamente precedente erano stati definiti 5.838 procedimenti), con una pendenza finale di 13.641 procedimenti al 30 giugno 2025, rispetto ai 14.857 al 30 giugno 2024.

L'indice di ricambio dei procedimenti penali ordinari si è così attestato in Corte al 126,5% e quello di smaltimento al 29,8%; la durata prognostica è pari a 859 giorni (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

L'inadeguatezza dell'organico, le sue ormai croniche scoperture e le carenze delle strutture logistiche catanesi comportano la necessità della continua ricerca di un precario equilibrio tra le sopravvenienze degli affari e le potenzialità definitorie del settore, mentre, a risorse attuali, resta difficilmente praticabile l'obiettivo di aggredire decisamente l'arretrato patologico.

E, anche a causa delle carenze di organico (parimenti) relative al settore civile, non appare possibile il trasferimento di risorse da quest'ultimo settore a quello penale.

La pendenza finale presso la sezione specializzata per i minorenni è aumentata da 38 procedimenti al 30 giugno 2024 a 49 procedimenti al 30 giugno 2025; pure in crescita è la pendenza presso le sezioni di Corte di assise di appello, passata da 30 procedimenti al 30 giugno 2024 a 35 procedimenti al 30 giugno 2025.

Tribunale di Catania

Nell'anno di riferimento l'organico dei magistrati della sezione (Presidente G.I.P., Presidente aggiunto G.I.P. e 17 giudici) ha registrato la scopertura di due unità in organico.

In riduzione il numero dei procedimenti sopravvenuti contro ignoti (15.511 rispetto ai 18.846 del periodo precedente), esauriti totalmente nonostante le difficoltà tecniche e il dilatamento dei tempi di lavorazione connessi all'adozione dell'Applicativo per il Processo Penale (APP) per la gestione informatizzata delle richieste di archiviazione dei procedimenti contro noti e ignoti, difficoltà che hanno imposto al Presidente del Tribunale di estendere, con decreto del 27 giugno 25, il regime del doppio binario per il deposito degli atti penali ai provvedimenti di archiviazione fino al 31 dicembre 2025.

Nel periodo di riferimento le sopravvenienze dei procedimenti contro noti (9.915), sebbene in aumento rispetto al periodo precedente, sono state quasi del tutto esaurite essendo stati definiti 9.811 procedimenti.

In diminuzione rispetto al periodo precedente – a causa dell’organico ridotto – le sentenze emesse (1.319 contro 1.725), di cui ben 659 (a fronte delle precedenti 771) all’esito di giudizio abbreviato: dato significativo considerata la particolare complessità della maggior parte dei procedimenti definiti con tale rito, dei quali ben 13 (con più di quindici imputati) intervenuti nel periodo di riferimento: in particolare, si segnala l’aumento da 52 a 63 dei procedimenti sopravvenuti con un numero di imputati da 11 a 30 e l’aumento da 18 a 22 di quelli con oltre 30 imputati.

Il numero delle intercettazioni telefoniche e ambientali ha subito una riduzione rispetto al periodo precedente (9.183 rispetto a 10.950). Si mantiene elevato il numero dei provvedimenti attinenti alle misure cautelari personali (1355 rispetto a 1360 del precedente periodo) e reali (436 a fronte delle precedenti 413).

In diminuzione la sopravvenienza dei procedimenti per reati collegati al fenomeno dell’immigrazione clandestina (da 5 a 4) e per il delitto di riduzione in schiavitù (da 34 a 2), mentre si registra un costante aumento dei procedimenti relativi al c.d. codice rosso (408 procedimenti per atti persecutori rispetto ai 382 del periodo precedente; 732 procedimenti per maltrattamenti rispetto ai 696 del periodo precedente; in lieve calo, invece, i delitti di violenza sessuale (102 rispetto ai precedenti 113).

Nel settore dibattimentale l’analisi dei flussi dei procedimenti di competenza del Tribunale collegiale oggetto di rilevazione statistica evidenzia rispetto al periodo precedente un decremento della pendenza (da 1.492 a 1.407 procedimenti), a fronte sia della diminuzione delle sopravvenienze (380 anziché 501), sia dell’aumento del numero di definizioni (465 anziché 393).

Si registra nello stesso periodo in esame un significativo decremento sia delle pendenze dei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico (da 14.767 a 14.067, a fronte di un minor numero di sopravvenienze e di procedimenti definiti (rispettivamente, 6.370 anziché 7.911 e 7.070 anziché 8.362).

Va ancora una volta registrato il limitato ricorso ai riti alternativi, con ricadute inevitabili sui tempi di definizione dei processi (il 50% circa dei procedimenti a trattazione monocratica e ben 283 procedimenti di competenza del Tribunale collegiale ha una durata superiore ai due anni) e sul connesso rischio di maturazione (per i fatti anteriori al 1/1/2020) dei termini di prescrizione già nel giudizio di appello.

Stabile può definirsi l'andamento della giurisdizione presso le due sezioni attive di Corte d'assise.

Il carico di lavoro, particolarmente delicato per la natura e la complessità dei procedimenti trattati, spesso con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale, nel periodo in esame è risultato caratterizzato da 9 procedimenti sopravvenuti.

Alla data del 30/6/2024 i procedimenti pendenti presso la prima Sezione sono 10. Sono stati definiti nel periodo 7 procedimenti.

Sono state celebrate 52 udienze dibattimentali e 35 udienze camerali.

Alla medesima data risultano pervenuti alla quarta Sezione 6 procedimenti, ne sono stati definiti 11, mentre la pendenza pregressa di 18 procedimenti è stata ridotta a 13.

Sono state celebrate 59 udienze dibattimentali e 25 camerali.

Permangono le difficoltà di reperimento di interpreti (e di interpreti affidabili) per i numerosi imputati stranieri che non comprendono la lingua italiana, con conseguente rallentamento nella trattazione dei relativi processi.

Va invece sottolineato il positivo impatto dell'art. 510 comma 2 bis c.p.p. in tema di assunzione delle prove, che da un lato non ha creato difficoltà tecniche (essendo stato tempestivamente attivato l'allineamento del sistema al SICP) e dall'altro ha consentito alla Corte di disporre di una prova completa, potendo valutare direttamente mediante l'audio-video registrazione anche quegli aspetti della testimonianza (particolarmente importante nelle vicende giudiziarie del tipo di quelle in carico alle Corti di Assise) che la lettura di un verbale non aveva finora consentito, come ad esempio, la pronuncia, la fluidità dell'eloquio, la prossemica.

La sezione misure di prevenzione ha operato nel periodo in oggetto con soli cinque magistrati togati (un Presidente e quattro giudici) e con l'ausilio di un personale amministrativo ulteriormente ridotto.

Nonostante le rilevate carenze, la Sezione ha assorbito tutta la pendenza dell'inizio periodo ed ha definito altri 14 procedimenti, limitando l'aumento delle pendenze, da 148 a 162, nonostante la sopravvenienza di ben 235 nuovi affari a fronte dei 178 del periodo precedente.

In costante aumento le proposte di applicazione di misura di prevenzione personale relative a fatti ascrivibili al c.d. codice rosso; nell'ottica di una valutazione tempestiva della pericolosità sociale dei soggetti coinvolti si è previsto un criterio di priorità nell'iscrizione, così da trattare il procedimento alla prima udienza successiva al deposito della proposta.

Nonostante la permanente scopertura di un posto in organico, la produttività della sezione del riesame si è mantenuta su livelli molto elevati, come dimostra il numero di procedimenti trattati e definiti (ben 1.967 a fronte dei 1.884 del periodo precedente) a fronte di una lieve diminuzione delle sopravvenienze (1.871 a fronte delle precedenti 1.971).

Le statistiche del periodo in esame evidenziano un lieve decremento degli appelli cautelari pervenuti (605 a fronte dei 722 del periodo precedente) – tra cui si conferma l'incremento di quelli provenienti dalla pubblica accusa – nonché dei riesami cautelari (1.216 contro 1.249).

Il mancato allineamento del sistema – che non dispone del codice ID, generato dal Rege WEB – non ha consentito finora l'assunzione delle prove con il sistema della audio-video registrazione.

Tribunale di Siracusa

La Presidente del Tribunale di Siracusa rileva che periodo in esame si è registrata, in controtendenza rispetto alle annualità precedenti, una diminuzione delle sopravvenienze sia dei processi di rito collegiale sia di quelli con rito monocratico. Nonostante le gravi difficoltà dettate dalla grave carenza di organico, grazie all'assiduo e lodevole impegno profuso da tutti i magistrati in servizio, il livello di produttività del settore penale dibattimentale è rimasto, comunque, elevatissimo.

In particolare, sia per i processi con rito collegiale che per quelli con rito monocratico, le definizioni sono state significativamente superiori rispetto alle sopravvenienze, con indice di smaltimento positivo.

Segnatamente:

- i processi di rito collegiale complessivamente pendenti al 30 giugno 2024 erano 267;
- i processi sopravvenuti dal 01.7.2024 al 30.6.2025 sono stati 125;
- i processi definiti nello stesso periodo sono stati 133;
- i processi pendenti alla fine del periodo sono 258.
- I processi di rito monocratico pendenti nella sezione penale al 30 giugno 2024 erano 6031;
- i processi sopravvenuti dal 01.7.2024 al 30.6.2025 sono stati 2527;
- i processi definiti alla fine del periodo sono stati 4049;
- i processi di rito monocratico pendenti alla fine del periodo sono 4504.

Va registrata, quindi, rispetto al periodo precedente la diminuzione delle sopravvenienze tanto dei procedimenti collegiali (da 144 a 125 pari al - 13,2%) quanto nei procedimenti monocratici (da 3474 a 2527 pari al - 27,3%).

Sebbene, come consegnato dai dati suddetti, il numero delle definizioni sia diminuito (da 178 a 133 nel rito collegiale, da 4569 a 4049), queste sono state, comunque, superiori alle sopravvenienze, di talché le pendenze si sono ridotte del 3% (da 266 a 258) al collegio e del 25,3 % (da 6031 a 4504) al monocratico.

L'indice di ricambio si attesta, quindi, al 123,6 % nel settore collegiale e al 131,5 % nel settore monocratico, mentre l'indice di smaltimento al 40,1 % nel settore collegiale e al 43,1 % nel settore monocratico.

Relativamente alla Corte di assise i dati relativi ai processi, secondo cui i pendenti alla data del 1.07.2024 erano 7; i sopravvenuti 2; i definiti 5 e i pendenti al 30/06/2025 risultano 4, evidenziano la riduzione sia delle sopravvenienze che delle pendenze.

Va, tuttavia, rilevato che il dato appare provvisorio atteso che nel secondo semestre del 2025 sono sopravvenuti quattro nuovi processi.

In ordine al Sezione GIP- GUP va detto che in essa si riscontra una scopertura di due giudici su cinque, pari quindi al 40%, con grave sproporzione rispetto all' organico della Procura della Repubblica e relevantissima difficoltà nella gestione degli affari.

Ciò, a fronte di un leggero aumento delle sopravvenienze, ha comportato una significativa diminuzione dei procedimenti definiti.

Infatti, i dati statistici afferenti ai procedimenti contro noti risultano i seguenti:

pendenti al 01/ 07/2024: 2.402; sopravvenuti: 5.158; definiti: 2.178; pendenti al 30/06/2024: 5.382.

Diversamente, la definizione dei procedimenti contro ignoti registra un *trend* positivo atteso che le definizioni superano le sopravvenienze, come si evince dai dati seguenti statistici. Pendenti al 01/07/2024: 13.320; sopravvenuti: 7.027; definiti: 11.703; pendenti al 30/06/2025: 8.644.

Nel periodo in esame, inoltre, è diminuito il numero delle ordinanze di convalida di arresto e fermo (da 225 a 179); delle misure cautelari personali (da 613 a 475); mentre sono significativamente aumentati i decreti penali di condanna (da 134 a 235).

Una importante flessione si è riscontrata, invece, nel numero dei decreti di archiviazione nei procedimenti contro noti (da 5.945 a 1.469).

Diversamente, è risultato in crescita il numero dei decreti di archiviazione nei procedimenti contro ignoti (da 11.151 a 11.703).

Tribunale di Ragusa

Il Presidente del Tribunale rileva che, per ciò che concerne il settore dibattimentale monocratico, l'analisi dei dati complessivi, confrontati con quelli dell'anno precedente, consente di affermare che l'attuale assetto organizzativo continua a implicare risultati positivi, sia in termini di produttività, sia in termini di smaltimento dell'arretrato.

Invero, la resa statistica evidenzia, anche nell'anno considerato, un ulteriore miglioramento della performance del settore.

In particolare, all'inizio del periodo di riferimento i procedimenti monocratici pendenti erano complessivamente 2.670 (rispetto ai 2.918 del periodo precedente), mentre alla fine del periodo i procedimenti pendenti sono risultati complessivamente 2.351.

Ancora, a fronte di sopravvenienze pari a 1.245 (superiori rispetto a quelle dell'anno precedenti pari a 1.115), i procedimenti esauriti sono pari a 1.558, con conseguente diminuzione delle pendenze in misura di 319 procedimenti (rispetto a n. 248 procedimenti dell'anno precedente).

Nel settore monocratico, sempre nel periodo di osservazione, sono stati definiti n. 40 procedimenti di appello contro sentenze del giudice di pace, a fronte di 54 pendenze e di 14 sopravvenienze.

Diversamente, relativamente al settore dibattimentale collegiale, vanno segnalate maggiori difficoltà gestionali.

Invero, nel periodo di riferimento, nella sezione penale sono sopravvenuti 126 procedimenti collegiali (rispetto ai 72 dell'anno precedente) con abnorme ampliamento del dato.

Ciò nonostante, grazie al particolare impegno di tutti i magistrati, professionali e onorari, si è riusciti a contenere gli effetti di tale particolare incremento delle sopravvenienze; infatti sono stati, comunque, definiti 71 procedimenti (rispetto ai 59 all'anno precedente).

Quanto sopra non, ha, comunque, impedito un peggioramento dei dati statistici, giacché, mentre all'inizio del periodo erano pendenti 231 procedimenti, alla fine dello stesso periodo ne sono risultati pendenti 291, con conseguente decremento dell'indice di smaltimento dovuto, lo si ribadisce, al citato anomalo incremento delle sopravvenienze, costituito, in particolare, da reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., di sovente anche aggravati, richiedenti, come è noto, un impegno istruttorio particolarmente gravoso.

Il settore GIP- GUP registra una perdurante stabilità di assetto, garantita in ragione della delicatezza delle funzioni, spesso involgenti la materia *de libertate*, che ha reso l'Ufficio resistente a criticità di organico.

In base ai dati statistici forniti dal distretto, nel periodo di riferimento l'Ufficio ha definito nel complesso 3.210 procedimenti (corrispondenti a circa 1.000-1.100 definizioni per ciascun giudice, con conseguente lodevole impegno e produttività, considerato anche il uno dei giudici assegnati al settore, in quanto magistrato, fruitore della riduzione del 10% del carico ed inoltre lo stesso ha dovuto smaltire per tempo e con priorità i carichi di lavoro accumulati presso la sezione dibattimentale di provenienza) sulla base di 2.711 pendenze e di 3.403 sopravvenienze.

Tribunale di Caltagirone

Per quanto concerne l'andamento dei flussi afferenti il Tribunale calatino, il Presidente rileva che esso ha fortemente risentito, nel periodo di riferimento, delle assenze prolungate di due magistrati togati (rispettivamente, a seguito di maternità e di trasferimento *extra ordinem*), situazione che ha sensibilmente inciso sul rendimento dell'ufficio con conseguente maggiore difficoltà nello smaltimento del carico di lavoro.

Relativamente al settore dibattimentale collegiale il numero dei procedimenti pendenti, rispetto a quello registrato il 30.06.2024, è sostanzialmente rimasto immutato al 30.06.2025, passando da 208 a 209 – con conseguente piena tenuta del settore specifico - mentre per il settore monocratico i fascicoli pendenti sono passati da 3613 a 3360, con una significativa diminuzione dell'arretrato nella misura di ben 253 procedimenti.

Va, in ogni caso, rilevato che l'indice di ricambio è passato, rispetto al precedente anno giudiziario, dal 167,3 % al 69,9 % per il settore collegiale – con una variazione percentuale del -58,2 % - e dal 98,3% al 91,4% per il settore monocratico – con una variazione percentuale di -7%.

Dunque, se il settore monocratico appare aver complessivamente tenuto, nonostante le plurime assenze per maternità delle colleghe, il settore collegiale ha registrato un notevole rallentamento di produttività.

I suddetti dati, seppure rappresentanti una notevole difficoltà nello smaltimento dell'arretrato, vanno comunque interpretati in senso positivo – tenuto conto delle emergenze organizzative verificatesi nel periodo - atteso che, nonostante le prolungate assenze di magistrati togati, l'aumento dell'arretrato, peraltro solo per il settore collegiale, si è mantenuto in limiti accettabili, mentre nel settore monocratico, come già visto, si è addirittura verificata una significativa riduzione delle pendenze.

Per quanto concerne il settore GIP/GUP, le pendenze noti al 30.6.2024 risultavano pari a 944 procedimenti, mentre al 30.6.2025 risultavano pendenti 687 procedimenti, con una riduzione dell'arretrato nella misura di 257 procedimenti, con conseguente superamento del dato negativo dell'anno precedente.

Notevolmente migliorata la situazione relativa alle richieste di archiviazione, anche se permangono la difficoltà operativa derivante dai noti problemi dell'applicativo APP.

Peraltro, è notorio che le note problematiche tecniche di APP hanno comportato una drastica riduzione dei numeri delle archiviazioni nella maggior parte dei tribunali italiani.

I procedimenti iscritti nel periodo di riferimento sono stati 1451 a fronte di 1622 definizioni; di conseguenza l'indice di ricambio è ormai positivo.

UFFICI REQUIRENTI

Procura Generale della Repubblica

Nel periodo in rilevazione la Procura Generale ha assicurato la partecipazione a 709 udienze davanti alle Sezioni penali della Corte di appello (erano state 731 nel periodo precedente) e a 128 udienze innanzi alla Corte d'Assise d'appello, a fronte delle 48 del periodo precedente. Sostanzialmente invariato il numero di udienze davanti alla Sezione per i minorenni (19 a fronte delle precedenti 22) e leggermente ridotto anche quello delle udienze davanti al Tribunale di Sorveglianza, in numero di 39 (erano state 52).

In consistente aumento, invece, le proposte di concordato in appello, ben 705 a fronte delle 442 del periodo precedente; considerate anche le proposte ancora pendenti all'inizio del periodo, ne sono state accolte 620 e rigettate 84.

Al fine di temperare – parzialmente – gli inconvenienti legati alla complessa procedura relativa al concordato in appello con richiesta di pene sostitutive sono stati approvati protocolli di intesa con i Consigli dell'Ordine di Catania e di Caltagirone.

Delle 25 istanze di avocazione (di cui 3 pendenti) ne sono state definite nel periodo in esame 23 (ed una sola di esse accolta).

I Magistrati della Procura Generale hanno vistato, quanto ai provvedimenti penali, un minor numero di sentenze, ovvero 18.108 (a fronte di 21.365 del precedente periodo). In diminuzione il numero di appelli (36 rispetto ai precedenti 58); in aumento, invece, i ricorsi per cassazione (89 rispetto agli 87 periodo precedente, nonché i provvedimenti in materia di esecuzione penale: sono stati infatti emessi 5.455 provvedimenti relativi all'esecuzione della pena principale (a fronte dei 4.980 del periodo precedente) e 1.387 provvedimenti relativi alle pene accessorie (erano 1.209 nel precedente periodo).

La sezione per i rapporti giurisdizionali con l'estero ha, tra l'altro, trattato 20 richieste di estradizione ai sensi dell'art. 703 c.p.p. (a fronte delle 23 trattate nel periodo precedente) e 56 richieste di estradizione ai sensi dell'art. 720 c.p.p. (erano state 44).

1. I reati di mafia

Per quanto concerne i delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso e di scambio politico mafioso si registra un incremento del 10% rispetto al periodo precedente, essendo stati iscritti complessivamente 103 procedimenti (95 nei confronti di noti e 8 di ignoti) a fronte dei 94 del periodo precedente.

Negli anni più recenti la struttura e l'operatività delle associazioni mafiose è divenuto magmatico, essendo caratterizzato dalla fluidità delle alleanze e della frequenza, molto maggiore che in passato, dei cambi di schieramento da parte degli associati, cambi che hanno determinato reazioni o fibrillazioni solo quando hanno riguardato soggetti che, per il loro ruolo nell'associazione di prima appartenenza, fossero in grado di portare con sé nella nuova associazione il controllo di piazze di spaccio o il controllo di lucrose estorsioni.

Ed invero, la prima fonte di finanziamento ordinario e di guadagno delle associazioni mafiose è costituito dal traffico e dalla commercializzazione di consistenti quantità di sostanza stupefacente "leggera" e "pesante", acquistata per il tramite di trafficanti calabresi e albanesi dai paesi produttori e poi distribuita attraverso l'organizzazione di vere e proprie "piazze di spaccio" organizzate attraverso una vera e propria turnazione. Si comprende così come la prima causa di frizione e di scontri a fuoco tra i clan derivi proprio dai contrasti relativi alla gestione di tali "piazze" e dei lucrosi guadagni che ne derivano.

Nonostante il permanere di tendenziali condizioni di non belligeranza tra i principali schieramenti, frutto di condivise politiche di spartizione del territorio, di consonanze affaristiche e di alleanze prodromiche a convergenti disegni criminali, non sono mancati gravi, ancorché sporadici, episodi di aperta conflittualità tra i clan, come lo scontro a fuoco avvenuto in data 8/8/2020 tra esponenti del clan Cappello e dei c.d. Cursoti milanesi, che aveva causato due morti e sette feriti. Il relativo procedimento n. 9100/20 R.G.N.R. (operazione "*Centauri*"), nel corso del quale ben sei dei soggetti coinvolti hanno deciso di

collaborare con la giustizia, ha portato in primo grado a numerose condanne a pene comprese tra i 14 e i 20 anni di reclusione per i reati di plurimo omicidio aggravato, plurimi tentati omicidi aggravati e porto e detenzione illegali di armi da fuoco. In appello le condanne sono state confermate per quasi tutti gli imputati.

Nel corso del periodo oggetto di relazione si è altresì accentuato l'allarme per l'assoluta permeabilità degli istituti penitenziari rispetto alle comunicazioni tra detenuti e l'esterno, possibilità cui i detenuti, (ad eccezione di quelli sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P. ma compresi quelli in Alta Sorveglianza) sembrano accedere con disarmante facilità grazie al reperimento di dispositivi elettronici che l'evoluzione tecnica rende sempre più piccoli e occultabili ed attraverso i quali i capi detenuti continuano a mantenere saldamente il controllo dei gruppi di appartenenza, intervenendo per la risoluzione di contrasti interni o esterni anche mediante *call* tra esponenti di associazioni detenuti in diversi carceri, impartendo ordini, siglando accordi con esponenti di altre organizzazioni anche stanziati su territori diversi nel settore del traffico di stupefacenti.

Il fenomeno (reso possibile anche attraverso complicità interne) è emerso in vari procedimenti (tra cui il n. 5149-18 + 8643/21 RGNR, convenzionalmente denominato "*Ombra*", ed il n. 10649/2020 RGNR, noto come "*Naumachia*") ed appare poter essere bloccato solo attraverso la schermatura degli istituti penitenziari, soluzione che però non sembra affatto di agevole o di prossima attuazione.

a) Catania

La famiglia catanese di cosa nostra è costituita dalle famiglie Santapaola- Ercolano e Mazzei.

Nel medesimo territorio operano anche altre non meno pericolose associazioni mafiose (i Laudani, i Cappello, i Pillera, i Bonaccorsi – carateddi, i Cursoti, i Piacenti, i Cintorrino) anch'esse interessate ai guadagni provenienti dallo spaccio e dalle piccole estorsioni.

Il clan Santapaola-Ercolano continua ad articolarsi in squadre operanti in taluni quartieri catanesi tra cui Picanello, S. Giovanni Galermo, Villaggio Sant'Agata, S. Cristoforo, Castello Ursino e Librino nonchè di ulteriori articolazioni territoriali operanti nella provincia etnea, specie in

paesi come Paternò (gruppi “Assinnata”, ed “Alleruzzo”), Adrano (clan “Santangelo-Taccuni” e gruppo “Lo Cicero”, collegato al clan Mazzei) e Biancavilla, come pure nei territori di Bronte e Maniace, Mascalucia, Lineri, San Pietro Clarenza e Belpasso e nella zona ionica (Giarre, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia). Il proc. pen. n. 15189/21 RGNR ha consentito altresì di ricostruire l’operatività e l’organizzazione di un’associazione, radicata ad Acicatena ed Acireale, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quali cocaina, crack e marijuana ed al sostegno con i relativi proventi della locale articolazione mafiosa della famiglia Santapaola-Ercolano.

Tale “famiglia” opera a più livelli ricavando le somme necessarie per il mantenimento degli affiliati principalmente dall’impegno in floride attività di spaccio di sostanze stupefacenti e dalle estorsioni in danno di piccole attività commerciali e imprenditoriali, per poi infiltrarsi con determinazione nell’economia (gestendo direttamente o indirettamente attività imprenditoriali e governando l’indotto correlato alla costruzione di opere pubbliche) e nella pubblica amministrazione mediante l’intervento illecito nelle tornate elettorali per il procacciamento dei voti.

Così, nel proc. pen. 4427/18 RGNR, noto come “*Mercurio*”, sono emersi i rapporti degli esponenti del gruppo di Castello Ursino e, più in generale, di cosa nostra con esponenti politici locali in occasione delle elezioni regionali che su sono tenute nell’ottobre 2022, portando all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli associati nonché di un consigliere del comune di Misterbianco, del sindaco del comune di Ramacca e dell’ex presidente del Consiglio comunale di Catania, nonché componente dell’ARS e della commissione antimafia regionale.

Nel proc. pen. n. 16362/19 RGNR, noto come “*Meteora*” sono state eseguite il 14/11/2024 una serie di misure custodiali a carico di esponenti, anche di vertice, del predetto sodalizio mafioso. Le indagini hanno fatto luce anche su un omicidio irrisolto del 2016 ai danni di Ciadamidaro Nicola, sequestrato e poi ucciso in quanto vicino al clan rivale dei Liotta.

Il clan Mazzei opera principalmente nel centro urbano e nella zona di Bronte ed è attivo soprattutto nei settori del traffico di droga e delle estorsioni: dalle indagini condotte nel proc. pen. n. 14201/20 RGNR è

emerso inoltre come gli organizzatori avessero come soggetti di riferimento gli esponenti di vertice dell'articolazione del clan Mazzei operante in Adrano, ossia il clan Lo Cicero di Adrano (CT), comandato da Lo Cicero Cristian, designato dalla famiglia mafiosa di Catania come referente per i paesi etnei.

Quanto agli altri gruppi criminali operanti sul territorio, operano nel calatino le famiglie di San Michele di Ganzaria e di Ramacca, che controllano una vasta area della Sicilia centrale operando sotto l'egemonia della famiglia Santapaola-Ercolano.

Il clan denominato "Cappello-Bonaccorsi" o "Cappello-*carateddi*", strutturato in più gruppi dotati ciascuno di una certa autonomia e di una specifica "competenza territoriale", è il sodalizio mafioso più agguerrito dopo quelli inseriti in Cosa Nostra e tende a riorganizzarsi intorno a figure autorevoli da poco scarcerate.

Nel proc. pen. 6633/24 RGNR (noto come "*Leonidi*") ha consentito di intervenire nell'immediato, nel dicembre 2023, con l'esecuzione dei fermi necessari ad evitare che un momento di fibrillazione tra associati dei un gruppo appartenente alla componente Ercolano ed esponenti del gruppo Cappello degenerasse nell'esecuzione di omicidi, e di richiedere contestualmente ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, accolta dal GIP nell'agosto 2024, che ha permesso di completare la disarticolazione del gruppo mafioso in parola.

Le indagini condotte nel procedimento noto come "*Kalaat*" (n. 10884/20 RGNR) hanno consentito di tracciare un quadro aggiornato degli equilibri criminali e della loro evoluzione nella fascia di territorio a cavallo tra le province di Catania e Messina, documentando l'influenza su quell'area del clan catanese "Cappello" ed il sodalizio criminale di tipo mafioso, denominato clan "Cintorino", costituente articolazione locale della menzionata organizzazione catanese, con cui è risultato storicamente e stabilmente collegato e alleato, attivo in particolare tra Calatabiano, Giardini Naxos, Taormina e zone limitrofe. Il clan "Cintorino" risulta operativo soprattutto nell'ambito delle attività estorsive e del traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti, come accertato anche dai sequestri di consistenti quantitativi di cocaina, marijuana e hashish.

Anche la consortereria dei “Cursoti milanesi”, a seguito della scarcerazione di alcuni dei soggetti che hanno rivestito un ruolo apicale al suo interno, ha ripreso vigore; si è anzi registrato uno scontro con il clan Cappello-*carateddi* ed una scissione interna tra una fazione riconducibile allo storico capo Pitarà Rosario (oggi deceduto) ed altra frangia – riconducibile a Di Stefano Carmelo – che sta acquisendo sempre maggiore potere sul territorio nei settori del traffico di sostanze stupefacenti e delle attività estorsive. Nel giugno 2025 è stata eseguita l’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti dei 21 indagati nel proc. pen. n. 14294/21 RGNR per i quali era stata avanzata la relativa richiesta.

Il clan “Laudani” è capillarmente presente in tutti i centri urbani vicini a Catania, operando sostanzialmente nei medesimi contesti ove si trovano i gruppi della famiglia Santapaola-Ercolano ed in modo sostanzialmente pacifico.

Il proc. pen. n. 6587/21 RGNR, noto come “*Lumia*” ha consentito in effetti di far luce su un complesso e sofisticato sistema di infiltrazione del clan Laudani nel tessuto economico e commerciale della zona e del mercato ortofrutticolo realizzato dal gruppo facente capo a Scuto Orazio (inteso “*il vetraio*”), attraverso l’utilizzo di schemi legali finalizzati a coprire attività estorsive. Il Tribunale del Riesame ha confermato le misure cautelari personali e reali adottate a carico degli indagati.

b) Siracusa

I clan Bottaro-Attanasio, Santa Panagia e il clan della Borgata, storicamente operanti in quel territorio, pur pesantemente colpiti dalle varie operazioni succedutesi nel tempo (“*Aretusa*”, “*Bronx*”, “*Tonnara*”, “*Via Italia*”), appaiono in ripresa per effetto della scarcerazione di esponenti mafiosi come Guarino Giuseppe, che risulta avere assunto la guida del clan e la responsabilità del gruppo radicato nel quartiere della Borgata S. Lucia (proc. 7428/22 R.G.N.R.).

I clan si occupano, in particolare, della gestione organizzata delle piazze di spaccio cittadine operanti in diversi quartieri del territorio urbano.

È in corso il giudizio abbreviato relativo all’azione intimidatoria, con esplosione di colpi di arma da fuoco alla porta di ingresso, posta in essere nei confronti della famiglia del collaboratore Pisano Manuel, fatto di cui sono accusati esponenti del gruppo della via Italia del clan Attanasio.

Nei territori di Lentini, Augusta, Melilli e Villasmundo risulta ancora operativo il clan Nardo, come evidenziato nel procedimento n. 4432/22 R.G.N.R., convenzionalmente denominato “*Asmundos*” per i reati di cui agli artt. 416 bis e ter c.p. in relazione al condizionamento mafioso delle elezioni amministrative del 2022, nonché per estorsioni e traffico di droga. All’esito di giudizio abbreviato, gli imputati sono stati tutti condannati con pene comprese tra i 6 ed i 20 anni di reclusione.

c) Ragusa

Nel Ragusano, e più in particolare nel territorio di Vittoria, vi è la compresenza di due gruppi organizzati, entrambi collegati a clan gelesi facenti capo a *cosa nostra* e alla *stidda*, che a livello locale hanno convenzionalmente assunto le denominazioni rispettive di clan Piscopo e clan Carbonaro-Dominante.

I rapporti tra i clan sono stati connotati dall’alternanza di periodi di aspra e cruenta contrapposizione e di fasi di non belligeranza o di pacifica coesistenza, nonché dal comune obiettivo, talvolta perseguito in forma condivisa e concordata, di acquisire e consolidare il controllo del territorio e delle attività economiche, lecite ed illecite, che vi insistono, con particolare riferimento ai lucrosi affari legati all’operatività del dinamico Mercato Ortofrutticolo di Vittoria e del relativo indotto (imballaggi per prodotti ortofrutticoli, raccolta e riciclo della plastica dismessa dalle serre, trasporti su gomma da e per il M.O.F.), nonché al traffico di stupefacenti.

Gli attuali equilibri criminali rappresentano quindi il risultato di una mafia ad “assetto variabile” in cui, a seconda delle temporanee *leadership* o dei *business* illegali da gestire o da contendersi, nel tempo si sono succeduti periodi di alleanze, tregue negoziate o contrapposizioni violente tra i gruppi riferibili all’una o all’altro gruppo. Sotto quest’ultimo profilo si richiama il tentativo di “scalata” delle gerarchie interne da parte di Stracquadini Gianfranco, membro storico della *stidda* vittoriese, che dopo la sua scarcerazione nel 2023 si era attivato per ricomporre il gruppo e portare a termine il programma omicidiario (già sventato con il suo arresto nel 2019) finalizzato all’eliminazione degli ex collaboratori di giustizia (tra cui Di Martino Roberto, che riportava nell’agguato del 25/4/2024 lesioni gravissime), e ciò al fine di manifestare le capacità offensive del nuovo sodalizio e la sua idoneità a porsi finalmente come gruppo egemone.

Nel relativo procedimento (il n. 5218/24 R.G.N.R.) è stato disposto il fermo dello Stracquadaini e dei suoi sodali, con provvedimento confermato in sede di riesame: è in corso il procedimento di primo grado.

Anche in quest'ambito territoriale, come detto, il ricorso effettivo alla violenza e alla intimidazione non si rivela, peraltro, sempre necessario, soprattutto a fronte di sodalizi stabili e radicati sul territorio; in questi casi, la gestione dell'attività si articola piuttosto secondo modalità apparentemente legali (come ad esempio l'immissione di capitali di origine illecita in società già operative, con finalità di riciclaggio e/o di progressiva acquisizione del controllo delle imprese "partecipate"), e le uniche peculiarità sono rappresentate dalla spendita, implicita o esplicita, del "nome sociale mafioso".

2. Il contrasto ai reati associativi finalizzati all'agevolazione dell'immigrazione clandestina e di tratta

Nel periodo in esame, pur a fronte del proseguimento dell'intensa attività di contrasto alla tratta di esseri umani secondo il metodo di coordinamento multiagenzia avviato dall'ufficio di Procura nei primi mesi del 2016, si è assistito ad un'ulteriore riduzione dei fascicoli iscritti, riguardanti donne di varie nazionalità.

Tale riduzione, cui ha concorso anche la circostanza che il porto di Catania è stato solo marginalmente interessato dall'approdo di natanti che hanno operato il soccorso in mare, è stata causata (oltre che dalle diverse operazioni eseguite sul territorio di Catania, che hanno portato all'azzeramento delle presenze di vittime minorenni) sia dalla drastica riduzione del numero di nigeriane (costituenti statisticamente il 99% delle persone offese) giunte presso i porti di Catania, Augusta e Pozzallo, sia dal mancato rinnovo da parte del Ministero dell'Interno del progetto "*Aditus*", che grazie alla presenza di personale specializzato rendeva più agevole la c.d. *early identification* delle vittime di tratta, specialmente minori.

Nel periodo di riferimento (come in quello precedente) è stata registrata negli arrivi via mare una significativa presenza di soggetti di sesso femminile (anche minori) di cittadinanza ivoriana e guineana, probabilmente vittime di tratta ma che (a differenza delle vittime nigeriane) si sono repentinamente recati all'estero, rendendo impossibile ogni

approfondimento investigativo; ciò lascia supporre che l'Italia sia divenuto paese di mero transito nel percorso delle nuove vittime di tratta provenienti dall'Africa.

Va altresì segnalato che l'entrata in vigore della Legge 5 maggio 2023, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, ha determinato un caleidoscopio di previsioni multiple in tema di accoglienza, introducendo una distinzione tra l'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri ex art. 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015 (strutture governative e temporanee) e quella dei beneficiari di protezione internazionale e dei minori non accompagnati, all'interno del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

Le strutture governative e temporanee destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri previsti dagli artt. 9 e 11 D.Lgs. 142/2015 risultano caratterizzate da gravi criticità per il sovraffollamento e per la previsione della riduzione dei servizi alla persona, non contemplando più, infatti, supporto psicologico, informazione e orientamento legale, orientamento al territorio e somministrazione di corsi di lingua italiana.

Il che rende più difficile l'osservazione attenta del migrante in possesso di indicatori di tratta e la sua apertura spontanea al racconto con gli operatori delle strutture.

Nel periodo di riferimento si segnalano, in particolare, l'avvenuta esecuzione in data 8.4.25 di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 15 soggetti di nazionalità egiziana (arrestati simultaneamente in Turchia, Oman, Germania e Italia) nell'ambito del p.p. 2561/23 RGNR, avente ad oggetto oggetto un'associazione transnazionale finalizzata al traffico di migranti con base in Turchia e in Egitto e che si occupava di gestire la rotta del Mediterraneo orientale a mezzo di velieri in partenza dalla Turchia.

L'organizzazione si avvaleva di un sofisticato sistema che prevedeva il reclutamento di skipper professionisti (per la quasi totalità provenienti dall'Egitto), la gestione logistica dei migranti, provenienti prevalentemente dal Medio Oriente e dall'Asia (siriani, afgani, palestinesi), su suolo turco in attesa della partenza ed il loro successivo "trasporto" verso le coste italiane a bordo di imbarcazioni a vela appositamente reperite.

È stato stimato che l'organizzazione oggetto di indagine abbia favorito l'ingresso clandestino in Italia di almeno 3.000 persone a partire dal 2021 ad oggi, con introiti stimati per il sodalizio criminale di almeno 30 milioni di dollari.

Si segnala altresì (p.p. 8961/2024 RGNR) l'esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero di nazionalità bangladese (classe 1999) ritenuto allo stato responsabile di essere partecipe di una associazione per delinquere – con basi in Libia, in Bangladesh e in Italia – finalizzata a commettere delitti di riduzione in schiavitù e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché di avere commesso in Libia i delitti di riduzione in schiavitù, di tortura e di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un connazionale.

Nel caso di specie è stata proprio la persona offesa (dopo avere reincontrato in Italia colui che era stato il proprio carceriere in Libia ed avere subito ulteriori richieste di denaro) a denunciare l'indagato, il quale – uomo di fiducia dei vertici del sodalizio – avrebbe svolto i compiti di aguzzino, torturatore e sequestratore, nonché intrattenuto rapporti con i familiari delle vittime al fine di costringerli a versare in favore del sodalizio ingenti somme di denaro.

Tra le sentenze di condanna intervenute nel periodo di riferimento vanno menzionate quella emessa dalla Corte di Assise di Catania nell'ambito del proc. pen. n. 14594/2017 RGNR (noto come “Somali State”) ad anni 7 di reclusione e 500.000 euro di multa emessa nei confronti di un imputato tratto a giudizio delitti di cui agli artt. 416 co. 6 c.p. e favoreggiamento immigrazione clandestina. Il relativo sodalizio si occupava di procacciare i migranti appena sbarcati sulle nostre coste, di fornire loro ospitalità – dietro corresponsione di denaro – presso le c.d. *safe house* e di proseguire poi il viaggio verso le destinazioni finali, solitamente altri paesi europei. L'organizzazione aveva, inoltre, la possibilità di rifornire i migranti di documenti falsi e di schede telefoniche, sempre dietro compensi in denaro versati dalle famiglie.

3. Reati contro la pubblica amministrazione e in materia societaria, tributaria e fallimentare

Il numero di reati contro la P.A. iscritti nel distretto è stato pari a 2.336 (2924 nel periodo precedente), di cui 2.048 procedimenti nei confronti di noti e 288 nei confronti di ignoti: con riferimento ai più gravi delitti di corruzione, concussione e peculato, peraltro, si è registrato nel distretto rispetto al periodo precedente rispettivamente un incremento del 26% per la prima tipologia, un decremento del 35% per la seconda e un decremento del 24 % per la terza.

La decisione assunta dal Procuratore della Repubblica di indirizzare solo deleghe in materia di PA ed ambientale alla aliquota dei Carabinieri della sezione di P.G. in sede costituisce un primo passo per la creazione di unità investigative specializzate nel settore, al fine di acquisire non solo professionalità specializzate in tali indagini, ma anche fonti informative utili, che si creano solo e soltanto operando con continuità in medesimi contesti.

In materia di reati fallimentari e societari (con particolare riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta e di false comunicazioni sociali) si rileva, rispettivamente, una diminuzione del 75 % ed un incremento del 30% del numero di procedimenti iscritti, mentre per i reati tributari il dato complessivo (che segna un decremento del 20%) è disomogeneo, registrandosi notevoli variazioni nei vari circondari del distretto.

In continuità con la strategia seguita nel corso degli anni precedenti, si sono stipulate convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con il Tribunale fallimentare, volte a stabilire i tempi e le modalità per acquisire i dati relativi alle esposizioni debitorie erariali ed i c.d. "grandi debitori", nonché con la Camera di Commercio per acquisire tempestivamente informazioni finalizzate a prevenire fenomeni (frequenti nella prassi) di cancellazione di società – previa costituzione di nuove società cui vengono convogliate gli asset positivi - nelle quali siano rimaste solo i debiti, specie se erariali, finalizzate a sottrarsi al fallimento ed alle relative conseguenze penali dello stesso ove sia decorso il tempo di un anno dalla cancellazione.

Tra le indagini più rilevanti merita menzione il procedimento per i delitti di bancarotta fraudolenta commessi tramite la società pubblica MOSEMA, costituita per la gestione del servizio di raccolta RSU nell'hinterland catanese.

Di particolare interesse, con riferimento ai reati tributari, il procedimento n. 4941/23 R.G.N.R. che ha messo in luce, per la prima volta nel distretto, un sistema di emissione di fatture per operazioni di fatto inesistenti e finalizzato solo a coprire un vasto fenomeno di somministrazione illecita di personale, che ha coinvolto oltre 439 società ‘distaccatarie’ ed operanti in tutta Italia.

Le indagini hanno consentito, in sintesi, di riscontrare l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rilevanti “frodi fiscali”, realizzate utilizzando i vantaggi fiscali derivanti dall'utilizzo di contratti di rete ex art. 3, co.4-ter, D.L. 5/09 conv. in L. 33/09) stipulati per “mascherare” una somministrazione di manodopera *contra legem*, creando così le condizioni per emettere fatture riferite ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti al fine di beneficiare del conseguente meccanismo di detrazione dell'IVA, con elevatissimi danni all'erario nell'ordine di svariati milioni di euro.

Il G.I.P. ha accolto tutte le richieste avanzate dalla Procura ed ha disposto misure cautelari personali nei confronti di oltre 15 persone con sequestri sia di natura impeditiva che finalizzati alla confisca del profitto del reato per decine di milioni di euro.

4. Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Con riferimento alla tutela del lavoro, si è ritenuto prioritario l'intervento volto a far emergere il lavoro sommerso e a individuare le situazioni di sfruttamento dei lavoratori italiani e stranieri sia nel settore agricolo sia in ambiti lavorativi non ancora oggetto di approfonditi accertamenti.

La Procura ha così distinto il territorio del circondario in tre aree, ciascuna affidata a una diversa forza di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato), allo scopo di far convergere sulla medesima polizia giudiziaria eventuali notizie di reato e, soprattutto, di responsabilizzarla nel controllo del territorio proprio nell'ottica della emersione di tale tipologia di reato.

Nel periodo di riferimento sono stati iscritti 32 procedimenti per reati concernenti l'intermediazione illecita o lo sfruttamento del lavoro. Si segnala sul punto il procedimento incoato nei confronti del rappresentante

legale e del direttore commerciale di un noto supermercato affiliato alla grande distribuzione, per i quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” – cd “caporalato” – e “autoriciclaggio”, commessi in danno di lavoratori italiani regolarmente assunti; in esito alle indagini sono state emesse misure cautelari nei confronti dei responsabili dell’attività e il sequestro preventivo della società, con nomina di un amministratore giudiziario.

Veniva rilevata la presenza di ben 37 lavoratori impiegati per un numero di ore nettamente superiore rispetto a quelle previste dai contratti individuali e collettivi di settore, con retribuzioni che, nei casi più gravi, si sarebbero attestate ad € 1,6 l’ora.

Ciò in considerazione dell’estremo stato di bisogno economico comune a tutti i dipendenti i quali, pur consapevoli delle violazioni e della evidente non corrispondenza alla contrattazione collettiva e alla normativa di riferimento del trattamento loro riservato dal datore di lavoro (quanto a retribuzione, ad orario di lavoro, riposo e ferie), avevano accettato dette condizioni in ragione della situazione di grave difficoltà economica e della necessità di far fronte alle spese dei rispettivi nuclei familiari, non avendo altra valida alternativa.

Il controllo ha permesso di quantificare l’omessa corresponsione di retribuzioni negli anni per un ammontare pari a circa € 1.600.000 e l’omesso versamento di contributi previdenziali per un ammontare pari a circa € 1.150.000.

5. Reati a tutela del territorio e dell'ambiente

Per quanto attiene ai reati in materia di inquinamento e rifiuti si registra nel distretto un decremento del 25% dei procedimenti iscritti mentre per il reato di lottizzazione abusiva vi è, all’opposto, un aumento del 25%.

In tale ambito si segnalano, in particolare, il proc. n. 3159/24 RGNR, relativo ad un’area (sottoposta a sequestro preventivo) di circa 30.000 mq., utilizzata per una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatto in relazione al quale è stato contestato il reato di inquinamento ambientale; il proc. n. 3993/24 RGNR, relativo all’attività di smaltimento illecito di rifiuti mediante combustione illecita posta in essere

da una società esercente attività di termoidraulica quale modalità dell'impresa di smaltimento; il proc. n. 9142/24 RGNR, relativo al rinvenimento di un'area di interrimento del materiale cementizio di risulta dei lavori di rifacimento di un viadotto insistente nel Comune di Belpasso, realizzato da una impresa su appalto della Regione.

In ordine ai reati edilizi merita menzione l'attività posta in essere al fine di portare ad esecuzione l'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna divenuta definitiva. In particolare, l'ingiunzione di demolizione alla parte obbligata è stata accompagnata dalla delega alla p.g. operante di provvedere all'escussione a s.i.t. degli interessati. La scelta è dettata dalla valorizzazione delle indicazioni delle corti sovranazionali in punto di diligenza mostrata dal condannato nel cercare una soluzione abitativa alternativa ovvero a coltivare l'istanza di regolarizzazione della posizione amministrativa dell'immobile con gli enti competenti.

Nei casi in cui la demolizione avrebbe potuto arrecare danno ad altri immobili o generare pericoli (es. frane) è stato investito il giudice dell'esecuzione al fine di disporre perizia per la relativa valutazione.

6. Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze di genere

Nel periodo in esame si è registrata una decisa riduzione del numero di omicidi ai danni di vittime di sesso femminile (5 procedimenti di nuova iscrizione) ma un aumento di circa il 50% dei tentati omicidi nei confronti di tale tipologia di vittime (9 procedimenti), mentre le iscrizioni per i reati di maltrattamenti sono rimaste sostanzialmente invariate.

E ciò, comunque, a fronte di un elevato numero di iscrizioni (ben 1309) per reati appartenenti al c.d. codice rosso e all'adozione di 137 misure cautelari personali.

Il relativo gruppo di lavoro si è dotato di strumenti organizzativi in grado di fronteggiare al meglio gli adempimenti, in modo da rendere l'attività perfettamente in linea con gli adempimenti e la speditezza imposti dalla legge, ed è stato uno dei primi uffici in Italia a dotarsi di un protocollo innovativo agile e veloce per il compimento delle attività di delega. E' stato altresì disposto il periodico monitoraggio dei termini indagini relativi ai fascicoli "Codice Rosso" in carico ai magistrati dell'ufficio, al fine di assumere le conseguenti valutazioni e provvedere ai relativi adempimenti imposti dalla riforma.

Con riferimento all'obbligo previsto nel nuovo art. 362-bis c.p.p. di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di misura cautelare entro i 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, l'ufficio ha predisposto un rigoroso criterio di selezione per individuare i relativi modi, tempi e documentazione.

7. Reati di lesioni ed omicidio stradale

Con riferimento ai reati colposi di omicidio per violazione delle norme sulla circolazione stradale, per violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità in ambito sanitario si sono registrati nel distretto, rispettivamente, un lieve decremento dei primi (-1%), un aumento assai rilevante dei secondi (+56%, con 25 procedimenti iscritti) ed una riduzione delle iscrizioni per lesioni colpose (-15% complessivamente): anche questo dato presenta peraltro delle disomogeneità in riferimento ai singoli Uffici inquirenti.

In netto aumento le manifestazioni di violenza fisica riconducibili a vicende irrilevanti (se non insignificanti) e da spunti occasionali, circostanza comunque indicativa di una forte condizione di disagio sociale.

Esemplificativamente, si evidenziano i casi in cui questioni di banale importanza, quale una precedenza viaria non concessa o le semplici rimostranze di un pedone o di un altro conducente, sfociano in smodate e violente aggressioni, senza tenere in conto alcuno le condizioni di debolezza dell'agredito.

Ed ancora, gli atti di violenza in danno di operatori sanitari quale atto di reazione per qualsivoglia torto subito, così come le aggressioni fisiche in danno del personale scolastico, con una singolare e distorta interpretazione del ruolo genitoriale a tutela dei propri figli discenti.

Capitolo a parte costituisce poi l'implemento di gesti di violenza da parte di soggetti ristretti in istituti di pena, essendo il loro verificarsi pressoché quotidiano.

8. Reati contro il patrimonio

La riforma Cartabia, che ha introdotto la procedibilità a querela (salvo alcune eccezioni) per i furti aggravati non ha realizzato l'obiettivo deflazionistico perseguito. In proposito si evidenzia che proprio in tale settore, nel quale la riforma intendeva incidere maggiormente, si è registrato

il più sensibile aumento di procedimenti, passati da 1.727 a carico di noti nel 2021/22 ai 2.193 del 2024/25, mentre i procedimenti a carico di ignoti sono passati dai 3.971 del 2021/22 ai 6.723 del 2024/25.

La riforma, dunque, per un verso non ha raggiunto il suo scopo, mentre dall'altro ha finito per esporre le vittime di tali reati al rischio, del tutto evidente, di esporsi a ritorsioni da parte del querelato.

In ordine agli altri reati contro il patrimonio va segnalato il costante aumento delle operazioni fraudolente nei pagamenti digitali, fenomeno variamente articolato e caratterizzato da un canto da frodi perpetrate sul web con fittizie vendite di beni o di servizi, dall'altro da operazioni fraudolente in cui le vittime vengono raggirate con tecniche psicologiche di fatto aiutando il truffatore, con una loro inconsapevole partecipazione attiva alla frode.

Sul tema appare quanto mai utile l'imposizione della verifica obbligatoria sull'IBAN e sui dati del beneficiario, di imminente attuazione, che realizzerà, al contempo, una semplificazione della fase investigativa ed una garanzia a tutela del potenziale truffato.

In netta diminuzione, di contro, il fenomeno delle truffe in danno di anziani, verosimilmente dovuta non solo all'individuazione di taluni dei soggetti dediti a tale tipo di reato, ma anche alla massiva pubblicità mediatica data a tale fattispecie e per la vasta risonanza che la commissione di tale reato ha in ambiti limitati quali piccoli centri.

L'attività di contrasto agli illeciti relativi ai finanziamenti concessi per l'emergenza pandemica ed alle frodi sui crediti di imposta in materia di edilizia ed energetica, o alla illecita percezione di contributi nel settore del lavoro subordinato in agricoltura è resa difficile dalla circostanza (riguardante soprattutto il primo dei predetti fenomeni criminosi) della tardività dell'emersione delle condotte illecite rispetto al momento di realizzazione, attraverso informative riguardanti in generale contributi percepiti nel 2020/21 e peraltro prive di indicazioni idonee a consentire il ricorso all'istituto del sequestro per equivalente.

Con riferimento alle truffe in ambito di lavoro subordinato in agricoltura (peraltro limitato ad uno specifico contesto territoriale) la principale problematica è data dall'elevato numero di lavoratori fittiziamente assunti, che impone indagini ed approfondimenti investigativi complessi ed idonei a far comprendere se, in effetti, l'azienda sia o meno una "cartiera".

Procura della Repubblica di Siracusa

La Procuratrice di Siracusa rileva che grazie alla generosità dei sostituti in servizio, in uno alle migliorate condizioni di lavoro, alla maggiore stabilità della presenza dei magistrati (anche se alla data del 30 giugno 2025 ne risultavano presenti solo 11 sui 14 previsti in pianta organica) è stato possibile, nel periodo di riferimento, confermare e consolidare risultati “virtuosi” in ben più di un settore degli affari trattati, così accentuando una linea di tendenza decisamente positiva già evidenziata nelle relazioni degli ultimi anni, pur nelle difficoltà incontrate, anche per l’entrata a regime del processo telematico penale che ha comportato, specie nella prima fase, fisiologici rallentamenti.

In particolare, con riferimento ai procedimenti contro noti, iscritti a mod. 21, nel periodo considerato ne sono sopravvenuti 8.221 e ne sono stati esauriti 9.254, per cui la pendenza è passata da 7.086 fascicoli a 5.928 a dimostrazione dell’andamento virtuoso di cui si è detto in premessa, atteso il conseguente positivo indice di smaltimento e alla complessiva riduzione della pendenza, addirittura superiore a quella dello scorso anno, segno di un percorso ormai intrapreso e proseguito costantemente.

A ciò va aggiunto che il numero complessivo delle archiviazioni per le notizie di reato iscritte a mod.21 è risultato pari a 5.359, esso è quindi aumentato rispetto a quello registrato nel precedente anno pari, infatti, a 5.104; dato, in parte, attribuibile all’applicazione della nuova regola di valutazione introdotta dalla Riforma Cartabia legata alla previsione di una sentenza di condanna. Quanto ai procedimenti contro ignoti, ne sono sopravvenuti 8.713, ne sono stati esauriti 9.608, per cui la pendenza risulta diminuita da 6.973 fascicoli a 5.792.

A seguito dell’intervenuta assunzione nell’Amministrazione, quali funzionari e/o direttori, di sei dei VPO in servizio, unitamente al decesso di altro VPO, all’intervenuta quiescenza di un’ ulteriore unità, si è, invece, determinato un aggiuntivo aumento della pendenza di procedimenti di competenza del giudice di pace, iscritti a mod. 21 bis, passati da 937 a 990, essendone sopravvenuti 592 ed esauriti 523. Quanto alla durata, riguardo ai procedimenti contro noti ne sono stati definiti 4.822 entro 6 mesi dall’iscrizione; 1.249 da 6 mesi a 1 anno; 1607 da 1 a 2 anni; 1.576 oltre due anni, con una durata media di oltre un anno. Anche per tale indice si registra una migliore performance con una diminuzione dei giorni di definizione.

Per quanto riguarda i procedimenti del giudice di pace, sono stati definiti entro 4 mesi n. 113 fascicoli, 91 da 4 mesi a 1 anno, 319 oltre un anno.

Relativamente alle richieste di misura cautelare, si registra, che nel periodo considerato. sono state presentate, 161 richieste di applicazione della custodia cautelare in carcere, mentre 73 sono state le richieste di applicazione della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura; 4 sono state le richieste di applicazione di misure cautelari interdittive, n. 181 sono state le richieste di misure cautelari reali a fronte delle 237 richieste dello scorso anno.

AREE TEMATICHE

Reati in materia di criminalità organizzata

In plurime occasioni le indagini avviate dalla Procura di Siracusa hanno rivelato elementi propri dei delitti di competenza della Procura Distrettuale di Catania con la quale risulta instaurato un ottimo canale di collegamento, con scambio di informazioni, collegamento di indagini, redazioni di aggiornate linee guida (in ultimo quelle diramate in data 9-11-2021), che in più procedimenti ha portato, dopo la trasmissione per competenza funzionale del procedimento, al fine di non disperdere la conoscenza sul territorio acquista, all'applicazione di Magistrati dell'Ufficio alla Procura Distrettuale di Catania per la fase delle indagini e della celebrazione del giudizio.

Reati connessi all'immigrazione clandestina e di tratta di persone

Con riferimento all'immigrazione clandestina, la Procuratrice di Siracusa segnala come, a seguito della trasmissione del protocollo investigativo nazionale per l'individuazione di procedure organizzative in materia di traffico di migranti via mare e di tratta di essere umani da parte della D.N.A., sono state avviate interlocuzioni con le forze dell'ordine interessate – segnatamente con la Marina Militare, con le Capitanerie di Porto del territorio, con il comando operativo aereonavale della G.d.F Sicilia e con la Squadra Mobile della locale Questura- a seguito delle quali sono stati posti, da parte delle Forze dell'ordine interessate specifici quesiti e chiarimenti alla D.N.A.

È stato, quindi, evidenziato che, nell'ultimo periodo il fenomeno migratorio ha mutato caratteristiche: se nell'anno precedente frequenti erano i sequestri di imbarcazioni a vela, in genere di ottima fattura e molto costose, condotte da soggetti dell'Est, l'ultimo periodo è stato caratterizzato da una rispesa dai flussi dal Nord Africa con ricorso molto spesso a scafisti di origine egiziana.

Reati contro la Pubblica amministrazione

Sul versante dei reati contro la Pubblica Amministrazione si evidenzia che, la distribuzione per competenza ai magistrati addetti al corrispettivo gruppo di lavoro secondo le fasce territoriali, ha consentito di concentrare le attività investigative approfondendo le realtà locali delle amministrazioni Comunali permettendo di accertare in più casi modalità di "gestione domestica" della cosa Pubblica piegata alla realizzazione di favoritismi locali e parentali in più di un Comune oggetto di indagine.

Le attività di maggiore respiro hanno tutte ricevuto conferma in sede cautelare – con applicazione di misure cautelari personali o misure interdittive – sia dalla valutazione operata dal GIP che dalle conferme promananti dal Tribunale del riesame davanti al quale le vicende sono state portate.

In particolare, in tale contesto, si segala la conferma anche presso la suprema Corte di cassazione della misura cautelare applicata nei confronti di un Sindaco della Provincia che abusando delle proprie funzioni ha esercitato indebite pressioni su rappresentanti di alcune società delle aree industriali affinché le stesse affidassero appalti ad imprese a lui vicino o comunque segnalate e per il quale risulta avviata la trattazione dibattimentale, una volta risolte le problematiche relative alle sollevate questioni di competenza territoriale.

Reati in materia fallimentare e societaria e reati tributari

In tale ambito vengono segnalati procedimenti iscritti per i delitti di bancarotta fraudolenta, che hanno consentito di riscontrare condotte distrattive e da operazioni dolose, da mancato pagamento degli oneri tributari e contributivi. Altresì si segnalano procedimenti per omissioni del pagamento degli oneri tributari e previdenziali; omesse presentazioni di redditi per complesse operazioni finanziarie, con sottrazione all'Erario di ingentissime somme a titolo di imposta nonché rilevanti omesse dichiarazioni e truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro derivanti dal mancato rispetto della normativa antiinfortunistica, la Procura aretusea segnala che molti degli stessi si verificano nel Polo industriale, sede, come più volte sottolineato, del Petrolchimico più grande d'Italia.

Si specifica che gli infortuni, in genere, si verificano nella fase di lavorazioni ed interventi negli impianti da parte delle ditte esterne chiamate ad intervenire e collaborare nei siti industriali. Proprio per l'oggettiva problematica legata al raccordo di lavorazioni complesse e poste in essere da soggetti facenti capo a strutture operative distinte, è più frequente, per un verso, la violazione delle misure antinfortunistiche, e, per altro verso, la mancata tempestiva denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria.

Si rileva che anche quest'anno il territorio ha visto molteplici e gravi infortuni sul lavoro che interessano parimenti tutte le attività produttive.

A tali fini l'Ufficio ha concluso un tavolo tecnico con l'INAIL e lo SPRESAL, enti con i quali è stato sottoscritto un Protocollo operativo redatto dalla Procura di Siracusa, che, grazie alle fattive interlocuzioni dei soggetti attuatori, procedimentalizza tutte le fasi di intervento, a partire dalla prima conoscenza dell'evento infortunistico da parte dei soggetti ed enti a vario titolo competenti.

Si aggiunge, infine, che la Procura di Siracusa, si avvale di un'unità operativa specializzata il NICTAS Nucleo investigativo Tutela Ambientale e sanitaria che assicura intervento costante e tempestivo in occasioni degli infortuni sul lavoro in appoggio assai spesso al magistrato di turno esterno.

Reati a tutela del territorio e dell'ambiente

A riguardo la Procuratrice di Siracusa rappresenta che il circondario è caratterizzato dalla presenza di rilevanti interessi economici che ruotano attorno al Petrolchimico e alle Raffinerie dei poli di Priolo, Melilli, Augusta, di contro, la zona sud e quella interna presentano una spiccata vocazione agricola e turistica, senza alcuna presenza di attività industriali rilevanti.

Questa ontologica distinzione socioeconomica si riflette, inevitabilmente sugli aspetti criminali, determinando per quanto attiene la zona del polo petrolchimico una relevantissima frequenza di indagini in tema ambientale, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico, marino

e del sottosuolo, indagini volte a verificare le condizioni di esercizio degli impianti, per lo più vetusti e non adeguati, il rispetto delle prescrizioni raccomandate dalle cd. BAT (best available techniques, in italiano MTD, ossia migliori tecniche disponibili), e delle imposizioni AIA.

Numerose, inoltre, le attività di indagini dedicate all'incidenza delle malattie professionali derivanti dall'inquinamento e dal mancato rispetto della normativa antiinfortunistica, attività per le quali risulta fruttuosa la collaborazione con il NICTAS, un nucleo ispettori dell'ASP che da anni si occupa specificatamente di svolgere indagini in materia ambientale e di tutela dei lavoratori.

È stato chiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, con riferimento a detta ipotesi di reato, il sequestro dell'impianto biologico consortile gestito da IAS s.p.a., delle quote e dell'intero patrimonio aziendale di tale società.

La società gestisce l'impianto di depurazione destinato alla depurazione dei reflui dell'area industriale siracusana e dei Comuni di Melilli e Priolo Gargallo.

Si segnala, peraltro, che è stata eseguita la misura cautelare della sospensione per un anno dall'esercizio di qualsiasi mansione all'interno delle società coinvolte nell'indagine, nonché presso imprese concorrenti o comunque operanti nel medesimo settore produttivo, a carico dei vertici della società IAS e delle società c.d. grandi utenti (Versalis spa, Sonatrach Raffineria Italiana srl, Esso Italiana srl, Sasol Italy s.p.a., Isab srl, Priolo Servizi spa) che immettono nel depuratore i loro reflui industriali.

A tutti è addebitato il delitto di disastro ambientale aggravato in relazione all'inquinamento atmosferico e marino, tuttora in corso di consumazione, nonché altre fattispecie di reato connesse all'illegittimità dei titoli autorizzatori. Speculari addebiti sono mossi alle società coinvolte ai sensi del d. lgs. 231/01.

A seguito di prolungate attività di indagine e di accertamenti tecnici da parte di consulenti nominati dalla Procura, il delitto di disastro ambientale aggravato è stato ravvisato in ragione dell'offesa alla pubblica incolumità derivante dall'enorme quantità di sostanze nocive abusivamente immesse in mare e in atmosfera, dalla loro tossicità e nocività per la salute dell'ambiente e degli uomini, dalla durata dell'abusiva emissione e dal numero di persone potenzialmente interessate dalla loro diffusione.

L'ordinanza applicativa che ha riconosciuto la totale inadeguatezza dell'impianto sequestrato allo smaltimento dei reflui industriali immessi dalle società coinvolte, ha prescritto la prosecuzione del funzionamento esclusivamente con riferimento ai reflui c.d. domestici, inibendo l'immissione dei reflui provenienti dalle grandi aziende del polo industriale.

Ancora viene segnalato il procedimento riguardante una complessa attività di indagine per il delitto di inquinamento ambientale doloso, sia della matrice aria che della matrice acqua, ascrivibile ad una nota e importante società operante nel petrolchimico siracusano (ISAB Lukoil, oggi Goi Energy). L'attività investigativa, sia di natura tecnico-scientifica che tradizionale, grazie allo strumento delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ha consentito di ricostruire delle condotte di abusiva compromissione delle matrici ambientali.

È stato concluso l'incidente probatorio che ha consentito di accertare e cristallizzare alcuni profili della condotta abusiva e della compromissione delle matrici ambientali.

Sempre in materia ambientale viene, poi, menzionata l'indagine per inquinamento colposo del fiume Asinaro, addebitato ai vertici gestori dell'azienda municipalizzata del comune di Noto (Aspecon), ai sindaci pro tempore e ad alcuni dirigenti amministrativi del comune di Noto. Nel corso delle indagini, è stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda municipalizzata e degli impianti di depurazione presenti in territorio netino. È stata avanzata richiesta di incidente probatorio volto ad accertare con perizia l'intervenuto inquinamento del fiume Asinaro.

Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze di genere

La Procuratrice di Siracusa rappresenta che l'attenzione dedicata all'intero settore delle violenze domestiche e dei reati sessuali si è tradotta nell'applicazione di numerosissime misure cautelari comprese tra la più severa della detenzione inframuraria a quelle del divieto di avvicinamento, realtà che interessa in pari misura le diverse aree territoriali della provincia.

Nell'anno in esame si registra l'adozione di 326 misure cautelari a fronte delle 248 applicate nello scorso anno.

Accanto ai provvedimenti cautelari, numerose sono state le audizioni protette, per lo più condotte in incidente probatorio.

Reati contro il patrimonio

In ragione della vocazione agricola, nel territorio aretuseo, altissima è la diffusione di furti di agrumi con notevole danno per gli imprenditori, danneggiati dai furti e dalla parallela incentivazione del mercato nero.

Parallela e conseguenziale è la diffusione delle guardiane abusive spesso legate a rappresentanti locali di gruppi riconosciuti come vicini o “arruolati” da organizzazioni mafiose, assai spesso quelle del territorio catanese.

Si aggiunge che nel comune di Noto è presente da anni una comunità di nomadi, quella denominata dei “Carminanti”, comunità che non mostra alcuna integrazione con la popolazione locale, composta da circa 2500 soggetti, tutti senza fissa attività lavorativa, dediti a reati contro il patrimonio, con un significativo accumulo di disponibilità finanziarie.

Nel contesto in disamina si segnalano, inoltre, i procedimenti per numerosi furti con spaccata e rapine. In tale specifico ambito particolare menzione va attribuita al procedimento n. 5924/24 R.G.N.R. afferente furti con spaccata commessi mediante l'uso di mezzi pesanti e, segnatamente, di escavatori - anch'essi a loro volta provento di furto - ai danni di istituti bancari, uffici postali, attività commerciali e cantieri edili, sia nei comuni a nord di Siracusa (Lentini, Carlentini e Francofonte), sia in territorio calatino (nei comuni di Vizzini e Scordia), nel periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di novembre 2024.

L'attività investigativa successivamente svolta dal Commissariato PS – Lentini, in collaborazione con altre forze di polizia anche dislocate in territori diversi, e, segnatamente, l'ascolto continuo e costante delle intercettazioni, i sopralluoghi, i pedinamenti, le perquisizioni e i sequestri, ha consentito in pochi mesi di ricostruire più di 10 eventi predatori, identificando dieci componenti del gruppo criminale, sette dei quali venivano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere in data 29 novembre 2024.

Il procedimento in questione, dopo l'applicazione delle misure cautelari, si è concluso in primo grado con 9 sentenze di condanna emesse in data 26.06.2025, previa richiesta di definizione dello stesso mediante rito abbreviato da parte di tutti gli imputati.

Reati in materia di sostanze stupefacenti

Con riferimento alla capillare distribuzione dello stupefacente, la Procuratrice di Siracusa rileva che sono state organizzate plurime operazioni di controllo del territorio, spesso organizzate con coordinamento interforze, che hanno portato a numerosi ed ingenti rinvenimenti di sostanze stupefacenti di ogni tipo, registrandosi nel territorio di Siracusa una significativa incidenza della diffusione di tutte le sostanze stupefacenti ed in particolare di quella denominata *crack*.

Il territorio nella sua interezza, invero, risulta contraddistinto da una capillare diffusione del commercio di droga con maggiore incidenza nel capoluogo che, in questo settore, funge da settore trainante, nonché del fenomeno estorsivo, non corrispondente al dato emerso, connotato da un elevatissimo livello di impenetrabilità e dalla pressoché assoluta carenza di collaborazione, in specie nella zona meridionale della provincia.

Spesso la finalità ultima di finanziare il mercato dello stupefacente comporta l'organizzazione e realizzazione di plurimi reati contro il patrimonio.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica rileva che - pur dovendosi segnalare la lodevole continuità dell'impegno dei magistrati (togati e onorari), come pure del personale amministrativo, nella definizione dei procedimenti e nella lavorazione dei relativi fascicoli in tempi ragionevoli - la significativa percentuale di scopertura, pari al 20% della dotazione organica dell'Ufficio (2 magistrati su 9), per un periodo pari a due anni, non tempestivamente colmata, ha comportato l'accumulo di procedimenti.

Peraltro, la situazione, anziché risolversi, si è ulteriormente aggravata, dovendosi in atto fronteggiare una insostenibile scopertura di fatto pari al 50% dell'organico. Situazione questa che rende oltre modo complessa qualsiasi strategia volta al contenimento del carico di lavoro gravante sull'Ufficio e allo smaltimento dell'arretrato creatosi.

In particolare, dai dati statistici emerge che, nel periodo di riferimento, il carico di lavoro dell'Ufficio ha patito un non trascurabile incremento delle sopravvenienze (12 % tendenziale e 18% marginale) rispetto alle due annualità pregresse. Pur a fronte di una accresciuta produttività (4% tendenziale e 7% marginale), tanto più encomiabile in

quanto ottenuta in organico fortemente ridotto, il dato delle definizioni e delle pendenze finali non è favorevole, attestandosi su un aumento pari al 21% su base tendenziale e 34% su base marginale.

In particolare, con riferimento ai procedimenti con indagati noti, a fronte di 6.053 nuovi procedimenti iscritti, ne sono stati definiti 5.036, con un aumento delle pendenze da 3.348 a 4.365.

Analogamente, in ordine ai procedimenti contro ignoti, ove a fronte di 5.960 nuovi iscritti, ne sono stati definiti 4.792, con aumento delle pendenze da 2016 a 3.184.

Diversamente, una leggera flessione delle pendenze, è stata rilevata in ordine ai procedimenti di competenza del giudice di pace, giacché a fronte di 386 nuovi iscritti, ne sono stati definiti 469, con una riduzione delle pendenze da 292 a 209.

AREE TEMATICHE

Reati in materia di criminalità organizzata

Relativamente al territorio ragusano si rappresenta che esso continua ad essere considerato una realtà connotata da una diffusa criminalità economica e degli affari e da una contenuta incidenza delinquenziale di natura violenta. Ciò con esclusione dell'area riferibile ai comuni di Vittoria, Acate e Comiso, tradizionalmente legata ai contesti criminali del contiguo territorio gelese e niscemese, e dove è più radicata una delinquenza comune e di tipo mafioso attiva e feroce.

Accanto alla storica presenza di gruppi di criminalità organizzata, di matrice mafiosa (Cosa Nostra palermitana, rappresentata dalla famiglia criminale dei fratelli Piscopo, legata alla famiglia mafiosa degli Emmanuello, e cd. Stidda, rappresentata dal clan denominato Carbonaro-Dominante), si registrano tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale della parte orientale della provincia (Modica, Scicli e Pozzallo), con riguardo in particolar modo nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Insistono, inoltre, sul territorio, consorzierie che, pur non potendosi classificare "*di tipo mafioso*", hanno una loro incidenza nel panorama criminale provinciale, particolarmente attive nel traffico degli stupefacenti, nella commissione di reati contro la persona, delle estorsioni, dell'usura, delle scommesse al di fuori del circuito legale, dei reati contro il patrimonio, nel fenomeno del cd. caporalato nell'ambito dell'agricoltura, ma anche nel parziale

controllo ed ingerenza nelle attività e nei servizi correlati ad essa (autotrasporto, produzione di imballaggi per ortofrutta), nonché nella catena di distribuzione commerciale riferibile al mercato ortofrutticolo di Vittoria, con significativi legami con la criminalità organizzata di altre province siciliane.

Reati connessi all'immigrazione clandestina e di tratta di persone

Relativamente al territorio ragusano si rappresenta che nel porto di Pozzallo, privilegiato luogo di approdo delle navi che prestano soccorso ai migranti lungo le rotte del Mediterraneo percorse in direzione dell'Italia, è presente un Hotspot per la gestione temporanea degli immigrati irregolari. Detta condizione logistica, peraltro risalente nel tempo, ha inevitabilmente determinato, in uno all'evoluzione del fenomeno, la notevole incidenza, nel carico dell'Ufficio, dei procedimenti penali per reati da immigrazione clandestina. Rilevante l'impegno richiesto, sol considerando che ad ogni sbarco corrisponde di solito il fermo di P.G. dei conducenti dell'imbarcazione (i cd. *'scafisti'*), la richiesta di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare, nonché l'attivazione, in tempi brevi, dell'incidente probatorio per l'acquisizione della testimonianza dei migranti.

In tale ambito si segnalano i seguenti procedimenti già pendenti:

- n. 3536/21 RGNR mod. 21 nel quale all'esito di capillari indagini condotte dalla Squadra Mobile di Ragusa, connotate dall'acquisizione di ingente documentazione, intercettazioni telefoniche, servizi di opc e acquisizione di immagini di videosorveglianza, veniva avanzata richiesta di misura cautelare personale nei confronti di 5 soggetti – di cui due connotati dalla qualifica pubblicistica di agente accertatore - gravemente indiziati, tra gli altri, di delitti in materia di immigrazione, di corruzione e di falso per induzione.
- n. 3396/20 R.G.N.R. Mod. 21. L'indagine riguarda un'associazione accusata di procurare illegalmente l'ingresso in Italia di 27 cittadini extracomunitari tramite il trasbordo da una petroliera danese a una nave di una ONG, con un profitto illecito di 125.000 euro. Sono state condotte intercettazioni, perquisizioni e sequestri, con conferma di sequestro da parte della Corte di Cassazione. Il procedimento ha coinvolto 6 imputati, tra cui noti attivisti promotori delle attività di soccorso in mare. La fase preliminare si è

svolta tra dicembre 2023 e maggio 2025, suscitando ampia eco mediatica e interrogazioni parlamentari. Il processo davanti al Tribunale collegiale è in corso.

- n. 3084/2023 R.G.N.R.. L'indagine ha accertato l'esistenza di un'associazione per delinquere attiva da almeno due anni, finalizzata a favorire l'ingresso illegale di cittadini tunisini in Italia tramite contratti di lavoro e nulla osta fittizi. L'organizzazione era capeggiata da tre tunisini radicati a Vittoria, con altri membri di stanza a Palermo e tre italiani residenti a Vittoria coinvolti nella predisposizione dei documenti falsi.

Un titolare di patronato ha fornito supporto logistico e reclutato datori di lavoro conniventi. Il procedimento è stato trasferito per competenza alla Procura di Catania a dicembre 2024.

- n. 5201/2024 RGNR: n. 1 indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (sbarco del 29.11.2024) richiesta di convalida fermo e applicazione misura cautelare in carcere del 30.11.2024; richiesta di incidente probatorio del 4.12.2024; richiesta di giudizio immediato del 26.3.2025; giudizio abbreviato è in corso;
- n. 2943/2025 RGNR: n. 1 indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (sbarco del 5.7.2025) richiesta di convalida fermo e applicazione misura cautelare in carcere del 7.7.2025; richiesta di incidente probatorio del 10.7.2025; richiesta di giudizio immediato in gestione;
- Nel settore in esame, nel periodo di riferimento, risultano, inoltre, iscritti i procedimenti che seguono:
- n.3873/2024 R.G.N.R. sbarco settembre 2024 richiesta di convalida fermo e applicazione misura cautelare in carcere, richiesta di giudizio immediato conclusosi con sentenza di condanna
- n. 4608/2024 R.G.N.R.; sbarco novembre 2024, richiesta di convalida fermo e applicazione misura cautelare in carcere in corso richiesta di giudizio immediato in gestione
- n. 2495/2025 R.G.N.R. sbarco giugno 2025, richiesta di convalida fermo e applicazione misura cautelare in carcere, in corso richiesta di giudizio immediato in gestione.

Per ciò che concerne i dati statistici, va rilevato che:

- le ipotesi di reato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono risultate 167;
- per traffico di migranti 1;
- per morte come conseguenza di altro di delitto di immigrazione clandestina 3.

L'azione penale è stata esercitata in 18 casi, le richieste di archiviazione sono state 18.

Reati in materia fallimentare e societaria e reati tributari

In tale settore vengono segnalati due rilevanti procedimenti.

Il procedimento penale n. 4114/23 R.G.N.R., teso a verificare la consumazione di reati di bancarotta perpetrati dalla compagine amministrativa di una S.r.l. dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 18 del 18 marzo 2023, gli accertamenti hanno messo in luce un meccanismo fraudolento dedito alla commissione di reati fallimentari e tributari, mediante il quale gli indagati, appartenenti al medesimo nucleo familiare, attraverso condotte illecite e distrattive, dopo aver accumulato debiti erariali per quasi 4 milioni di euro con una prima società, poi dichiarata fallita, hanno trasferito in maniera fraudolenta le attività e i beni aziendali in una nuova impresa, formalmente intestata alla nuora del rappresentante legale della società fallita, così da rendere difficoltosa la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e arrecare pregiudizio ai creditori e, soprattutto, all'Erario. All'esito delle indagini svolte, che hanno fatto emergere condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione della ricchezza.

In data 23 settembre 2024, il GIP in sede, valutati positivamente i presupposti di applicabilità delle misure cautelari reali avanzate dal Pubblico Ministero, nonché il fumus della responsabilità amministrativa degli enti, ha disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p.: il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote societarie della società "I.T. S.r.l."; il sequestro diretto in capo alla stessa società fino alla concorrenza di 427.000 euro da estendere per equivalente su beni e denaro dei rappresentanti di essa, in caso di incapienza ed insufficienza dell'importo, in conformità alla richiesta; il sequestro in forma diretta in capo agli amministratori fino alla concorrenza di 524.253,95 euro.

Il procedimento penale n. 4252/23 Mod. 21 R.G.N.R., scaturente da una comunicazione di notizia di reato pervenuta dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa, in materia di reati tributari a carico di soggetti giuridici aventi sede nel territorio di Modica, è emerso un meccanismo fraudolento a danno dello Stato che ha permesso ad alcuni soggetti, manovrati da commercialisti e tecnici del settore, mediante l'utilizzo di svariate società rivelatesi a tutti gli effetti delle "cartiere", di originare un'ingente quantità di crediti d'imposta fittizi, derivanti dal c.d. Bonus Facciate e Superbonus 110, quasi interamente autoriciclati.

Nello specifico, mediante la falsa attestazione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, in molti casi mai eseguiti, su immobili realmente esistenti, sono stati creati, all'interno della Piattaforma Cessione Crediti, oltre 4 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, immediatamente trasferiti nel cassetto fiscale delle società gestite dal sodalizio, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

All'esito dell'attività, atteso che le condotte delittuose constatate sono state commesse nell'interesse e a vantaggio delle società coinvolte dai rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché dall'amministratore di fatto delle prime due, sono stati ipotizzati gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui agli artt. 5, c. 1, lett. a), 25-octies e 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001.

Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

In tale ambito vengono registrati 37 procedimenti, di cui 7 per omicidio colposo e 28 per lesioni colpose.

Nel periodo di riferimento, le richieste di archiviazioni risultano 13 mentre l'azione penale è stata esercitata in 9 casi.

In ordine ai protocolli stipulati, il Procuratore di Ragusa rappresenta che è in redazione un protocollo di reperibilità e pronto intervento con Prefettura, SPRESAL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Provinciale del Lavoro, N.I.L. dei Carabinieri, INAIL e INPS.

Risultano, inoltre, iscritti 24 procedimenti concernenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento dei lavoratori ex art. 603 bis c.p.. In 6 casi è stata richiesta l'archiviazione in 7 è stata esercitata l'azione penale.

Reati a tutela del territorio e dell'ambiente

In tale ambito risultano registrati 113 procedimenti; in 36 casi è stata avanzata richiesta di archiviazione mentre l'azione penale è stata esercitata in 42 casi; sono state, inoltre applicate 27 misure cauteri reali.

Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze di genere

In tale settore, presso la Procura di Ragusa, è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato alla violenza di genere e domestica, per apprestare specifica tutela contro la violenza verso le donne, i minori, e dunque fondata sul genere, nonché contro la violenza verso uomini o donne, riferita, pertanto, all'ambiente domestico e alle relazioni affettive.

Il Procuratore di Ragusa, evidenzia che presso l'Ufficio risulta già sottoscritto protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica; inoltre risulta adottata una direttiva avente ad oggetto le modalità di iscrizione e controllo delle notizie di reato. Precisa, inoltre, di avere adottato, da ultimo, la direttiva in data 16/09/2025, diramata ai magistrati e alle forze di polizia operanti sul territorio, ove erano state elaborate delle "Linee guida e protocolli di primo intervento nelle indagini in materia di violenza di genere" contenenti alcuni suggerimenti operativi, tratti dalle più diffuse esperienze maturate nel settore, e finalizzati a migliorare l'efficienza della risposta giudiziaria in materia.

In relazione ai dati, evidenzia che, in tale contesto, i reati più frequenti sono risultati la violazione degli obblighi di assistenza pari a 126 e i maltrattamenti in famiglia pari a 232.

Non sono stati registrati, fortunatamente, femminicidi. Le richieste archiviazione sono state 111, mentre l'azione penale è stata esercitata in 146 casi.

Le misure cauteri richieste sono state 27

D'intesa con e con la Prefettura di Ragusa e altri enti è stato stipulato un protocollo sul contrasto alla violenza sulle donne (18/03/2021).

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone

La Procuratrice della Repubblica evidenzia che nell'Ufficio di appartenenza, di piccole dimensioni ma con un carico di lavoro significativo, attese le criticità ravvisabili sul territorio, ove risultano insediati pericolosi

gruppi di criminalità organizzata anche a connotazione mafiosa, grazie all'encomiabile lavoro svolto dai magistrati, sia togati che onorari, oltre che del personale amministrativo, i dati statistici hanno registrato un andamento positivo, sia pure con una leggera flessione rispetto al trend dell'anno precedente e ciò soprattutto a seguito di un ciclico turn over dei sostituti procuratori che, seppur temporalmente, ha comportato degli svuotamenti di organico. Si segnala inoltre il significativo incremento delle sopravvenienze in ordine alle iscrizioni contro indagati ignoti.

Invero, i procedimenti iscritti a Mod. 21 pendenti all'inizio del periodo sono 2.065 (a fronte dei 2.126 dell'anno precedente), con una sopravvenienza pari a 2.287 fascicoli (mentre nell'anno precedente la sopravvenienza si attestava a 2.441 fascicoli); ne risultano definiti 2.319 (a fronte dei 2.526 dell'anno precedente), sicché, alla data del 30 giugno 2025 risultano pendenti 2.033 (mentre erano 2.041 lo scorso anno);

I procedimenti iscritti a Mod. 21 bis, di competenza dei giudici di pace, pendenti all'inizio del periodo sono 74 (erano 205 lo scorso anno) con una sopravvenienza di 262 (laddove nel periodo precedente la sopravvenienza segnava 161 fascicoli); ne risultano definiti 125 (a fronte dei 290 dello scorso anno), sicché alla data del 30 giugno 2025 risultano pendenti 211 fascicoli (a fronte dei 76 del periodo precedente);

I procedimenti a Mod 44 pendenti all'inizio del periodo sono 678 (ne erano 563 erano lo scorso anno) con una sopravvenienza di 3.013 (lo scorso anno risultavano sopravvenuti 1.967 fascicoli); ne risultano definiti 2.654 (a fronte dei 1.851, dello scorso anno) sicché, alla data del 30 giugno 2025 risultano pendenti 1.037 (a fronte dei 679 fascicoli del periodo antecedente);

I procedimenti a mod 45 pendenti all'inizio del periodo sono 188 (a fronte dei 257 del periodo precedete), con una sopravvenienza di 463 (laddove quella precedente ne segnalava 947); ne risultano definiti 1.453; sicché, alla data del 30 giugno 2025 risultano pendenti 198 (a fronte dei 190 del periodo precedente).

AREE TEMATICHE

Reati in materia di criminalità organizzata

La Procuratrice di Caltagirone evidenzia che il territorio di competenza registra attualmente l'operatività dell'associazione di stampo mafioso "Cosa Nostra" della Provincia di Catania articolata nelle famiglie

“Santapaola -Ercolano” di Catania (già promossa e diretta al vertice da Benedetto Santapaola, Aldo Ercolano (classe 1960), Vincenzo Santapaola, Francesco Santapaola (classe 1979) e Antonio Tomaselli), di Caltagirone (già promossa e diretta al vertice da Francesco La Rocca deceduto nel dicembre 2020 e Salvatore Seminara) e di Ramacca (già promossa e diretta da Liddu CONTI deceduto e Rosario Di Dio).

In tal senso depongono le numerose operazioni della D.D.A., che coinvolgono il circondario; da ultimo, la cd. “Operazione Agorà” che vede come imputati 66 soggetti, alcuni dei quali interessati al controllo delle forniture di calcestruzzo, a quello degli appalti pubblici o alla gestione dei servizi cimiteriali nei Comuni del circondario.

Inoltre, si evidenzia che nelle zone di Palagonia (comune disciolto per infiltrazioni mafiose nell'agosto 2023), Scordia e Grammichele risiedono pericolosi criminali gravati da numerosi precedenti penali dediti ad estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti, anche a fronte dei contatti di molti esponenti con le organizzazioni della provincia di Siracusa, Lentini e Francofonte.

A ciò si aggiungano numerosi fenomeni criminali legati all'attività tipica del territorio (produzione agricola), come le truffe aggravate ai danni dell'U.E., i furti di ingenti quantità di derrate alimentari da immettere illecitamente in commercio nei mercati alimentari di altri centri, traffici questi, verosimilmente, gestiti dalla criminalità organizzata.

Ciò premesso, nel settore in esame, in ordine al periodo di riferimento, rilevano i dati che seguono:

i procedimenti pendenti, contro noti, all'inizio del periodo risultano 7; sopravvenuti 5, esauriti 5, pendenti alla fine del periodo 7.

Reati connessi all'immigrazione clandestina

Nel territorio calatino, del tutto contenuta, risulta essere la pendenza e la sopravvenienza dei casi settore in esame. Invero, i procedimenti pendenti, contro noti, all'inizio del periodo risultano 1; sopravvenuti 1, esauriti 0, pendenti alla fine del periodo 2.

Reati contro la Pubblica amministrazione

A riguardo, la Procuratrice di Caltagirone, evidenzia che la presenza di tale tipologia di reati è particolarmente massiccia, tenuto conto della elevata caratterizzazione criminale del territorio, ove esiste e persiste una forte commistione tra la criminalità organizzata e le istituzioni pubbliche.

Il raffronto anche solo numerico tra le diverse fattispecie evidenzia che tali reati sono superati solo da quelli patrimoniali (tradizionalmente, i più cospicui) e da quelli del c.d. “codice rosso”, a dimostrazione della loro importanza nel contesto sociale di riferimento per l’Ufficio calatino.

Di seguito il numero e gli esiti dei procedimenti penali iscritti in materia nel periodo di riferimento. Pendenti all’inizio del periodo: 11, contro noti; 18; contro ignoti 18; sopravvenuti: 117, contro noti; 25, contro ignoti; esauriti: 126, contro noti; 18, contro ignoti; pendenti alla fine del periodo: 92, contro noti; 18, contro ignoti.

Reati in materia fallimentare e societaria e reati tributari

Anche in detto settore, nel territorio calatino, del tutto misurata risulta essere la pendenza e la sopravvenienza dei relativi fascicoli. Invero, i procedimenti pendenti, all’inizio del periodo risultano 20 contro noti e 3 contro ignoti; sopravvenuti 4, contro noti e nessuno contro ignoti, esauriti 12 contro noti e 2 contro ignoti; pendenti alla fine del periodo 12 contro noti e 1 contro ignoti.

Reati in materia di sostanze stupefacenti

Nel settore in disamina, il Procuratore di Caltagirone, segnala i dati che seguono: i procedimenti pendenti, all’inizio del periodo risultano 46 contro noti e 33 contro ignoti; sopravvenuti 62 contro noti, e 187 contro ignoti; esauriti 63 contro noti e 165 contro ignoti; pendenti alla fine del periodo 45 contro noti e 55 contro ignoti.

Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

In materia di infortuni sul lavoro, la Procura di Caltagirone ha evidenziato di collaborare con le singole Forze dell’Ordine territorialmente competenti: segnatamente, con le Stazioni dei Carabinieri locali e lo SPRESAL di Catania, il cui intervento è apprezzabile specie nella prima fase delle indagini sfociate in sequestri probatori.

Non risultano siglate convenzioni che governano i rapporti fra la Procura e altre autorità specializzate nella prevenzione e repressione degli infortuni sui lavori.

A seguire il numero e gli esiti dei procedimenti penali iscritti in materia di infortuni sul lavoro nel periodo di riferimento.

I procedimenti pendenti, all'inizio del periodo risultano 5 contro noti e 1 contro ignoti; sopravvenuti 3 contro noti, e 4 contro ignoti; esauriti 5 contro noti e 3 contro ignoti; pendenti alla fine del periodo 3 contro noti e 2 contro ignoti.

Reati a tutela del territorio e dell'ambiente

In materia ambientale, la Procura di Caltagirone rappresenta di collaborare con le singole Forze dell'Ordine territorialmente competenti: segnatamente, con le locali Stazioni dei Carabinieri e col Distaccamento del Corpo Forestale di Caltagirone, nonché col Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dell'Arma dei Carabinieri di Catania. È stata in genere delegata l'ARPA Sicilia territorialmente competente, per coadiuvare le Forze dell'Ordine e/o il NOE di Catania.

Non sono state siglate convenzioni che governano i rapporti fra la Procura e altre autorità specializzate nella prevenzione, repressione e riparazione dei reati ambientali.

Evidenzia il frequente ricorso allo strumento del sequestro preventivo per prevenire i danni ambientali.

Auspica l'apertura aprire un'unità distaccata dell'ARPA nel circondario per migliorare la prevenzione, repressione e riparazione del danno ambientale appare necessario un aumento di organico e di unità territoriali mirando alla specializzazione delle persone e dei servizi.

A seguire il numero e gli esiti dei procedimenti penali iscritti in materia ambientale nel periodo di riferimento.

I procedimenti pendenti, all'inizio del periodo risultano 19 contro noti e 4 contro ignoti; sopravvenuti 19 contro noti, e 14 contro ignoti; esauriti 22 contro noti e 8 contro ignoti; pendenti alla fine del periodo 16 contro noti e 10 contro ignoti.

Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze di genere

Analogamente ad altre realtà territoriali, il circondario della Procura di Caltagirone continua a registrare allarmanti episodi di violenza domestica e di genere; si osserva, in particolare, la stabile presenza dei reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori.

Su tali fenomeni sono impernate le risorse e incentrate le attenzioni della Procura rispetto alla trattazione di altri procedimenti che non assumono la stessa priorità; fenomeni, che impongono massima celerità nella richiesta di misure cautelari e/o nell'esercizio dell'azione penale, così da scongiurare eventi delittuosi di maggiore gravità.

I dati statistici emergenti risultano, nel periodo di riferimento, i seguenti: i procedimenti pendenti, all'inizio del periodo risultano 71 contro noti e 2 contro ignoti; sopravvenuti 178 contro noti, e 5 contro ignoti; esauriti 142 contro noti e 6 contro ignoti; pendenti alla fine del periodo 107 contro noti e 1 contro ignoti.

Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di furti in abitazione e rapine

Presso la Procura di Caltagirone, i reati contro il patrimonio (furti, rapine, estorsioni, appropriazioni indebite, danneggiamenti) vengono indicati come i più numerosi, di gran lunga superiori ai dati afferenti ai furti in abitazione e alle rapine.

Di seguito il numero e gli esiti dei procedimenti penali iscritti in materia di furto in abitazione e rapine, nel periodo di riferimento: pendenti, all'inizio del periodo, risultano 28 contro noti e 30 contro ignoti; sopravvenuti 21 contro noti e 191 contro ignoti; esauriti 25 contro noti e 155 contro ignoti; pendenti alla fine del periodo 24 contro noti e 66 contro ignoti.

Reati contro il patrimonio

Relativamente a tale settore si evidenzia che il territorio di competenza, sotto un profilo strettamente economico, si presenta come uno dei comprensori di maggior rilievo della Regione, costituendo tradizionalmente un polo agricolo di rilievo per la Sicilia, con particolare riferimento alle produzioni ortofrutticole e fioriere, concentrate nei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina e Scicli. In esse sono

impiegati moltissimi cittadini extracomunitari residenti nella provincia, oltre ad un numero imprecisato ma certamente notevole di stranieri provenienti dall'Europa orientale, prevalentemente di nazionalità rumena ed albanese, cui si aggiunge un numero elevato di soggetti irregolarmente presenti nel territorio, prevalentemente provenienti da paesi nord-africani. Particolarmente rilevante è, inoltre, il patrimonio zootecnico e la correlata produzione lattiero-casearia, che rappresenta circa il 70% del volume produttivo regionale. Anche in tale contesto è nutrita la presenza di lavoratori stranieri provenienti dall'Europa orientale, in prevalenza di origine rumena ed albanese.

La presenza di un elevato numero di cittadini extracomunitari, per la più parte di età compresa tra i venti e i quaranta anni (vale a dire la fascia di età maggiormente attiva dal punto di vista criminologico), non sempre pienamente inseriti nel tessuto economico e sociale del territorio, determina così l'iscrizione di un ingente complesso di procedimenti per reati contro la persona e il patrimonio. A ciò si aggiunga che i cittadini extracomunitari sono non di rado espressione di etnie contrapposte in patria o nei territori di provenienza, e portatrici di reciproche diffidenze e rancori, che sfociano sovente in aperta conflittualità, anche violenta, e ancora generano un numero rilevante di procedimenti penali per delitti contro la persona.

PARTE QUARTA

LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

CONSIDERAZIONI GENERALI

Anche a causa di dimissioni per transiti ad altra giurisdizione, il Tribunale di Sorveglianza di Catania sta attraversando un periodo di seria difficoltà.

I recenti trasferimenti di magistrati al predetto Tribunale dovrebbero, auspicabilmente in tempi ridotti, migliorare decisamente l'attuale situazione.

Si allegano i prospetti relativi alle misure alternative richieste al Tribunale di Sorveglianza di Catania e agli Uffici di Sorveglianza di Catania e di Siracusa, con i rispettivi esiti; si tratta di numeri elevati, comunque gestiti con impegno dallo stesso Tribunale.

Sono ancora in fase iniziale i programmi di “giustizia riparativa”, che pur costituiscono parte importante della c.d. riforma Cartabia (artt. 42 e ss. del d.lgs. n.149 del 2022), con particolare riferimento all'attività delle strutture organizzative di supporto.

Va in proposito segnalato che gli istituti penitenziari del distretto, (oltre ad essere accomunati dal problema del comune stato di degrado delle strutture medesime, dovuto per lo più ad una pluriennale carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse per mancanza di fondi e di personale), sono stati interessati nell'ultimo anno dal problema dell'incremento del sovraffollamento, nonostante l'azione della Magistratura di Sorveglianza che, ricorrendone in concreto tutti i prescritti presupposti di legge, ha concesso, di anno in anno, un numero imponente e crescente di misure alternative alla detenzione.

Va sottolineato a riguardo che questa Magistratura di Sorveglianza ha continuato ad essere rigorosa, come da tradizione, nella formulazione del giudizio di bilanciamento delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza sociale, con le esigenze di recupero sociale dei detenuti meritevoli, (che sempre presiede alla decisione di concessione o meno di una misura alternativa), dando preminenza a queste ultime esigenze, soltanto nei casi in cui l'attento esame delle prime lo consenta; con la conseguenza che il numero sempre crescente negli ultimi anni di concessione di misure alternative dipende soprattutto dal numero, parimenti crescente, di procedimenti di sorveglianza all'uopo trattati e decisi.

Più precisamente questo Tribunale ha incrementato costantemente nel tempo la trattazione e definizione dei procedimenti originati da istanze di concessione di misure alternative, fino a concedere nel periodo di cui all'oggetto alla data del 30.6.2025, n. 1.262 misure alternative, (rigettando n. 1342 istanze).

Non si registrano fenomeni di sovraffollamento presso quasi tutti gli istituti penitenziari del distretto, la cui popolazione carceraria rientra nei limiti della capienza regolamentare o tollerabile (presso le case circondariali di Catania Piazza Lanza, Caltagirone Siracusa, e C.R. Augusta, le presenze superano il numero regolamentare, ma non quello “tollerabile”).

Stato della informatizzazione nel Tribunale

Quanto allo stato della informatizzazione nel Tribunale, va rilevato, come già riferito negli anni passati, che il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con gli annessi Uffici di Sorveglianza di Catania e Siracusa, è già da tempo in fase avanzata di informatizzazione, sia per quanto riguarda la registrazione e l'emissione di provvedimenti per via digitale, attraverso il sistema SIUS, (sottosistema del SIES, sistema informativo dell'esecuzione penale), sia per quanto riguarda la possibilità di attingere alle banche dati di altri uffici di sorveglianza, nonché alla possibilità di estrarre direttamente il certificato dei precedenti penali dei soggetti coinvolti nei procedimenti di sorveglianza.

Il sistema informativo fondamentale riguardante l'attività dei Tribunali di Sorveglianza e degli Uffici di Sorveglianza è, come detto, il sistema SIUS ovvero Sistema Informativo per gli Uffici di Sorveglianza, che gestisce tutte le attività connesse ai procedimenti della Magistratura di Sorveglianza.

Si è proceduto all'aggiornamento ulteriore del software di base, tramite l'installazione della versione Windows 10.0.18363 (dotata di maggiori funzionalità), nonché all'aggiornamento, in favore dei Magistrati, direttori amministrativi e funzionari giudiziari di Office 365.

Con particolare riguardo all'applicazione SIUS, si è provveduto all'installazione di ulteriori patch SIES/SIUS/SIGE, (SIES versione 12.4.16.0 e 12.4.17.0) dell'applicazione SIES/SIUS.

Le risorse, sia umane che informatiche, utilizzate per lo svolgimento di dette funzioni sono allo stato sufficienti e consentono una rapida definizione dei procedimenti, esigenza di particolare rilievo in questo settore del diritto penale in quanto coinvolgente direttamente la libertà personale dei cittadini.

Come già riferito negli anni precedenti, la qualità del servizio di connessione è sufficiente, ma tende a scadere nelle ore di punta (dalle ore 10 alle 13).

La registrazione informatizzata copre oramai quasi tutti gli oggetti e si avvale di Sistemi Informativi che interagiscono con altri settori della Pubblica Amministrazione.

Per svolgere tale attività vengono utilizzati degli applicativi, ovvero i programmi utilizzati dal personale per espletare le proprie funzioni ed il software necessario al funzionamento dei servizi.

I principali applicativi in uso sono il S.I.A.M.M., il SI.CO.G.E., il S.I.C., il S.I.D.E.T. ed ENTRATEL.

Viene inoltre utilizzato il nuovo Programma InIt finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema informatico, unico ed integrato di tipo ERP (Enterprise Resource Planning), messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) per la gestione dei processi contabili e destinato a sostituire gradualmente gli applicativi attualmente in uso a tale scopo, (principalmente Ge.Co. e Si.Co.Ge che sono ancora attivi in modalità visualizzazione).

Particolarmente apprezzabile risulta la possibilità di acquisire il certificato dei precedenti penali dei soggetti coinvolti nei procedimenti di Sorveglianza.

In relazione alla Carta Multiservizi Giustizia (Mod. ATe), sono state rilasciate 5 Carte Multiservizi Giustizia al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania, al direttore amministrativo, all'assistente informatico ed a due funzionari giudiziari, provvedendosi all'installazione del driver e del software necessari (Aruba e Firma OK).

La Firma digitale remota era già stata rilasciata ai direttori amministrativi, ai funzionari giudiziari, ai cancellieri ed agli assistenti giudiziari.

Pienamente operativo risulta il sistema di videoconferenza (tanto attraverso Skype For Business, quanto attraverso TEAMS di Microsoft), utilizzato:

1. nella gestione dei colloqui tra il Magistrato di Sorveglianza ed il detenuto;
2. nell'acquisizione delle dichiarazioni del detenuto in sede di rogatoria;
3. in occasione delle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza in favore dei detenuti che richiedano di essere sentiti.

Si è altresì proceduto all'upgrade del Sistema Pubblico di Connettività ed all'ottimizzazione del software per il miglioramento dei servizi e per l'adeguamento delle esigenze dell'utenza.

Deve segnalarsi, a tal riguardo, che, così come risulta dalle precedenti relazioni inviate dal Magrif, già durante la prima fase di emergenza epidemiologica e fin dall'udienza collegiale del 18 marzo 2020, è stato utilizzato presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania l'applicativo Teams di Microsoft.

L'esperienza è stata ripetuta in data 25 marzo 2020 e poi, grazie al protocollo adottato dal Tribunale di Sorveglianza di Catania con i Consigli degli Ordini degli avvocati e con le Camere Penali del Distretto in data 24 marzo 2020, a partire dall'udienza collegiale dell'1aprile 2020 l'utilizzazione di TEAMS di Microsoft è divenuta la regola fino ad oggi.

Non risulta ancora possibile, invece, avere accesso alle banche dati relative ai carichi pendenti presso le varie Procure della Repubblica (banche dati del casellario giudiziario), con la conseguenza di dover ancora richiedere alle singole Procure il certificato di interesse, con notevole rallentamento dell'attività istruttoria dei procedimenti ed impossibilità di conoscere quali siano i procedimenti penali in corso a carico del soggetto presso tutte le Procure della Repubblica. Pertanto, permane la criticità sul punto già segnalata nelle precedenti relazioni.

Altra criticità di non trascurabile interesse, anch'essa già segnalata, è la mancata attuazione nei procedimenti di Sorveglianza del processo penale telematico, attraverso la formazione del fascicolo digitale ed il deposito dei provvedimenti attraverso apposizione della firma digitale ed, in particolare, della firma digitale remota che consentirebbe il deposito del provvedimento anche attraverso dispositivi informatici remoti.

Con riferimento alle più recenti modifiche legislative, in tema di notifica telematica dei provvedimenti giurisdizionali ai difensori di fiducia e di ufficio, si è provveduto alla formazione del personale ed all'acquisizione dei relativi software di sistema, al fine del più funzionale e rapido recepimento delle nuove procedure previste dalla legge, che sono state attuate con risultati più che soddisfacenti.

Per quanto riguarda il software necessario al funzionamento dei servizi per alcune workstation fornite dalla Regione Siciliana, (licenziate con Windows 8.1), si è proceduto alla ottimizzazione del software di base tramite l'installazione di Windows 10.

Conclusioni

Nonostante le difficoltà emerse, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha intrapreso azioni concrete per migliorare la propria informatizzazione e ottimizzare l'efficienza dei servizi. La continuità nell'aggiornamento delle apparecchiature, l'adeguamento del supporto tecnico e la formazione continua del personale saranno gli strumenti fondamentali per affrontare le sfide del futuro e garantire il regolare svolgimento delle attività giudiziarie.

La Magistratura di sorveglianza del distretto di Catania garantisce il controllo e la vigilanza su otto istituti penitenziari, tutti afflitti di varie criticità (anche di natura logistica) e nei quali, alla data del 30 giugno 2024, erano ristretti 2.691 detenuti (273 in più rispetto al precedente anno giudiziario); assicura inoltre la conformità a legge dell'esecuzione della pena detentiva inflitta con sentenza passata in giudicato, cui alla stessa data erano sottoposti 1.838 detenuti definitivi (207 in più rispetto al precedente anno giudiziario); garantisce infine la corretta esecuzione delle misure alternative alla detenzione da eseguirsi in ambito distrettuale, che alla stessa data interessavano 3.020 condannati definitivi (191 in più rispetto al precedente anno giudiziario), di cui 2.261 sottoposti ad esecuzione nel territorio di competenza.

A ciò va aggiunto il gravoso compito di assicurare la corretta esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di soggetti pericolosi, ivi compresi quelli afflitti da patologie psichiatriche, in numero di 301 al 30 giugno 2024.

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania la sopravvenienza ha così registrato numeri ancora superiori a quelli dello scorso anno, atteso che nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024 sono stati registrati 5.987 nuovi procedimenti (erano stati 4.898 procedimenti nel periodo immediatamente precedente e 4.745 nel periodo ancora anteriore).

Nello stesso periodo si segnala, nonostante la grave scopertura dell'organico(fino a febbraio 2025: - 4 Magistrati ; dal febbraio 2025: - 2 Magistrati, circostanze che hanno determinato il venir meno di 1-2 udienze collegiali al mese) una rilevante produttività del collegio giudicante, quasi pari alle sopravvenienze, in quanto sono stati definiti fino al 30.6.2025, n. 4.871 procedimenti, 799 procedimenti in meno rispetto all'anno precedente.

Presso l'Ufficio di Sorveglianza di Catania si è evidenziata una sopravvenienza imponente, di gran lunga superiore a quella dell'anno precedente, atteso che sono stati registrati fino alla data del 30.6.2025, ben n. 18.435 procedimenti sopravvenuti, (a fronte degli 16.955 sopravvenuti nell'anno precedente), ovverosia ben 1.480 procedimenti in più rispetto all'anno precedente, cui si è fatto fronte con la definizione di ben 20.310 procedimenti, con un aumento della produttività di circa 4.090 procedimenti definiti, rispetto all'anno precedente, (in cui erano stati definiti 16.955 procedimenti).

Parimenti presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa sono stati registrati fino alla data del 30.6.2025 n. 14.037 procedimenti sopravvenuti, (a fronte dei 13.489 sopravvenuti nell'anno precedente), ovverosia ben 548 procedimenti in più rispetto all'anno precedente, cui si è fatto fronte con la definizione di ben 13.778 procedimenti, e dunque con un aumento della produttività pari a 421 procedimenti definiti, rispetto all'anno precedente.

Ciò è in linea con quanto evidenziato nelle precedenti relazioni annuali al Ministro della Giustizia, in cui si è segnalato un costante aumento delle sopravvenienze, a decorrere dal 2009 (anno in cui sono pacificamente cessati gli effetti dell'ultimo indulto concesso con la legge n. 241/2006), fino a determinarsi alla data attuale un raddoppio delle registrazioni annuali dei procedimenti in entrata presso il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, mentre presso l'Ufficio di Sorveglianza di Catania le sopravvenienze annuali sono sostanzialmente triplicate. Il moltiplicarsi nel tempo del carico di lavoro presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania e presso gli Uffici di Sorveglianza di Catania e Siracusa si spiega in ragione del

sovraffollamento degli istituti penitenziari del distretto di Catania registratosi negli anni successivi al 2009, in conseguenza del venir meno degli effetti dell'ultimo indulto concesso, (anche per il condiviso cambio di scelta di politica giudiziaria in materia, che ha portato il legislatore a non più emettere amnistie ed indulti a decorrere dal 2006, diversamente che in passato) e dell'applicazione della normativa introdotta in ambito penitenziario, dal D.L. n. 146/2013, convertito nella legge n. 10/2014, dal D.L. n. 92/2014 convertito nella legge n. 117/2014, nonché dai decreti legislativi delegati n. 123 e 124 emanati in data 2.10.2018, che ha, com'è noto, sensibilmente aumentato le competenze sia del Magistrato di Sorveglianza, sia del Tribunale di Sorveglianza, determinando in conseguenza un rilevante aumento del numero dei soggetti condannati definitivi sottoposti a misura alternativa, la cui esecuzione rientra pure nelle competenze del Magistrato di Sorveglianza.

La Magistratura di Sorveglianza del Distretto

deve allo stato garantire il controllo e la vigilanza su otto istituti penitenziari, portatori di varie criticità, anche di natura logistica, ove erano ristretti alla data del 30.6.2025 ben 2.719 detenuti, ovverosia 28 detenuti in più rispetto all'anno precedente;

deve assicurare la conformità a legge della esecuzione della pena detentiva inflitta con sentenza passata in giudicato, alla quale erano sottoposti alla data del 30.6.2025 ben 1816 detenuti definitivi, con dato in diminuzione di 19 unità;

deve inoltre garantire la corretta esecuzione delle misure alternative alla detenzione da eseguirsi in ambito distrettuale che alla data del 30.6.2025 interessavano ben 3260 condannati definitivi, ovvero 240 condannati in più rispetto all'anno precedente, (di cui 2336 sottoposti ad esecuzione nel territorio di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Catania);

Sulla base delle superiori considerazioni consegue che "l'utenza" complessiva che si rivolge nel distretto di Catania alla Magistratura di Sorveglianza, avanzando costantemente una molteplicità di richieste di benefici penitenziari vari (ciascuna delle quali originante un procedimento di sorveglianza), ammonta a n. 5076 condannati definitivi, (pari alla somma tra 1816 condannati definitivi ristretti negli istituti penitenziari del distretto e 3260 condannati definitivi sottoposti a misura alternativa alla detenzione, parimenti da eseguirsi in ambito distrettuale).

A ciò si deve aggiungere il gravoso compito di assicurare la corretta esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di soggetti pericolosi, ivi compresi quelli afflitti da patologie psichiatriche, ammontanti alla data del 30.6.2025 a n. 288(Ufficio di CT) +149(Ufficio di Siracusa) -totale 437, con la conseguenza che l'utenza complessivamente considerata, che al 30.6.2025 si rivolgeva alla magistratura di sorveglianza nel distretto di Catania ammontava a 5.513 utenti, con un conseguente aumento di ben 354 utenti, rispetto all'anno precedente, (cfr. le allegate statistiche che di seguito si riportano).

Trattamento carcerario e progetti di recupero

Nell'ottica di arricchire l'offerta trattamentale per i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione e di arricchire le possibilità di formazione al lavoro e di inserimento occupazionale, in data 19 novembre 2024 è stato sottoscritto dal Tribunale di Sorveglianza, dall'UDEPE e dalla ditta GEMA, che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata per un lotto della città di Catania, un protocollo di intesa, finalizzato all'avvio di dieci tirocini formativi per soggetti in esecuzione penale esterna.

Sempre nello spirito di favorire concrete opportunità di inclusione sociale e di sostenere l'utenza nella ricerca e nel reperimento di possibilità lavorative, l'UDEPE di Catania ha attivato autonomamente, in data 18 novembre 2024, un'altra convenzione con l'Ente Scuola Edile, l'Associazione Difesa e Giustizia e l'ANCE di Catania, sezione autonoma dei costruttori Edili di Confindustria Catania, che mira a fornire all'utenza seguita dall'UDEPE occasioni gratuite di formazione nel settore dell'edilizia, orientando i beneficiari che hanno conseguito titoli di formazione e qualifiche specializzate verso concrete opportunità occupazionali nel settore edilizio. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza ha inoltre segnalato che nello scorso mese di giugno è stato avviato il nuovo Protocollo operativo con l'UDEPE di Catania per l'istruzione dei procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Catania e degli Uffici di Sorveglianza del distretto e per l'esecuzione delle misure alternative al carcere, integrativo di quello già stipulato il 19 luglio 2019 e volto a estenderne le prassi operative anche agli Uffici locali di Siracusa e Ragusa e ad integrarne il contenuto alla luce dell'introduzione della nuova disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla c.d. riforma Cartabia e del riformato istituto della liberazione anticipata.

E viene precisato che l'applicazione del precedente protocollo ha consentito alla Magistratura di Sorveglianza catanese di istruire e definire migliaia di procedimenti relativi a condannati c.d. "liberi sospesi", ossia destinatari di condanna con ordine di carcerazione sospeso, ai sensi dell'art.656, tant'è che allo stato, relativamente a questa tipologia di procedimenti, presso tali organi non si registra alcun arretrato.

PARTE QUINTA

LA GIUSTIZIA MINORILE

UFFICI GIUDIZIARI MINORILI

Le peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania

Il distretto di Catania, con giurisdizione sul vasto territorio facente capo alle tre province di Catania, Siracusa e Ragusa e ad alcuni Comuni di quella di Messina (Cesarò e San Teodoro), continua a segnalarsi come uno dei territori italiani più esposti dal punto di vista dei flussi migratori e, soprattutto, della devianza minorile, che matura in contesti altamente degradati e spesso controllati dalla criminalità organizzata, per di più con un apparato amministrativo assai carente in termini di servizi di prevenzione e accompagnamento pedagogico. Ciò premesso, gli elevatissimi tassi di devianza minorile del distretto vanno esaminati in correlazione con gli allarmanti dati dell'abbandono e della dispersione scolastica.

Nel distretto giudiziario il tasso di dispersione scolastica continua ad essere molto elevato ed evidenzia che migliaia di bambini e adolescenti, tra i 6 e i 18 anni, eludono l'obbligo scolastico e formativo alimentando il mercato del lavoro nero o le file della criminalità comune e organizzata. Si tratta di un fenomeno che pone il distretto giudiziario a livelli di primato nazionale. Così come da *guinness* dei primati sono i correlati numeri della devianza giovanile, che collocano il distretto giudiziario minorile tra i primi posti in Italia in rapporto al numero degli abitanti.

Il Tribunale per i minorenni di Catania, che per funzione istituzionale ha un osservatorio privilegiato delle dinamiche familiari, sociali e criminali nel distretto, ha incrementato nell'ultimo periodo il dialogo con il territorio e fornito un deciso impulso per l'avvio di numerose iniziative.

Dal 15 gennaio 2021, l'Accordo tra Pubbliche amministrazioni volto a prevenire la devianza giovanile nella città metropolitana di Catania e la correlata costituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, istituito presso la prefettura di Catania anche su un impulso del Tribunale per i minorenni di Catania, ha fatto registrare un cambio di passo. Nelle prime riunioni il tema della dispersione scolastica è stato oggetto di un'attenzione specifica da parte di tutte le istituzioni coinvolte: la Prefettura, la città metropolitana, la scuola, l'università, le forze dell'ordine, la magistratura, minorile e ordinaria, le diocesi del territorio, l'ispettorato del lavoro, l'Azienda sanitaria provinciale, le direzioni provinciali e regionali dell'INPS, le realtà del terzo settore.

A seguito delle prime attività dell'Osservatorio, si sono intensificate le azioni di sensibilizzazione sul territorio e sono state programmate nuove strategie di intervento.

In particolare, per eradicare un fenomeno ingravescente, che la crisi economica legata all'emergenza sanitaria rischia di portare a conseguenze estreme, si è concertato di ripensare alle modalità di erogazione dei benefici di sostegno economico e previdenziali, utilizzandoli come strumento per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica.

A tal fine, su impulso degli Uffici Giudiziari Minorili e del Prefetto di Catania, l'11.2.2022 è stato siglato un protocollo di intesa con l'obiettivo principale di vincolare i trasferimenti monetari alla frequenza scolastica dei figli minorenni ovvero alle condizioni fissate nel patto di inclusione dei percettori del beneficio del reddito di cittadinanza/assegno di inclusione. In collegamento con l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'assessorato all'istruzione, l'anagrafe del comune, la Direzione provinciale dell'INPS, la Questura e i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si è costruita una rete dedicata e coordinata in grado di riunire e ottimizzare tutti gli interventi nel territorio.

Tale accordo è stato rinnovato nel periodo convenzionale in oggetto, adattandolo alle novità del decreto-legge in data 15.9.2023, convertito in L. 13 novembre 2023, n.159 (c.d. Decreto Caivano).

I risultati sono assolutamente incoraggianti in quanto a partire dall'anno 2022 sono aumentate sensibilmente le segnalazioni agli Uffici Giudiziari Minorili da parte dei dirigenti scolastici.

Nel periodo in oggetto sono pervenute agli uffici giudiziari minorili moltissime segnalazioni di abbandono o dispersione scolastica, a fronte dei numeri irrisori registrati negli anni precedenti all'anno 2022 (ad esempio, n. 35 nell'anno 2020). L'I.N.P.S. ha sospeso l'erogazione dei benefici previdenziali indebitamente percepiti (reddito di cittadinanza/assegno di inclusione e indennità di frequenza) - su segnalazione del Tribunale per i Minorenni, della locale Procura per i Minorenni o delle Forze dell'ordine - in molte situazioni. Analoghi protocolli sono stati siglati con la regia della Prefettura di Siracusa e della Prefettura di Ragusa.

Più in generale, il mirato impegno volto al contrasto della dispersione scolastica ha già consentito al Tribunale per i Minorenni di operare centinaia interventi sulla responsabilità genitoriale, con misure

graduate in funzione della gravità della situazione, e consentito di far luce su situazioni di degrado che in determinati casi hanno dato avvio a procedure di adozione.

L'attività degli Uffici giudiziari minorili di Catania ha ricevuto negli ultimi anni l'attenzione da parte degli organi governativi nazionali e le prassi inaugurate nel distretto giudiziario sono state in parte recepite nel decreto-legge in data 15.9.2023, convertito in L. 13 novembre 2023, n.159 (c.d. Decreto Caivano) recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Nell'ambito delle attività programmate dall'Osservatorio prefettizio sulla condizione minorile nella città metropolitana, sono stati siglati importanti protocolli operativi che hanno apportato significativi benefici per l'utenza.

La costituzione di tre tavoli prefettizi (sulla rigenerazione urbana a fini sociali, sulla dispersione scolastica e sulla prevenzione della devianza minorile) ha, inoltre, consentito di pianificare azioni mirate, con l'adesione di tutte le parti interessate.

Parimenti, numerose sono state le iniziative attuate nell'ambito delle attività programmate dagli analoghi osservatori prefettizi di Siracusa e Ragusa.

Ed ancora, in data 27.10.2022 è stato firmato il protocollo prefettizio istitutivo delle Equipe Multidisciplinari Integrate ad alta specializzazione (E.M.I.) - ovvero un gruppo di specialisti dell'A.S.P. e del Servizio Sociale che operano in sinergia, secondo una metodologia condivisa e al servizio esclusivo delle Autorità giudiziarie della città metropolitana di Catania- con l'intervento del Presidente della Corte di Appello e di tutte le autorità giudiziarie della città metropolitana, del Prefetto, della Direzione Generale dell'A.S.P. di Catania e dei Sindaci dei comuni capofila della città metropolitana, degli Ordini degli avvocati di Catania e Caltagirone.

Tale iniziativa è stata replicata nel periodo in esame - sotto l'egida della Prefettura di Ragusa - nel territorio del consorzio comunale di Ragusa.

Le attività del Tribunale per i minorenni di Catania e degli osservatori prefettizi hanno pure ispirato la Commissione Regionale Antimafia e l'assemblea legislativa regionale siciliana.

In particolare, le prassi virtuose degli uffici giudiziari minorili di Catania e del progetto Liberi di Scegliere hanno avuto una cristallizzazione normativa nella legge regionale siciliana n.5 giugno 2025, n. 24 (“Interventi di sostegno e protezione sociale in favore di soggetti inseriti in contesti di criminalità affinché siano “liberi di scegliere”).

La citata legge - che recepisce, tra l'altro, l'esperienza catanese delle E.M.I., assunta come *best practice* da estendere all'intero territorio regionale - rappresenta una prima e concreta progettualità della regione siciliana per prevenire il fenomeno del coinvolgimento di minori nei contesti di criminalità organizzata.

In data 13.2.2025 è stato siglato il protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore del minore di età tra la Corte di Appello di Catania, il Tribunale di Catania, i Tribunale per i minorenni di Catania e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania.

Si tratta di un'importante iniziativa volta a formare professionisti nello specifico settore ed elenchi affidabili utilizzabili dalle autorità giudiziarie nei procedimenti civili e penali.

Durante il periodo in oggetto, il Tribunale per i minorenni ha prorogato il protocollo - unico in Italia - siglato in data 21.4.2022 con l'organizzazione internazionale “Save the Children”, volto a migliorare - in sinergia con gli enti locali - l'attività di assistenza dei minori stranieri non accompagnati e dei minori in condizione di povertà educativa.

Tale accordo ha consentito di avvalersi – a titolo gratuito e con rilevante risparmio per le casse erariali - di mediatori culturali e linguistici per l'audizione di migliaia di minorenni stranieri non accompagnati.

E' stato poi rinnovato il protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Sport Equestri, l'Assessorato regionale all'agricoltura, l'Università di Catania, il Comune di Catania, l'U.S.S.M. di Catania e l'A.S.P. finalizzato a consentire ai giovani utenti della giustizia minorile di sperimentare percorsi sportivi e di formazione lavorativa nel settore ippico.

Sempre nell'ambito delle attività dell'osservatorio prefettizio, è stato rinnovato anche il protocollo d'intesa con il Calcio Catania, finalizzato a consentire agli adolescenti dell'area penale di poter svolgere la pratica sportiva nell'ambito delle strutture e con gli allenatori della locale società calcistica.

Come già segnalato negli anni precedenti, la presenza diffusa dei fenomeni di criminalità organizzata nel distretto giudiziario produce da decenni la violazione sistematica dei diritti elementari dei minorenni e rappresenta una pesantissima ipoteca per il futuro del territorio.

La cessione di sostanze stupefacenti in alcuni quartieri di Catania (Librino, S. Giovanni Galermo, S. Cristoforo, Picanello) e Siracusa (Mazzarona) è divenuta la principale attività “lavorativa” e fonte di sostentamento per molte “famiglie”, che non si fanno scrupoli di coinvolgere i minorenni come *pusher* o vedette.

Nel periodo convenzionale in oggetto, in numerose occasioni sono stati tratti in arresto giovanissimi mentre espletavano il “turno di lavoro”, invece che trovarsi in classe a frequentare la scuola dell’obbligo, dotati di ricetrasmittenti, sostanze stupefacenti di varia tipologia, somme di denaro, agende dove segnare gli importi e i clienti.

Nella maggior parte di queste situazioni, sono stati modesti i quantitativi di sostanze stupefacenti rinvenuti e sequestrati, in ossequio a una deliberata strategia criminale, ovvero quella di utilizzare giovanissimi e dotarli di piccole dosi da spacciare – ma secondo un ritmo e rifornimento costante – in modo da limitare il danno in caso di arresto, nella consapevolezza del minore rigore che l’ordinamento giuridico prevede a tutela del minorenne implicato.

La pressione delle forze dell’ordine ha indotto le organizzazioni criminali a modificare la metodologia operativa: non più cessione da punti fissi e facilmente localizzabili, ma consegne a domicilio per rendere meno prevedibili le attività illecite, che sono agite da giovanissimi forniti di ciclomotori, stupefacenti e telefoni cellulari.

In molte occasioni i reati connessi al traffico di stupefacenti sono stati consumati da minorenni tossicodipendenti, fenomeno che desta enorme preoccupazione.

Il facile accesso a sostanze stupefacenti del tipo crack e cocaina, ormai acquistabili a basso costo, ha incrementato l’uso da parte di giovanissimi ed è un fenomeno che riguarda trasversalmente tutte le fasce sociali e d’età.

Parimenti, il coinvolgimento di giovanissimi nelle corse clandestine di cavalli o in reati contro il patrimonio e/o la persona – fenomeni spesso gestiti dalla criminalità organizzata - rappresenta un segno distintivo delle dinamiche criminali del territorio.

Nel settore penale sono stati regolarmente trattati da questo Ufficio giudiziario – anche nel periodo in oggetto e senza soluzione di continuità con gli anni precedenti - procedimenti per vicende di notevole allarme sociale, che in contesti territoriali diversi non appartengono alla realtà tipica dei soggetti minorenni.

Tale dato va valutato in armonia con la particolarità della criminalità minorile del distretto, che costituisce frequentemente un naturale complemento della criminalità organizzata presente sul territorio.

Nel dettaglio, anche nell'ultimo anno sono state trattate vicende che hanno destato notevole allarme sociale per la gravità dei reati, ossia omicidi e tentati omicidi, associazioni per delinquere di stampo mafioso o finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni aggravate, violenze sessuali anche di gruppo e numerosi sono stati, secondo una tendenza purtroppo costante, i reati riconducibili al fenomeno dello spaccio di stupefacenti o c.d. di bullismo (lesioni aggravate, alcuni delle quali eclatanti per le modalità esecutive), sintomatici dell'introiezione di una cultura deteriore.

Per completezza di esposizione deve poi evidenziarsi che anche la restante attività penale, classificabile nell'ambito del settore ordinario, presenta aspetti e riflessi che spesso sono riconducibili a una (sub)cultura deteriore e alla contaminazione di interi settori del tessuto sociale – soprattutto in determinati quartieri delle città di Catania e Siracusa - da parte delle agguerrite organizzazioni criminali operanti nel distretto.

Espressione sintomatica di tale cultura sono alcuni episodi che hanno visto il coinvolgimento di giovanissimi in reati di resistenza a pubblico ufficiale o indotti dalla fascinazione per i miti criminali, esaltati sui canali social o da cantanti c.d. neo-melodici.

Per un bambino crescere in contesti di mafia vuol dire assorbire la negatività della dimensione (dis)valoriale sostenuta dalla sua 'famiglia', con inevitabile condizionamento delle scelte future.

È questa lettura che ha portato il Tribunale per i minorenni di Catania, a maturare l'idea che occorra censurare i modelli (dis)educativi mafiosi al pari di quanto si faccia con adeguati interventi nei confronti di genitori violenti o maltrattanti. Lo scopo è quello di interrompere la spirale perversa che alimenta l'impiego del più prezioso capitale umano, rappresentato dai bambini e dai ragazzi, nella conduzione delle attività criminali e per la riproduzione nel tempo del potere mafioso.

Lo strumento normativo è costituito, oltre che dai tradizionali interventi di carattere penale, dai provvedimenti *de potestate* con i quali si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di coloro che appartengono ad organizzazioni malavitose di stampo mafioso allorché si riscontrino condotte educative integranti un concreto pregiudizio all'integrità psico-fisica dei minori. Ciò si verifica nei casi di indottrinamento e di emulazione delle condotte criminali genitoriali, ovvero di un vero e proprio coinvolgimento dei ragazzi negli affari illeciti da parte degli adulti di riferimento.

Si tratta di provvedimenti che non hanno alcuna portata punitiva essendo esclusivamente orientati alla tutela del minore.

Nel dettaglio, deve segnalarsi che nel periodo convenzionale sono stati adottati delicatissimi provvedimenti a tutela, con l'obiettivo di fornire agli sfortunati ragazzi coinvolti gli strumenti culturali per renderli liberi di scegliere il loro destino e affrancarsi dalle orme criminali.

Tali interventi, eseguiti con il prezioso ausilio dei Servizi Sociali territoriali, della Questura di Catania, Divisione Anticrimine – Ufficio Minori o dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Catania e Siracusa, hanno comportato l'allontanamento temporaneo dei minorenni dal contesto locale e il loro inserimento in strutture comunitarie, case-famiglia o famiglie di volontari, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti culturali per renderli liberi di scegliere il loro futuro.

I risultati conseguiti sono molto incoraggianti, in quanto i giovani hanno ripreso la frequenza scolastica interrotta, sono stati sottratti al rischio di carcerazione o di situazioni ineludibili di pregiudizio e, comunque, hanno palesato potenzialità comprese dal deleterio ambito di provenienza. In talune situazioni si è anche avuta la collaborazione dei genitori, alcuni dei quali detenuti in regime penitenziario di cui all'art. 41 bis O.P. o agli arresti domiciliari.

Diverse madri, consapevoli del ruolo giocato nell'indottrinamento mafioso dei propri figli, hanno deciso di sottrarsi a tale compito cercando di spezzare la catena, chiedendo aiuto alla giustizia minorile per amore dei figli, nella speranza di sottrarli a un destino al quale credevano di non avere possibilità di opporsi.

Molte di queste donne - provate dalla sofferenza, dai lutti e da lunghe carcerazioni loro o dei loro stretti congiunti - hanno maturato la volontà di rompere con la cultura mafiosa, con l'obiettivo precipuo di assicurare una concreta alternativa di vita ai loro figli, ma il più delle volte non sono in grado di fornire apporti di collaborazione o testimonianza di rilevanza tale da legittimare il loro inserimento nelle speciali misure/programmi di protezione. In tali casi, le donne/madri restano senza alcuna forma di tutela, non essendovi nell'attuale impianto normativo, riferimenti idonei a giustificare interventi di protezione, sostegno economico, sociale, psicologico e culturale.

Per ovviare alla lacuna normativa e al grave vuoto di tutela, il Protocollo Liberi di Scegliere, siglato in data 1.7.2017, poi rinnovato con integrazioni il 5.11.2019 e il 31.7.2020 (con la partecipazione del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, Ministero per la Famiglia e le Pari Opportunità, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dell'Associazione Libera e della Conferenza Episcopale Italiana), ha apportato innovative strategie nella prevenzione del fenomeno mafioso assicurando, nell'assenza di un'adeguata previsione legislativa, un'adeguata rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.

Tale strumento operativo è stato pienamente attuato nel distretto giudiziario nell'ultimo triennio, avvalendosi di una clausola che ne consentiva l'applicazione anche agli uffici giudiziari che non avevano sottoscritto il protocollo.

In data 26.3.2024, tuttavia, il protocollo "Liberi di Scegliere" è stato rinnovato con la partecipazione del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, del

Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Conferenza Episcopale Italiana, degli Uffici Giudiziari minorili, delle Direzioni Distrettuali Antimafia e delle Corti di Appello dei distretti di Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, oltre che dell'associazione Libera e di altre realtà del terzo settore.

Tale accordo operativo sostanzia un innovativo e concreto strumento operativo che ha consentito e, in prospettiva consentirà, a molti minori e donne di emanciparsi dalla cultura criminale e ricostruirsi una vita altrove.

Si tratta di un'iniziativa che ha riscosso enorme interesse nazionale e internazionale e che è, allo stato, oggetto di un approfondimento da parte della Commissione Parlamentare Antimafia, che ha istituito un comitato parlamentare finalizzato alla predisposizione di un disegno di legge.

Nell'ultimo quadriennio nel distretto giudiziario di Catania dodici donne (tre nel periodo in esame) appartenenti a organizzazioni criminali di vertice hanno deciso di aderire ai percorsi del progetto "Liberi di Scegliere" e scelto di essere aiutate ad andare via dalla Sicilia con i figli minorenni, proprio per sottrarli un destino ineluttabile. Una di loro ha addirittura deciso di accettare il programma di protezione e, pertanto, è stata sottoposta alle speciali misure tutorie previste dalla legge n. 82 del 1991 sui collaboratori di giustizia.

L'orientamento giurisprudenziale ha pure indotto un importante boss catanese, figura apicale di una delle storiche famiglie mafiose del territorio, a collaborare con la giustizia proprio per tutelare i nipoti minorenni.

Gli interventi anticipati a tutela dei minori nei contesti di criminalità organizzata sono stati possibili in virtù dei circuiti comunicativi attivati con la locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Tale virtuosa prassi, che ricalca analoga iniziativa assunta a Reggio Calabria, ha ricevuto consacrazione normativa nel decreto c.d. Caivano (decreto legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159) che, all'art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale), ha previsto che *"Quando durante le*

indagini relative ai reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del codice civile”.

Proprio al fine di concordare “*Modalità operative, di coordinamento e comunicazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159, per la tutela di minori appartenenti a famiglie insite a contesti di criminalità organizzata o a nuclei familiari sottoposti a speciali misure di protezione nonché linee guida per il Progetto Liberi di Scegliere*”, in data 22.5.2024 è stato sottoscritto un protocollo tra tutti gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti del distretto di Catania, con la diretta partecipazione del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che al momento rappresenta un *unicum* a livello nazionale.

Si tratta di un accordo – pienamente attuato nel periodo in oggetto - che prevede delicate linee operative finalizzate a bilanciare adeguatamente le esigenze di segretezza dell'indagine penale e quelle non sub valenti di tutela anticipata del minore nei casi di esposizione a pregiudizio nei contesti di criminalità organizzata.

Infine, va evidenziato che, dopo un lungo e complesso iter, che ha impegnato per oltre tre anni i vertici degli uffici giudiziari minorili catanesi e la Conferenza permanente presso la Corte di Appello, in data 17.9.2025 è stato siglato il contratto di acquisto dell'edificio ospitante l'istituto “Regina Elena” (ex Ipab) sito in questa via Cifali, bene dichiarato di interesse storico e culturale, quale nuova futura sede del Tribunale per i Minorenni.

E' auspicabile che le necessarie opere di ristrutturazione avvengano in tempi brevi, anche in previsione della prossima istituzione del “Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie” e della conseguente revisione della pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo.

Tribunale per i minorenni - Settore Civile

Nel settore civile è richiesto un costante impegno, soprattutto in alcune materie dove si registra una crescente domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private, a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono.

Nel periodo in oggetto la crisi economica post pandemica ha acuito i conflitti familiari, la discriminazione tra le fasce sociali e le condizioni di marginalità, generando nuove povertà e fasce di devianza o disagio.

Riprova palmare di quanto segnalato è la circostanza che, come nell'anno precedente, in diversi casi il Tribunale è intervenuto a tutela di neonati lasciati in ospedale dalle madri.

Dati che confermano il crescente disagio sociale di larghi strati della popolazione del distretto giudiziario, che sovente si accompagna all'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Nell'anno in oggetto sono stati iscritti n.14 procedimenti ex art. 330 c.c. a tutela dei minori appartenenti a contesti di criminalità organizzata e inseriti nel progetto governativo Liberi di Scegliere, su un totale di n. 20 procedimenti pendenti del medesimo genere alla data del 30.6.2025 (per un numero complessivo di 33 soggetti).

Nel periodo in esame tre donne (madri di figli minorenni), su un totale di dodici nell'arco degli ultimi tre anni, sono state aiutate a ricostruirsi una vita altrove con i figli; un'altra, già tutelata nel progetto citato, è stata inserita - con sentenza definitiva adottata nel mese di gennaio 2025 - nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia unitamente ai cinque figli.

Tale inserimento è stato agevolato dall'intervento ex art. 330 c.c. del Tribunale per i Minorenni, che ha dato un decisivo impulso alla determinazione di collaborare con la giustizia del nonno dei citati minori, figura di livello apicale della criminalità organizzata catanese.

Anche nel periodo in oggetto, come nei precedenti, si è registrato un preoccupante livello di conflittualità e violenza familiare, frequentemente legato ad una condizione di perdita di valori o ad una cultura deteriorata, che pretende la donna in condizione di subalternità e sfocia spesso in violenza di genere o sui minori, talvolta inconsapevoli strumenti di ritorsione o vittime di violenza assistita.

Il Tribunale per i minorenni è intervenuto d'urgenza in parecchie situazioni che hanno visto il coinvolgimento di minori quali vittime dirette ed assistite della violenza o dei maltrattamenti intrafamiliari.

Nella maggior parte dei casi, il coordinamento tra le autorità giudiziarie del Distretto per i casi di c.d. codice rosso ha consentito a questo Ufficio di intervenire tempestivamente a tutela. In un numero considerevole

di casi le condotte maltrattanti dei genitori sono emerse dalle segnalazioni di dispersione o abbandono scolastico, che sono diventate la spia del malessere personale e familiare.

La complessità dei procedimenti trattati dal Tribunale per i Minorenni di Catania procede di pari passo ai grandi cambiamenti della società, ormai multietnica, e risente pure delle crisi internazionali di alcuni paesi del Nord Africa e del Medio- Oriente.

A tal proposito, deve segnalarsi che nel periodo in oggetto si è leggermente ridotto rispetto agli anni precedenti il fenomeno degli sbarchi di clandestini sulle coste orientali della Sicilia, ma sempre considerevole è stato il numero di minori non accompagnati in condizione di evidente privazione e senza riferimenti familiari. Sono stati adottati centinaia interventi di tutela, con la nomina di un tutore e la predisposizione di adeguate misure di accoglienza, con l'ausilio delle Prefetture e dei Servizi sociali degli enti locali.

In tutti i casi si è proceduto all'ascolto dei minorenni per comprenderne i bisogni e la storia personale e tale emergenza, che andata a sommarsi a quella sostanziata dai costanti flussi migratori dal Nord Africa e dal Medio Oriente, ha messo a dura prova l'esigua struttura organica del tribunale per i minorenni di Catania.

Tuttavia, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro di giudici onorari e la specializzazione acquisita nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati hanno consentito di assicurare tempestive tutele a centinaia di giovani in condizione di enorme difficoltà.

Nel periodo in argomento, il rilevante carico di lavoro è stato reso ancora più gravoso dalla necessità - contemplata dall'ordinamento vigente e dalla proceduralizzazione del rito contenzioso, con previsione scansionata di numerose udienze in tempi predefiniti - di procedere all'ascolto del minore in tutte le questioni e procedure civili che lo riguardano, in uno con quella di assicurare il contraddittorio con i genitori e le altre parti interessate (tutori, curatori speciali, assistenti sociali o dei servizi socio-sanitari del territorio): tale attività, che si è concretizzata nell'audizione di svariate migliaia di persone ha comportato un impegno gravoso non soltanto per i giudici, ma anche per l'esiguo personale di cancelleria, onerato dagli obblighi di notifica e esecuzione dei provvedimenti.

Nel periodo di riferimento 1.7.2024-30.6.2025, su una pendenza iniziale di 5.011 procedimenti sono sopravvenuti 2.240 procedimenti, ne sono stati definiti 2.895, con una pendenza finale di 4.556, così meglio specificati:

- nella materia della responsabilità genitoriale (artt. 330-333 cod. civ.), su una pendenza iniziale di 1.246 procedimenti ne sono sopravvenuti 424 e ne sono stati definiti 561 con pendenza nel fine periodo di 1.109 procedimenti;
- in materia di diritto all'unità familiare previsto dall'art. 31 del T.U. immigrazione, su una pendenza iniziale di 563 procedimenti, ne sono sopravvenuti 668 e ne sono stati definiti 669 con pendenza nel fine periodo di 562 procedimenti;
- in materia di procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, su una pendenza di 354 procedimenti sono sopravvenuti n.70 procedimenti, ne sono stati definiti n.192 con pendenza nel fine periodo di n.232 procedimenti;
- nella materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati, su una pendenza iniziale di n. 1.148 procedimenti, ne sono sopravvenuti 713, sono stati definiti n.993 procedimenti, con pendenza finale di n.868 procedimenti.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania ha infine segnalato il numero rilevante di istanze di liquidazione presentate delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tale attività impegni severamente i magistrati e il personale amministrativo delle diverse cancellerie.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha fatto presente che le diverse novità legislative (c.d. Riforma Cartabia) degli ultimi anni hanno severamente impegnato l'ufficio nei processi di adattamento.

Il nuovo rito civile prevede una tempistica stringente e la celebrazione di numerose udienze prima di giungere alla definizione del procedimento.

La conseguente moltiplicazione delle attività processuali e i tempi serrati hanno comportato un notevole impegno per l'esigua componente togata (il Tribunale ha operato con una copertura di organico dell'11% e, per gli ultimi sei mesi del periodo, con una copertura del 22%), peraltro impegnata in un contesto promiscuo di giurisdizione.

In data 30 giugno 2023 è entrato in vigore il processo civile telematico anche per il settore minorile

Tuttavia, la non adeguata formazione del personale di magistratura e amministrativo, l'incompleta migrazione dei procedimenti da un registro informatico (Sigma) all'altro (Sicid) e la necessità di adattare il nuovo registro alle peculiarità del processo civile minorile, hanno determinato alcune difficoltà nella gestione del nuovo sistema informatico, con correlata difficoltà nella elaborazione delle statistiche.

Tribunale per i minorenni – settore penale

Nel periodo di riferimento, 1.7.2024-30.6.2025, presso il Tribunale per i minorenni risultano sopravvenuti complessivamente 1.172 procedimenti/processi e ne sono stati definiti 1.127.

Procedendo a una disamina di dettaglio, può osservarsi quanto segue.

Relativamente al settore G.U.P., i procedimenti pendenti alla data dell'1.7.2024 erano n.412; nel periodo 1.7.2024/30.6.2025 sono sopravvenuti 480 procedimenti e ne sono stati definiti n.403, con pendenza finale di 489 fascicoli.

Numerosi procedimenti, ancora pendenti innanzi al G.U.P., concernono gravi reati, quali associazione a delinquere di tipo mafioso (2), omicidio ex art. 575 o 589 c.p. (8), violenza sessuale (15), rapina (23), furto (71), rissa (12), ricettazione (35), spaccio di stupefacenti (72) e atti persecutori ex art. 612 bis (16).

Quanto alle pronunce di improcedibilità, si segnala che, a seguito di udienza preliminare, le sentenze relative (remissione querela etc.), sono state n. 37.

Con riferimento all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, le sentenze emesse con esito positivo sono n. 71.

Con riferimento agli incentivi alla rinuncia dell'impugnazione, le pene rideterminate ex art. 442 co. 2 bis c.p.p. sono state n. 18.

Infine, per quanto riguarda i tempi di trasmissione dei fascicoli alla Corte di Appello di Catania, il tempo medio è stato di 20 giorni.

Per quanto concerne il settore G.I.P., alla data dell'1.7.2024 pendevano n.66 procedimenti; nel periodo 1.7.2024/30.6.2025 sono sopravvenuti n.613 procedimenti e ne sono stati definiti 605, con pendenza finale di 74.

Per quel che concerne la fase dibattimentale, al giorno 1.7.2024 pendevano n.185 processi, sono sopravvenuti tra l'1.7.2024 e il 30.6.2025 n.79 processi e ne sono stati definiti n.107, con pendenza finale di 157 processi.

I processi ancora pendenti innanzi al collegio dibattimentale riguardano, tra l'altro, anche i reati di associazione mafiosa (1), immigrazione clandestina (1), violenza sessuale (3), rapina (6), furto (34), rissa (10), ricettazione (11), spaccio di stupefacenti (15) e atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (3).

Quanto alle pronunce di improcedibilità, si segnala che le sentenze relative sono state n. 6.

Con riferimento all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, le sentenze emesse con esito positivo sono state n. 9.

Infine, per quanto riguarda i tempi di trasmissione dei fascicoli alla Corte di Appello di Catania, il tempo medio è stato di 15 giorni.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore della Repubblica segnala che, nel periodo di riferimento, a fronte della sostanziale stazionarietà delle iscrizioni contro noti (1148 a fronte dei 1156 dell'anno precedente) nonché di quelle relative ad agli atti non costituenti notizie di reato (782 a fronte degli 805 dell'anno precedente), si registra una leggera flessione nelle iscrizioni contro ignoti che ignoti (181 a fronte dei 224 dell'anno precedente); risultano, tuttavia, aumentale le iscrizioni per reati gravissimi contro la persona (omicidio e tentato omicidio); per il reato di partecipazione ad associazioni a delinquere finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti; per reati di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.

Altresì, risultano in aumento i reati a sfondo sessuale ed i reati di maltrattamenti in famiglia da parte dei minori o in danno di giovanissime conviventi ovvero nei confronti dei genitori. Al contempo sono quadruplicati i reati per detenzione di armi, anche contraffatte e clandestine.

Una leggera flessione si registra, invece, per i reati contro il patrimonio, quali rapina e furto, soventemente commessi in concorso con maggiorenni.

Relativamente alle misure cautelari, si segnala, che nel periodo di interesse, sono state adottate n. 73 misure cautelari dal GIP in sede, a carico di altrettanti indagati, su corrispondenti richieste della Procura (a fronte delle 62 emesse nell'anno precedente).

I procedimenti nei quali sono state emesse le misure cautelari risultano iscritti per i seguenti titoli di reato di reato: n. 1 per omicidio; n. 1 per tentato omicidio; n. 2 per art. 74 DPR 309/90; n. 24 per art. 73 DPR 309/90; n. 1 per sequestro di persona; n. 3 per maltrattamenti in famiglia; n. 1 per violenza sessuale; n. 3 per atti persecutori; n. 1 per lesioni personali gravissime; n. 3 per rapina aggravata; n. 1 per danneggiamento seguito da incendio; n. 9 per furto aggravato; n. 1 per ricettazione; n. 2 resistenza a pubblico ufficiale; n. 5 per violazione della disciplina sulle armi.

In particolare, sono state emesse 21 ordinanze custodiali in Istituto Penale Minorile, 44 misure cautelari di collocamento in comunità, 8 ordinanze di applicazione della misura della permanenza in casa.

LA CORTE DI APPELLO

Nel settore civile minorile risulta che nel periodo in esame, a fronte di una pendenza iniziale di 126 procedimenti e della sopravvenienza di 94 procedimenti, la sezione ne ha definiti 124, con una pendenza di 92 procedimenti al 30 giugno 2025 (in diminuzione del 27%).

Il Presidente della sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni ha ribadito che, nella maggior parte dei casi, le questioni sottese ai detti procedimenti sono particolarmente complesse e delicate, sia in punto di fatto che di diritto, e che tali procedimenti impongono quasi sempre una complessa attività istruttoria e richiedono una definizione urgente.

Anche nel periodo in esame sono emersi casi gravi di abbandono dei minori in contesti sociali particolarmente degradati, ove le difficilissime condizioni personali ed economiche del nucleo familiare di appartenenza incidono notevolmente sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e ostano a un adeguato percorso di crescita del minore.

Viene inoltre segnalata, nell'anno di riferimento, la sopravvenienza di un cospicuo numero di reclami avverso i provvedimenti adottati, di regola con l'allontanamento dalla famiglia, dal locale Tribunale per i minorenni a tutela dei minori in caso di dispersione scolastica, la cui trattazione è stata particolarmente delicata e complessa.

Ancora più articolata e delicata viene indicata la trattazione dei provvedimenti di allontanamento dei minori dal territorio di appartenenza adottati dal Tribunale per i minorenni nell'ambito del programma "Liberi di scegliere", spesso reclamati non solo dai genitori del minore allontanato ma anche da altri familiari.

Numerosi sono stati anche i reclami avverso i provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni in materia di autorizzazione a fare ingresso in Italia o a permanere per soggetti ivi entrati illegalmente e nell'interesse dei minori loro legati da rapporti di parentela.

Gran parte dei procedimenti hanno riguardato reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti (in aumento, rispetto agli anni passati, lo spaccio delle cc.dd. droghe pesanti), reati contro il patrimonio (principalmente furti in abitazione e rapine) e reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Numerosi sono stati i procedimenti per lesioni (anche gravi) e taluni procedimenti hanno riguardato anche il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Sono stati trattati altri procedimenti impegnativi e delicati, relativi a violenza di gruppo ai danni di minori o di soggetti con disabilità.

Come nei precedenti due anni si registra una diminuzione dei reati connessi all'immigrazione clandestina ma anche quest'anno si sono registrati reati (danneggiamento e incendio) commessi all'interno delle comunità che accolgono anche i minori sbarcati in Italia.

Il presidente della sezione riferisce che, in quanto finalizzato alla rieducazione del minore e al suo allontanamento da contesti devianti, particolare attenzione e consapevole valorizzazione è data all'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", con risultati soddisfacenti.

Numerose le deliberazioni camerali sulle istanze avanzate dagli imputati o dalle comunità ove gli stessi sono collocati.

Non è stata avanzata alcuna richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva.

Settore della Sorveglianza per i minorenni

I dati statistici relativi al tribunale di sorveglianza sono i seguenti: pendenti iniziali n.32; sopravvenuti n.194; definiti n.180; pendenti finali n. 46.

I dati statistici riferibili all'attività del magistrato di sorveglianza sono i seguenti: pendenti iniziali n. 66, sopravvenuti n. 801, definiti n. 802 e pendenti a fine periodo n. 65.

PARTE SESTA
NOTA CONCLUSIVA

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione civile nel distretto ha continuato a mantenersi stabile, nonostante i vuoti di organico della magistratura che si registrano in tutti gli uffici giudiziari del distretto e nel complesso si attestano intorno al 14%.

Va positivamente segnalata l'ulteriore diminuzione della pendenza sia dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro, sia dei procedimenti camerali.

La durata prognostica dei processi contenziosi in Corte d'appello, pari a 547 giorni (ben entro la durata media "europea" infrabiennale), è anche nettamente in diminuzione rispetto ai 722 giorni del precedente anno giudiziario.

Anche i dati complessivi provenienti dai Tribunali del distretto e relativi al settore civile mostrano una riduzione delle pendenze finali.

Più articolata è la valutazione dei risultati relativi al settore penale del distretto.

In Corte la pur considerevole pendenza di procedimenti è significativamente diminuita alla fine del periodo di riferimento, ma l'inadeguatezza e le croniche scoperture dell'organico dei magistrati rendono difficilmente praticabile l'obiettivo di aggredire decisamente l'arretrato patologico.

I dati statistici provenienti dai singoli tribunali penali presentano invece dati disomogenei nelle sopravvenienze, nelle definizioni e nelle pendenze finali, pur risultando, a livello distrettuale, una situazione complessivamente stabile, relativamente al numero dei procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2025.

È stata ormai portata a compimento la necessaria opera di integrazione (nella dinamica organizzativa degli uffici giudiziari interessati) del personale assunto a tempo determinato e destinato ai normativamente "rinvigoriti" uffici per il processo presso la Corte e presso i tribunali ordinari, ma persiste l'incertezza sul destino (stabilizzazione o meno) di tali unità di personale nella (ormai prossima) data (30 giugno 2026) di prevista scadenza del loro servizio (in correlazione con la tempistica del PNRR); incertezza inevitabilmente e negativamente già incidente sulla funzionalità degli uffici e sulla programmazione del lavoro (di supporto della giurisdizione) degli stessi addetti upp, anche per questo indotti a preferire

opzioni lavorative alternative e più stabili (con una ricaduta negativa anche per le cancellerie, attualmente beneficiarie anche della loro attività di raccordo).

L'attualmente carente logistica giudiziaria (alla quale, allo stato, è possibile in parte sopperire soltanto con continui -e difficoltosi, sia proceduralmente, sia finanziariamente- interventi di manutenzione) è comunque suscettibile, in tempi auspicabilmente ragionevoli, di notevoli miglioramenti (per effetto sia della non lontana ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova cittadella giudiziaria di Catania in viale Africa, sia del recente acquisto, da parte del Ministero della Giustizia, di un consistente immobile da destinare -previa ristrutturazione- a sede degli uffici giudiziari minorili).

Nel complessivo panorama nazionale, l'intero distretto catanese continua a distinguersi nella spinta all'innovazione tecnologica e alla completa digitalizzazione del sistema giudiziario.

Senza trascurare, poi: a) l' incisiva azione svolta dagli uffici giudiziari minorili sia nel conseguimento di significativi risultati giurisdizionali, sia nello svolgimento di proficue collaborazioni (sancite dalla sottoscrizione e dall'attuazione di importanti protocolli contenenti adeguate linee guida) con altre amministrazioni parimenti impegnate sulle tematiche minorili; b) l'opera meritoria svolta dalla magistratura di sorveglianza catanese, coadiuvata dall'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, nel dare pratica attuazione e senso concreto alla finalità rieducativa (costituzionalmente sancita) della pena, pur se detentiva e ad effetto dissuasivo (opera, questa, i cui scopi, modi e risultati sono stati, tra l'altro, illustrati in un recente, importante convegno svoltosi nell'aula delle adunanze del palazzo di giustizia in occasione del cinquantesimo anniversario dell'approvazione e dell'entrata in vigore della riforma legislativa dell'ordinamento penitenziario).

Le presenti considerazioni conclusive rappresentano anche il bilancio annuale della presidenza della Corte, che (pur se variamente rappresentata, nel periodo di riferimento, prima dal presidente titolare, poi, dalla presidente vicaria e, infine, dal sottoscritto presidente facente funzione) si è costantemente impegnata per contribuire al conseguimento dei positivi risultati più ampiamente illustrati nella relazione appena distribuita in stampa.

Ciò posto, non possono però essere dimenticate le sopra rilevate, persistenti (e quasi “endemiche”) criticità nell’attività giudiziaria.

E, al riguardo, può innanzitutto presumersi che la minore pendenza di procedimenti civili (determinata anche dalla riduzione delle sopravvenienze) trovi la sua ragione principale non già in una (pur auspicabile) minore litigiosità delle persone, bensì nei crescenti costi economici dell’accesso agli strumenti giurisdizionali di tutela e, forse, soprattutto, nella percezione (quale comune sentire purtroppo ormai diffuso) di una minore affidabilità (in termini sia di durata dei relativi procedimenti, sia di qualità del prodotto giudiziaria) degli organi stessi di tutela.

Nel settore penale il considerevole arretrato accumulatosi nel corso dell’ultimo ventennio ben difficilmente potrà essere eliminato senza un’iniezione massiccia di risorse umane, che valga a colmare l’ormai cronica incompletezza dell’organico della magistratura, cui solo in parte potranno sopperire, ma esclusivamente per gli uffici di primo grado, le immissioni in servizio (dopo il relativo tirocinio) dei vincitori dei recenti, numerosi concorsi per l’assunzione di magistrati ordinari.

Restano però i consistenti vuoti d’organico del personale amministrativo (costituente il terzo, fondamentale “attore” della giurisdizione), la già rilevata incertezza sulla stabilizzazione delle migliaia di addetti all’ufficio per il processo assunti a tempo determinato con le risorse del P.N.R.R., l’attuale e diffusa criticità logistica delle strutture giudiziarie, l’inadeguatezza del sistema informatico (a fronte del massivo, quotidiano e necessario accesso ad esso da parte dei suoi innumerevoli utenti a vario titolo).

Nei giudizi d’impugnazione penale, poi, l’ancora recente (e contestata) introduzione dell’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale per decorso del tempo pone sempre più le Corti nella stringente e contrapposta condizione di dovere, da un lato, ridurre entro il 30 giugno 2026 il carico penale più risalente (allo scopo di conseguire i previsti obiettivi di P.N.R.R.), e, dall’altro lato, di definire entro un ristretto termine (per l’appello, di regola biennale) i procedimenti d’impugnazione aventi a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, al fine di evitare le declaratorie di improcedibilità.

Più in generale, la c.d. riforma Cartabia (costituita da un complesso di norme, per lo più di natura processuale, essenzialmente ispirate a finalità - correlate agli obiettivi del PNRR- di accelerazione della definizione dei procedimenti nel rispetto dei fondamentali principi del giusto processo e del contraddittorio) si è comunque mossa all'interno dell'attuale cornice costituzionale.

Nell'esercizio della sua potestà di revisione costituzionale (ex art. 138 Cost.), il Parlamento ha invece approvato (in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera) un testo di legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

Lo stesso testo, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, forma adesso oggetto di richieste di referendum popolare (c.d. "confermativo") ai sensi del secondo comma dell'art. 138 della Costituzione.

Nel ribadire il diritto anche dei magistrati (quali cittadini particolarmente interessati dal detto progetto di riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario) di manifestare liberamente (ex art. 21 Cost.), e con correttezza di modi, il loro pensiero (favorevole o contrario alla stessa riforma), e nel confermare, ovviamente ma convintamente, anche nella presente sede, il pieno ossequio al prossimo responso referendario (quale libera espressione democratica della sovranità popolare), formulo il personale auspicio (ritengo, largamente condivisibile) che, qualunque sarà l'esito dell'imminente consultazione, si apra poi una seria e approfondita riflessione (scevra dalle tensioni e dalle asprezze del confronto politico e coinvolgente anche i componenti degli organi -parlamentari e governativi- di indirizzo politico, gli operatori -a vario titolo, in primis avvocati e magistrati- e gli studiosi del diritto) sugli effetti del risultato della votazione (risultato che, positivo o negativo per il testo di legge costituzionale in questione, non costituirà la soluzione dei reali problemi della giustizia).

In particolare, nel caso di conferma popolare del medesimo testo di legge costituzionale, tale riflessione dovrà innanzitutto guardare (anche con riferimento all'elaborazione e all'emanazione delle necessarie norme di attuazione) ai possibili effetti negativi -di medio e di lungo periodo- del nuovo assetto costituzionale della magistratura sulla reale legittimazione "democratica" dei due distinti organi (non più elettivi, ma composti per sorteggi) di governo autonomo dei magistrati (giudicanti e requiranti), sulla

persistenza dell'obbligatorietà dell'azione penale (quale garanzia del principio di uguaglianza) e della natura di "organo di giustizia" in capo a un pubblico ministero "separato", nonché sulle pur necessarie garanzie da assicurare in un procedimento disciplinare (dinanzi all'Alta Corte, anch'essa non elettiva) riservato ai soli magistrati ordinari e caratterizzato dall'alquanto limitata impugnabilità delle decisioni della stessa Alta Corte; e ciò senza trascurare le concrete tematiche di cui infra.

E infatti, in ogni caso (e, pertanto, anche nell'ipotesi di mancata approvazione popolare dello stesso testo di legge costituzionale), la riflessione dovrà comunque ricercare un percorso comune (tra magistrati, avvocati e politica) che, senza alcuna chiusura "corporativa" da parte di ciascuna delle parti interessate, affronti realmente il tema "giustizia" muovendo dalle sue concrete problematiche normative e organizzative (di per sé non risolvibili dalla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, anche se approvata), che riguardano l'efficienza della "macchina" giudiziaria e la durata ragionevole dei procedimenti e, in ultima analisi, l'effettività (ex art. 24 Cost.) della tutela giurisdizionale e l'attuazione del principio (ex art. 111 Cost.) del giusto processo.

Tale percorso comune è e sarà tanto più necessario, ove si consideri l'attuale contesto complessivo delle società occidentali, caratterizzato sia dalla crisi delle democrazie rappresentative e dello stesso diritto (anche internazionale) nella sua alta funzione "relazionale", sia dalla continua messa in discussione del valore (e dell'indispensabilità) della giurisdizione (intesa come giusta attuazione, nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto delle loro garanzie difensive, della legge da parte degli organi giudiziari -autonomi e indipendenti- a ciò deputati).

È invece assoluto interesse delle persone, quali titolari anche dei diritti inviolabili loro riconosciuti e garantiti dalla Costituzione repubblicana e dalle Carte internazionali e sovranazionali, la salvaguardia del valore della giurisdizione (diretta all'accertamento della "legge del caso concreto") e, quindi, anche del suo essenziale strumento, costituito dal potere - dovere giudiziale di interpretazione e di applicazione della norma.

Lungi dal costituire un privilegio corporativo, l'interpretazione giurisdizionale della norma (frutto, anche e soprattutto, delle deduzioni difensive e delle sollecitazioni poste in essere dagli avvocati nell'esercizio della loro fondamentale attività professionale di rappresentanza delle

istanze, anche nuove, di tutela giudiziaria provenienti dalla società) costituisce un passaggio necessario, tanto più nel complesso e difficile mondo contemporaneo, caratterizzato da continue tensioni e da emergenti bisogni e pretese.

Ed è un'interpretazione inevitabilmente ancorata e ispirata alla salvaguardia di valori che trovano la loro fonte di legittimazione, prima di tutto, nei principi generali della Costituzione repubblicana e anche nella normativa di natura internazionale e sovranazionale, quest'ultima rilevante nel nostro ordinamento nazionale in forza delle fondamentali clausole di "conformazione, ingresso e apertura" contenute negli artt. 10, 11 e 117 della stessa Costituzione.

E tutto ciò mentre ci si interroga, nelle varie sedi, sui possibili (e, anzi, probabili) futuri sviluppi dell'ormai diffusa intelligenza artificiale e sull'incidenza (quali - quantitativa) di essa sull'attività giudiziaria e sulla nozione stessa di giurisdizione quale accertamento, nel contraddittorio tra le parti, della "legge del caso concreto" (a fronte dei rischi insiti nell'elaborazione, prima, di linee difensive, e poi, di decisioni sulla base di algoritmi).

E nella prospettiva della necessaria preservazione della natura essenzialmente umana della decisione giudiziaria, saranno utili, nel nuovo anno 2026, gli attesi decreti ministeriali attuativi della normativa di principio (sulla disciplina dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria) dettata dall'art 15 della recente legge n. 132/2025, la definizione di un modello di governance multilivello idoneo a chiarire le competenze dei diversi attori istituzionali, un investimento strutturale nella formazione dei magistrati sul punto, nonché la predisposizione di sistemi di monitoraggio sull'utilizzazione degli strumenti di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari.

Nell'auspicio che l'inevitabile e progressivo impatto dell'intelligenza artificiale anche sull'attività giudiziaria non elida l'interpretazione normativa (quale presupposto di quell'accertamento della "legge del caso concreto" nel quale si sostanzia la giurisdizione), ribadisco che resta ovviamente ferma la piena libertà di critica (se scevra dal dileggio) delle opzioni interpretative motivatamente assunte (ex art. 111, comma sesto, Cost.) dalla giurisprudenza, opzioni spesso all'origine di decisioni che (talvolta

nonostante l'inerzia e i timori di altri organi e uffici non giudiziari, pur tenuti a risolvere le relative problematiche) hanno comportato un significativo (e positivo) progresso sul piano del riconoscimento di nuovi diritti e libertà.

Ricordo, tra le tante, la recente sentenza n. 68/2025 del 22 maggio 2025 della Corte Costituzionale, che, accogliendo la relativa questione sollevata da un giudice ordinario di merito, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge n. 40/2004, stabilendo che la madre intenzionale (co-genitrice) di una coppia di donne che abbia avuto un figlio tramite PMA all'estero deve essere riconosciuta come genitore fin dalla nascita, così eliminando l'obbligo di una procedura di adozione successiva e garantendo al bambino un riconoscimento immediato e stabile, tutelando il suo diritto all'identità personale e ai legami familiari. Questa decisione, definita "epocale", supera l'inerzia legislativa e assicura che il progetto genitoriale condiviso venga riconosciuto, superando la discriminazione subita dai bambini.

Quest'anno si celebrerà l'ottantesimo anniversario dello svolgimento del referendum istituzionale (di natura costituente) del 2 giugno 1946, fondativo della nostra Repubblica democratica e all'origine dello sviluppo (a volte tumultuoso) del Paese dal dopoguerra a oggi; sviluppo i cui momenti essenziali (talora difficili, complessi e drammatici) sono stati mirabilmente ricordati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo recente discorso augurale per il nuovo anno, con il quale Egli ha tratteggiato la storia italiana evidenziando i progressi della Repubblica nonostante vari ostacoli e difficoltà, e il costante avanzamento della società italiana sul piano dei diritti civili e sociali e delle libertà, affermati e difesi anche nei confronti del terrorismo e della criminalità organizzata, soprattutto mafiosa, e indicando, tra gli altri, come luminoso esempio, anche per le nuove generazioni, il tragico sacrificio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino.

Della vittoria repubblicana del 2 giugno 1946 (alla quale tanto contribuì il voto delle donne) mi piace ricordare (oltre che la bellissima e sorridente immagine fotografica di Anna Iberti su un quotidiano nazionale che annunciava l'esito del referendum istituzionale) anche alcuni aspetti cinematografici suscettibili di ampia memoria collettiva e, in particolare, sia la memorabile scena dei due ex partigiani (interpretati da Alberto Sordi e Lea Massari) nel film "Una vita difficile" (nella quale gli stessi, casualmente invitati a partecipare a un pranzo di nobili solo per evitare la presenza di

tredici persone a tavola, rimangono gli unici a consumare allegramente il pasto dopo l'annuncio radiofonico del risultato referendario), sia l'altrettanto memorabile scena del più recente film "C'è ancora domani" (nella quale la principale protagonista femminile, interpretata da Paola Cortellesi, abbandona la casa coniugale -costituente per lei un luogo di violenza e di sopraffazione- per esercitare il suo fondamentale diritto di voto nel referendum in una prospettiva di liberazione, di uguaglianza e di affermazione della propria identità personale e sociale).

E, nell'auspicio che quegli eventi fondativi della Repubblica democratica e giustificativi di un vero e condivisibile patriottismo costituzionale rimangano ancora e sempre attuali e vivi nell'animo di tutti gli italiani (perché "le radici sono importanti", come dice un personaggio femminile del film "La grande bellezza"), concludo con un particolare augurio di buon lavoro rivolto alle nuove generazioni di giovani magistrati immessi e da immettere in questo periodo in servizio e nelle funzioni giudiziarie, all'entusiasmo, alla freschezza e alla capacità dei quali viene e verrà affidato l'oneroso, ma gratificante, compito di rappresentare degnamente e, anzi, di "inverare" le finalità istituzionali proprie dell'Ordine giudiziario, in attuazione dei fondamentali (ed essenziali per la pacifica convivenza sociale e per il progresso del Paese ex artt. 3, comma secondo, e 4, comma secondo, della Costituzione) valori insiti nei principi costituzionali di legalità e del giusto processo e, in definitiva, dello Stato di diritto.

Con quest'augurio finale, mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2026.

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
DEL DISTRETTO**

AREA CIVILE

Famiglia

Tribunale di Ragusa, ordinanza 19 settembre 2024, est. Giampiccolo

A seguito della riforma c.d. “Cartabia”, nei giudizi di separazione e divorzio nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

La residenza abituale dei minori va intesa come il luogo in cui si trova di fatto il centro della vita del minore al momento della proposizione della domanda.

Trattasi di competenza territoriale inderogabile ex artt. 28 e 70 n. 2 c.p.c..

Tribunale di Ragusa, sentenza del 31 ottobre 2024, est. Levanti

Spetta al giudice, in sede di determinazione - ex art. 337-ter, co. 4, c.c. - dell’assegno di mantenimento del figlio minore o maggiorenne non autosufficiente, da porre a carico del genitore non collocatario, il potere di includere nella misura del contributo da questi dovuto la quota dell’assegno unico universale spettante a detto genitore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali, in particolare, l’assoluta prevalenza dei tempi di permanenza dei figli presso il genitore collocatario o convivente e della disparità economica tra i due genitori, operando, se del caso, un bilanciamento tra l’importo dell’assegno di mantenimento e l’attribuzione, nella misura intera, dell’assegno unico universale, ovvero riducendo corrispondentemente il quantum dell’assegno di mantenimento (Nella fattispecie sub iudice, si discuteva della richiesta di modifica di precedente regolamentazione sull’assegno unico, fondata sull’accordo delle parti (50% ciascuno), sicché, in tanto il relativo provvedimento giudiziale è stato ritenuto suscettibile di revisione, in quanto vi era prova del sopraggiungere di giustificati motivi; in particolare, il sensibile incremento dei tempi di permanenza dei figli presso la madre è apparso incidere concretamente sull’assetto economico posto a base della precedente regolamentazione, sì da giustificare l’attribuzione alla madre dell’intero assegno unico ed universale per i tre figli; al contempo, tale previsione è stata bilanciata, a fini di riequilibrio complessivo, con una riduzione dell’assegno di mantenimento a carico del padre, da considerarsi, per l’appunto, al netto dell’assegno unico universale per i tre figli, spettante per intero alla madre).

Tribunale di Ragusa, decreto del 19 aprile 2025, est. Maggioni

Non può proporsi reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto adottato dal Giudice tutelare in via d’urgenza ex art. 405 comma 4 c.c., non essendosi il giudice spogliato della potestas decidendi, stante la non definitività del provvedimento, destinato a essere assorbito dalla decisione adottata in esito all’instaurazione del contraddittorio.

Come evidenziato in modo condivisibile da altra giurisprudenza di merito, “la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio rientra nel novero dei provvedimenti indifferibili ed urgenti che il giudice può adottare (in questo caso anche d’ufficio) per la

cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, nelle more dell'espletamento della procedura di nomina dell'amministratore definitivo. La natura dei poteri conferiti all'amministratore di sostegno provvisorio accede alla precarietà del suo mandato, limitato alla gestione ordinaria del patrimonio del beneficiario e destinato ad essere superato dal provvedimento definitivo di nomina, con cui verrà compiutamente delineato l'ambito dei poteri attribuiti all'amministratore di sostegno, in rapporto alle concrete esigenze del beneficiario. Proprio la natura interinale e indifferibile del provvedimento di nomina assunto ex art. 405, comma 4 c.c., destinato ad essere assorbito e superato dal provvedimento definitivo, lo rende, ad avviso del Collegio, non assoggettabile al reclamo ex art. 739 c.p.c." (Trib. Catania, I Sezione, decreto del 30/04/2024; nello stesso senso Corte d'appello di Milano, 20/07/2010).

Lavoro

Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza del 14 maggio 2025, est. Renda

Ai fini dell'operatività della tutela assicurativa INAIL è sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno.

Fermo restando che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti.

Nel caso del tumore polmonare (malattia di natura multifattoriale), in relazione all'esposizione ad amianto, il fattore di rischio è previsto in tabella e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali. Chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia ed erogata la tutela assicurativa sociale prevista dalla legge, piuttosto rilevando la esposizione qualificata ai fini dell'indennizzo ex art. 13 c. 7 della l. n. 257/1992, con la maggiorazione con il coefficiente 1,5.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 30 settembre 2024, est. Fiorentino

Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, sicché il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

Pertanto, rientra nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore-datore di lavoro nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che sia necessaria, allo scopo, la configurazione di una vera e propria condotta di concorrenza sleale, in una delle forme stabilite dall'art. 2598 cod. civ..

Tribunale di Catania, sezione lavoro sentenza 5 febbraio 2025, est. Cutrona

Non c'è incompatibilità logica tra licenziamento e “cessazione” del rapporto di lavoro. Nel concetto di “cessazione” di cui al comma 9 dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 vanno annoverate anche le ipotesi di cessazione del rapporto per intervenuto pregresso licenziamento, sussistendo l'interesse dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento disciplinare, in relazione a fatti di gravità tale da meritare la sanzione espulsiva, anche se il rapporto è stato risolto con un precedente licenziamento, venendo in rilievo un interesse non solo meramente economico ma anche al buon andamento e all'imparzialità della P.A..

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 25 ottobre 2024, est. Di Benedetto

L'art. 7 St. Lav. in tema di procedimento disciplinare non si applica al licenziamento intimato in ragione del prolungato stato di carcerazione del lavoratore per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro, poiché in tal caso non viene in rilievo un licenziamento “disciplinare” per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, quanto piuttosto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità – temporanea o parziale – della prestazione di lavoro, laddove possa reputarsi definitivamente venuto meno un interesse apprezzabile del datore di lavoro a ricevere le ulteriori e future prestazioni del dipendente.

Nella fattispecie in esame, l'ampio periodo di assenza per carcerazione già maturato dalla data di assunzione (quasi 4 anni sino al licenziamento) e l'altrettanto ampio periodo presumibile di impossibilità della prestazione in ragione dell'ulteriore condanna in appello (10 anni di reclusione) appaiono sufficienti a determinare – con valutazione ex ante – la sopravvenuta non tollerabilità dell'assenza del ricorrente e, dunque, il venire meno dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori e future prestazioni lavorative del ricorrente, con conseguente legittimità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 12 dicembre 2024, est. Amoroso

La prova a carico del datore di lavoro circa la effettiva sussistenza della giusta causa di licenziamento deve essere completa con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie e deve, altresì, essere certa non avendo cittadinanza nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate. La contestazione disciplinare che verte sulla commissione del fatto in concorso con altri lavoratori non può legittimare il recesso datoriale se non vi è prova che la condotta

suscettibile di recidere il vincolo fiduciario è stata personalmente realizzata dal lavoratore licenziato o che lo stesso lavoratore ha operato apportando un contributo apprezzabile alla realizzazione del fatto commesso da altri agevolandone consapevolmente la realizzazione.

È, conseguentemente, illegittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro con identica e indiscriminata contestazione disciplinare a più dipendenti impiegati nel medesimo reparto, in difetto di elementi circostanziati idonei ad addebitare specifiche responsabilità all'uno o all'altro dei lavoratori che, nel dubbio, sono stati tutti raggiunti dal licenziamento.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 25 luglio 2024, est. Cunsolo

Le somme corrisposte a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo e a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, di cui all'art. 18, commi 4 e 3 della L. 300/1970, non possono essere computate nella base di calcolo per la determinazione del TFR spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto la loro erogazione non trova fondamento nell'esecuzione della prestazione lavorativa, come richiesto dall'art. 2120 c.c., rispondendo piuttosto le menzionate indennità ad una finalità risarcitoria.

Obbligazioni e contratti

Corte di appello di Catania, seconda sezione civile, sentenza del 5 febbraio 2025 (estensore il presidente dott. Giovanni Dipietro).

Somministrazione - sussistenza, a carico dell'ente locale territoriale, dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi dell'energia elettrica somministrata a utenze riferibili a istituti scolastici statali operanti nel relativo territorio.

Se, da un lato, l'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche (come soggetti provvisti di personalità giuridica) è limitata all'assunzione diretta (e con effetto nei confronti dei terzi creditori) dei soli oneri relativi a specifici progetti di istruzione e/o prestazioni volti al sostegno del processo di autonomia e supportati dalle voci di bilancio al riguardo previste in sede di periodica assegnazione delle necessarie risorse economiche, dall'altro lato il motivo di gravame in esame va comunque disatteso nella parte in cui mira ad attribuire al Ministero dell'Istruzione la titolarità passiva della "res controversa" (concernente la domanda di pagamento dei corrispettivi di forniture di elettricità eseguite in favore dell'istituto scolastico appellante), essendo invece essenzialmente configurabile, in capo all'amministrazione centrale, la titolarità passiva delle sole, ben distinte controversie relative ai rapporti organici e di servizio del personale scolastico (rapporti la cui concreta gestione, da parte delle varie istituzioni scolastiche -quali organi e uffici periferici dell'amministrazione statale-, è riferibile al Ministero dell'Istruzione). Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19956/2020), la legge n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali (comuni per le scuole elementari e medie,

province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua non può pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni.

In virtù del superiore principio di diritto (valido anche nel presente, del tutto analogo, caso di forniture elettriche), deve dunque ritenersi essersi verificata, a norma dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato; v. l'art. 12, comma 6, della stessa legge), un'automatica successione (non già cumulativa, bensì novativa) degli enti territoriali (e, nella specie, del Libero Consorzio Comunale appellato, già Provincia Regionale) nella titolarità passiva delle obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento delle "spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento", e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali.

Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).

Né la sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) può essere esclusa dalle previsioni del prodotto regolamento (approvato dalla Provincia Regionale appellata con apposita deliberazione consiliare) "per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per il diritto allo studio".

E invero, tale regolamento locale (costituente una fonte secondaria dell'ordinamento, come tale inidonea a derogare validamente alle norme legislative di rango primario; artt. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.) si limita a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalla Provincia alle istituzioni scolastiche operanti nel relativo territorio) dei fondi da destinare al concreto pagamento (anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di

conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi, e, pertanto, lungi dal trasferire (o dal potere trasferire) agli istituti scolastici la titolarità (o la contitolarità) passiva delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture, attiene semplicemente al procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle medesime obbligazioni (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento) e, tutt'al più, integra una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sé non produttiva né della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della (sola) Provincia.

Consegue dalle sopra esposte considerazioni l'insussistenza, a carico dell'istituto scolastico appellante, dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi (e dei relativi accessori, comprensivi della sanzione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12) chiesti dalla Banca appellata con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado.

Corte di Appello di Catania, sezione specializzata agraria, sentenza del 10 giugno 2025 (presidente ed estensore il dott. Nicolò Crascì).

La nuova disciplina dei rapporti agrari dettata dalla L. n. 203/82 ha innovato il precedente quadro normativo anche in materia di c.d. contratto di pascipascolo. Mentre infatti, in base all'esegesi fornita dell'art. 24 della L. n. 11/71, a caratterizzare decisamente la fattispecie del pascipascolo erano un uso del fondo strettamente limitato all'apprensione delle erbe e l'esclusiva considerazione, ai fini della determinazione del corrispettivo, del quantitativo di erbe ceduto -e, correlativamente, l'esclusione per l'acquirente delle erbe della facoltà (o dell'onere) di espletare nel fondo una anche pur minima attività volta a stimolare la produttività del suolo-, in base al nuovo impianto normativo ex L. n. 203/82 (il cui art. 56 esclude che le disposizioni dettate dalla stessa legge - ed in particolare il suo art. 27, secondo cui "Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici" - trovino applicazione anche in relazione "ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali od alle concessioni per coltivazioni intercalari od alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria") per pascipascolo deve oggi intendersi non soltanto la pura e semplice vendita di erbe spontanee ma anche il contratto che consenta alle mandre ed alle greggi dell'allevatore contraente il pascolo non soltanto delle erbe spontanee ma anche di quelle destinate a ricoprire il fondo negoziato in virtù di una sua gestione produttiva ad opera dello stesso allevatore. Rimangono piuttosto esclusi, ai sensi dell'art. 56 cit., dal campo di applicazione delle

precedenti disposizioni dello stesso testo di legge (ovvero dalla disciplina dettata per i veri e propri contratti agrari) i contratti di pascipascolo che abbiano ad oggetto la vendita di erbe se “di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”, sia poi che l'allevatore contraente venga facultato (od onerato) ad occuparsi della gestione produttiva del fondo negoziato, sia che non.

Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, sentenza del 27 dicembre 2024 (Pres. Dipietro, est. Arena).

Associazioni non riconosciute – responsabilità dei Presidenti

La responsabilità solidale e personale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c., deve intendersi riferita sia ai rapporti negoziali che a quelli extra negoziali, con l'ulteriore specificazione che tale principio generale si applica estensivamente non solo alle obbligazioni extracontrattuali di cui all'art. 2043 c.c., ma anche a tutte le altre obbligazioni sorte “ex lege” (“altri atti o fatti idonei a far sorgere un'obbligazione” di cui all'art. 1173 c.c.), tra cui certamente anche quelle fiscali (v. Cass. sent. n. 3579 del 18 dicembre 1971), nonché quelle da arricchimento senza causa (come nella fattispecie all'esame della Corte).

La Corte, aderendo a questo orientamento più “estensivo” rispetto a quello adottato dal Tribunale, ha riconosciuto in linea teorica la configurabilità di una responsabilità in capo ai presidenti di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) in ordine alla pretesa indennitaria ex art. 2041 c.c. di un ente comunale per gli esborsi relativi a utenze collegate ad un impianto sportivo di fatto gestito dalle predette ASD.

Tribunale di Ragusa, sentenza del 17 aprile 2025, est. Levanti

La detenzione (qualificata) del convivente more uxorio è esercitabile fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente. In particolare, si qualifica azione personale di restituzione quella che, trovando fondamento in un iniziale atto volontario di trasmissione della cosa (immobile) in favore del convivente more uxorio, ovvero in una concessione in godimento (comune), giustificata dal legame affettivo tra le parti e finalizzata ad un uso abitativo familiare, una volta cessata la destinazione dell'immobile al programma di vita in comune della coppia, vede venire meno il titolo fondante la detenzione dell'immobile in capo al convivente, il quale, non allegando né provando alcun ulteriore titolo – legale o negoziale – che legittimi la perdurante occupazione, è tenuto al rilascio dell'immobile stesso in favore del proprietario concedente.

Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza 7 febbraio 2025, est. Mangiameli

Spetta al giudice nazionale verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa

essere qualificato come «consumatore» (v., in tal senso, sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538); e ciò alla luce di un criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame sia estraneo oppure no all'esercizio di una professione.

In particolare, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, occorre accertare se tale persona abbia agito per scopi di natura privata ovvero se abbia operato nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale.

Nel tempo anche la giurisprudenza di legittimità si è adeguata al nuovo indirizzo, statuendo che deve essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass. n. 742/2020).

Di recente le Sezioni Unite, con ordinanza n. 5868/2023, hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza euro-unitaria, affermando che va escluso ogni automatismo e che va stabilito, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata.

Responsabilità professionale

Tribunale di Catania, sezione prima, ordinanza 28 febbraio 2025, est. Di Gesu

Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione senza difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente. Laddove, poi, insieme all'inadempimento del direttore dei lavori, abbia concorso in maniera efficiente a causare il danno anche quello dell'appaltatore, sussiste una ipotesi di responsabilità solidale fondata sul principio sancito all'art. 2055 c.c. che, sebbene dettato in materia di responsabilità aquiliana, si applica altresì al caso in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo contrattuale.

Risarcimento del danno

Tribunale Catania, sezione terza, sentenza 14 ottobre 2024, est. Longo.

È obbligo dell'amministratore garantire una gestione corretta e trasparente delle parti comuni, agire nell'interesse comune dei condomini e adempiere ai compiti previsti dalla legge e dal regolamento condominiale. In caso di inadempimento di tali obblighi, egli potrà essere ritenuto responsabile civilmente, dovrà risarcire i danni subiti dal

condominio e potrà essere chiamato al risarcimento dei danni. L'eventuale inadempimento contrattuale non esime il condominio dalla corresponsione dei compensi spettanti all'amministratore e approvati dall'assemblea ma, al più, lo legittima alla compensazione delle due poste.

Tribunale Catania, sezione terza, sentenza 10 giugno 2025, est. Finocchiaro

La proposizione di una querela o di una denuncia che sia risultata infondata può costituire un fatto lesivo ai sensi dell'art. 2043 c.c., fonte di danni conseguenza risarcibili ove allegati e comprovati, soltanto laddove sia stata fornita la prova che la denuncia e la querela siano state operate con la consapevolezza della falsità delle accuse mosse, tali da integrare gli estremi del reato di calunnia, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ossia al fine di danneggiare l'altrui reputazione.

Tribunale di Catania, sezione terza, sentenza n. 2411/2025, est. Rizzo

Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in relazione ai criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa possono essere analogicamente applicate dal giudice civile chiamato a liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale chiesto da un ente pubblico per la lesione della reputazione ed immagine dell'ente stesso, conseguita all'accertamento della sussistenza di una fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione commessa da dipendenti dell'ente in concorso con terzi, poiché anche in quel caso si verte pur sempre in materia di un pregiudizio di natura non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione del singolo ed in quanto condotte di tal fatta sono astrattamente idonee ad ingenerare nella collettività un forte sentimento di sfiducia rispetto all'effettiva capacità della pubblica amministrazione di adempiere il proprio mandato nel rispetto della legge.

Successioni e diritti reali

Tribunale Catania, sezione terza, sentenza 16 aprile 2025, est. Cataldo

Il trust testamentario è istituito per mezzo di una disposizione testamentaria, con cui il de cuius affida al trustee il compito di dare esecuzione ad un programma negoziale in forza del quale quest'ultimo dovrà destinare il patrimonio ai beneficiari. Il de cuius, pertanto, è anche settlor e, come tale, individua le modalità di trasmissione dei beni ai beneficiari: attraverso utilità periodiche o mediante l'intera assegnazione del patrimonio al momento della cessazione del trust. Questa fattispecie di trust implica che solo al momento della morte del settlor il trustee diverrà il titolare dei beni conferiti limitatamente alla funzione esecutiva avendo l'onere di destinarli secondo le volontà del testatore. Nel trust successorio, invece, il trust è istituito quando il settlor è ancora in vita ma intende trasferire parte del patrimonio al momento della sua morte. Si tratta pertanto di un atto tra vivi in cui la morte del de cuius, che è anche settlor, è condizione per la produzione degli effetti del trust.

Esecuzioni

Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza 7 gennaio 2025, est. Mangiameli

Va affermato il principio secondo cui il contratto di mutuo integra titolo esecutivo, senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione delle somme ed anche se venga contestualmente pattuita la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

Procedure concorsuali

Tribunale di Ragusa, ordinanza del 22 gennaio 2025, est. La Vecchia

Va accolto il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal G.E con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione e disposta la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare, sebbene l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in quanto l'interpretazione costituzionalmente orientata della clausola di salvezza di cui all'art. 270 c.c.i.i. (che richiama l'art. 150) impedisce di estendere anche alla liquidazione controllata le eccezioni al divieto di azioni esecutive individuali letteralmente riferite alla sola liquidazione giudiziale (in particolare l'eccezione del credito fondiario di cui all'art. 41 t.u.b.); infatti, la liquidazione controllata è il frutto dell'esercizio della delega legislativa per il mero riordino normativo della liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, con conseguente impossibilità, per il legislatore delegato, di introdurre soluzioni innovative (C. Cost. 250/2016); conseguentemente, dato che, con riferimento alla liquidazione del patrimonio, il divieto di azioni esecutive individuali non subiva alcuna eccezione, l'interpretazione contraria, nel senso di introdurre un'eccezione a tale divieto anche per la liquidazione controllata, comporterebbe un eccesso di delega da parte del decreto legislativo con cui è stato approvato il c.c.i.i. (il Tribunale ha così ritenuto di rimeditare l'interpretazione proposta da C. 22914/2024 limitata al periodo anteriore alla scadenza della delega).

Tribunale di Ragusa, sentenza del 23 maggio 2025, est. Maggioni

La società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, perdendone solamente la facoltà di disposizione: la dichiarazione di fallimento di una società, se priva la stessa di ogni potere in relazione al suo patrimonio (eccezion fatta per i beni sottratti all'esecuzione concorsuale per disposizione di legge e per i beni sopravvenuti che non siano acquisiti dalla massa), non comporta di per sé alcuna alterazione dell'organizzazione sociale, i cui organi restano in funzione, sia pur con le limitazioni derivanti dall'intervenuta dichiarazione di fallimento (così Cass. n. 11361/1999 e n. 9723/2010). Nel caso di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 3) e n. 4) L.fall. – quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo ovvero quando si accerta che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, prededucibili e le spese di procedura – il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

La Suprema Corte ha evidenziato che l'estinzione conseguente alla cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, dopo la chiusura del fallimento ex art. 118 n. 4) L.fall., determina la successione dei crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento dell'attività di recupero consenta di ritenere che la società vi abbia già rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale (Cass. Sez. I n. 13921/2019).

Nel caso oggetto di giudizio è stato dichiarato il difetto di titolarità attiva dei soci di una s.r.l. ad agire per un credito sociale rinunciato dalla curatela, non essendosi ancora la società estinta per cancellazione dal registro delle imprese a seguito della chiusura del fallimento, per cui non si è verificata la successione in capo ai soci dei crediti residui, spettando pertanto la legittimazione ad agire per il recupero del credito rinunciato dalla curatela all'amministratore unico della società.

Tribunale di Ragusa, ordinanza del 15 novembre 2024, est. Giampiccolo

La domanda di concordato minore dell'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese trova insuperabile ostacolo nella norma di cui all'art. 33 ultimo comma CCII, che ne sancisce l'inammissibilità; non appare condivisibile la limitazione del divieto all'imprenditore collettivo, non prevista dalla norma; e dovendosi ritenere che, se il legislatore avesse voluto differenziare, al fine dell'ammissibilità al concordato minore, le due categorie, lo avrebbe fatto, come avvenuto per la norma immediatamente precedente del comma 3, che prevede – in caso di cancellazione avvenuta su istanza di parte – solo nei confronti dell'impresa individuale, e non anche di quella collettiva, la facoltà (per il creditore o per il PM) di provare l'effettiva cessazione dell'attività in un momento successivo alla cancellazione medesima; a conferma di ciò vale la disposizione di cui al comma 1 bis dell'articolo in esame, introdotto dal c.d. correttivo ter (d.lgvo n. 136 del 2024) secondo la quale il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, in tal modo assicurando anche a tale debitore, che non può accedere al concordato minore, né alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, la via per l'esdebitazione, che invece non trova ragion d'essere per l'imprenditore collettivo cancellato dal registro delle imprese, in quanto estinto.

AREA PENALE

Circostanze del reato

Corte di assise di appello, sezione prima, sentenza 3.10.2024, pres. Messina, est. Scarlata

La circostanza attenuante della provocazione è configurabile esclusivamente quando sia identificabile in concreto una direzione univoca dell'azione contra ius, da un soggetto verso l'altro, e non quando vi sia una reciprocità di rivendicazioni e offese. (Fattispecie in cui l'imputata, nel contesto di pregressi rapporti di vicinato fortemente conflittuali, ed a fronte di una attuale condotta aggressiva di taluni vicini, poneva in essere l'azione omicidiaria nei confronti di una di essi: l'attenuante era denegata, sul rilievo che l'agente fosse colei che per prima aveva posto in essere una condotta provocatoria verso gli antagonisti, e che comunque vi fosse stata una reciprocità di offese a seguito dei rispettivi comportamenti).

Corte di assise di Catania, sezione quarta, sentenza 2.12. 2024, pres. Urso, est. Minnella

Integra la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà il fatto di chi, travalicando i mezzi disponibili per l'azione omicidiaria, anziché finire la vittima con le stesse modalità, interrompa la condotta omicidiaria, per poi riprenderla e concluderla in un secondo momento, mediante ricorso a modalità e mezzi tali da comportare l'inflizione alla vittima di patimenti e tormenti aggiuntivi e del tutto gratuiti. (Fattispecie in cui il soggetto agente, più forte, per età e condizioni fisiche, dell'anziano e infermo sacerdote preso di mira, dopo aver tramortito la vittima con diversi colpi al volto, anziché finirla secondo le stesse modalità, interrompeva la condotta, per poi concludere il proprio operato a distanza di mezz'ora, appiccando il fuoco alla vittima già agonizzante).

Corte di assise di Catania, sezione prima, sentenza 16.01.2025, pres. Mignemi, est. Scirè

Ricorre la circostanza aggravante dei futili motivi rispetto all'azione omicidiaria posta in essere da un operatore sanitario ai danni di pazienti affidati alle sue cure presso struttura ospedaliera pubblica, sulla spinta di sentimenti di insoddisfazione professionale per le disposizioni adottate dall'amministrazione nei suoi confronti. (Fattispecie in cui un infermiere professionista, in servizio presso un reparto ospedaliero di medicina di urgenza, cagionava la morte di due pazienti ivi ricoverate, mediante somministrazione di benzodiazepine in sovradosaggio: il movente risiedeva nel senso di frustrazione dell'agente per il proprio spostamento da un reparto all'altro e, da ultimo, a quello di medicina di urgenza, dallo stesso percepito quale regresso professionale, con conseguente volontà di rivalsa nei confronti dell'azienda ospedaliera).

Corte di assise di Catania, sezione quarta, sentenza 1.07.2024, pres. Urso, est. Minnella

In tema di omicidio, non si configura la circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, allorché il movente del delitto non possa qualificarsi, di per sé, quale ragione spregevole e ignobile secondo il comune sentire, né quale mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie in cui la circostanza aggravante era esclusa, per avere l'anziano agente cagionato la morte del proprio fratello, strangolandolo e scaraventandolo giù per le scale della comune abitazione, per motivi legati alla divisione dei beni ereditari familiari).

Corte di assise di Siracusa, sentenza 18.10.2024, pres. est. Carrubba

Per la configurabilità della circostanza aggravante della c.d. transnazionalità di cui all'art.61 bis c.p. -ovverosia dell'aver contribuito alla commissione del delitto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato-, il gruppo criminale organizzato non si identifica necessariamente con una compagine tale da assumere i requisiti dell'associazione per delinquere, essendo sufficiente l'intervento di un'organizzazione criminale anche priva dei connotati tipici del reato associativo, la quale abbia operato sia nel territorio nazionale, che almeno in uno stato estero. (Fattispecie in materia di tratta di persone dalla Nigeria, in cui diversi soggetti, alcuni presenti all'estero, quali i reclutatori in Nigeria e gli intermediari in Libia, ed altri presenti in Italia, quale la "madame" sfruttatrice di giovani donne, pur non costituendo una compagine associativa, si inserivano ripetutamente, con grado di maggiore o minore rilevanza, nella fase commissiva realizzata in Italia, intrattenendo tra loro stabili rapporti, con comunanza di interesse economico).

Concorso di persone nel reato

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 1.07.2024, pres. Messina, est. Fichera

Il mandato ad uccidere, affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e modi per la sua esecuzione, è idoneo -ove non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, ma siano autonomamente variate dall'agente le sole modalità esecutive- non solo a fondare la responsabilità del mandante, ma anche a integrare, per tutti i concorrenti, gli elementi costitutivi, cronologico e ideologico, della circostanza aggravante della premeditazione. (Fattispecie in cui il capo di un clan mafioso conferiva il mandato ad uccidere a un sodale, il quale provvedeva con notevole ritardo e dopo aver rimodulato a sua discrezione il piano omicidiario).

Tribunale di Catania, sezione prima, sentenza 17.06.2025, pres. est. Pivetti

Il concorso esterno nel delitto associativo mafioso è caratterizzato da tre elementi costitutivi, che devono coesistere nel medesimo contesto spazio-temporale: un

contributo alla capacità operativa del sodalizio, alla sua conservazione e alla realizzazione di future imprese criminali, nonché la consapevolezza del carattere mafioso dell'associazione, con la volontà di favorirla (elementi positivi); l'assenza dell'*affectio societatis* nel concorrente (elemento negativo). Se il contributo dell'agente è orientato solo ad aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità, si configura il favoreggiamento personale, laddove la presenza dell'*affectio*, in presenza del *pactum* in favore dell'associazione, trasforma anche la collaborazione sporadica in partecipazione al sodalizio. (Fattispecie in cui l'imputato -poi assolto-, nel pagare il dazio estorsivo era consapevole che andasse a vantaggio di beneficiario mafioso, ma nell'adempire non stipulava alcun accordo e non era mosso dall'*affectio societatis*, né era destinatario di tale *affectio* da parte dei sodali, i quali semplicemente lo conoscevano come imprenditore vicino alla loro sfera di interesse economico).

Delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Corte di assise di appello, sezione prima, sentenza 3.10.2024, pres. Messina, est. Scarlata

In tema di omicidio, è da escludere la scriminante della legittima difesa allorché l'agente, sulla scorta di un giudizio *ex ante*, avesse la piena possibilità di neutralizzare l'aggressione portata dalla vittima, attraverso una condotta qualificabile come *commodus discessus*. (Fattispecie in cui l'imputata, nel contesto di accesi contrasti con i vicini di casa, e a seguito di aggressione da essi portata sul pianerottolo comune, apriva agli aggressori la porta di casa in circostanze fortemente conflittuali, senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, e accettava la sfida, con l'intenzione di far valere le proprie ragioni anche con l'uso di mezzi di offesa).

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 11.09.2024, pres. Messina, est. Fichera

Ai fini di prova del delitto di omicidio, possiede valore altamente indiziante l'atteggiamento psicologico manifestato dall'indagato ed espressivo di remissività all'accusa e di rassegnazione alla possibile condanna, trattandosi di contegno che, se riferito a una condizione di innocenza, risulta estraneo all'ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana, e che è interpretabile, sul piano logico, come dettato dalla consapevolezza della fondatezza dell'accusa, corrispondendo, invece, a una massima di esperienza la spontanea protesta della propria innocenza da parte di chi sia certo di non aver mai ucciso alcuno. (Fattispecie in cui l'imputato, di fronte all'accusa di aver commesso un omicidio trent'anni prima, e ai danni di persona fino a quel momento per lui ufficialmente ignota, si mostrava rassegnato a una possibile incarcerazione, dispiaciuto solo per la tardività dell'accusa e non per una sua possibile erroneità).

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 20.01.2025, pres. est. Messina

La causale può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, nel senso che essi, all'esito di un apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, possono presentarsi chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, ma, così come il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto di per sé non convincente, allo stesso modo la non assoluta certezza del movente non può inficiare un quadro probatorio, sia pure di natura indiziaria, di per sé convincente ed autosufficiente; in tema di processo indiziario, infatti, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso. Il procedimento logico da seguire nel valutare le prove acquisite deve, dunque, condurre alla conclusione -caratterizzata da un alto grado di probabilità razionale e, quindi, dalla "certezza processuale"- che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio, peraltro valorizzando anche quelle circostanze di per sé non valutabili alla stregua di indizi gravi ed univoci e/o di riscontri individualizzanti in senso tecnico, ma, nondimeno, perfettamente coerenti col quadro indiziario a carico dell'imputato, valutato globalmente: doverosa "valutazione congiunta" degli indizi in cui si "dissolve" l'eventuale residuo margine di ambiguità relativo a taluno degli indizi singolarmente considerati. (Fattispecie in cui il movente dell'omicidio, pur adombrabile, non emergeva con assoluta certezza, ma in cui, di contro, a carico dell'imputato si formava un quadro indiziario complessivo grave, preciso e concordante, avvalorato anche da elementi di per sé soli non univocamente indizianti, ma perfettamente coerenti con quadro complessivo delineatosi).

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 9.12.2024, pres. Messina, est. Fichera

In tema di omicidio, l'assenza del cadavere dell'ucciso, con conseguente impossibilità di esame autoptico, non impedisce la formazione della prova del reato, né condiziona l'affermazione di responsabilità dell'imputato, ove sia possibile desumere dal complesso degli altri mezzi di prova gli elementi che dimostrino con certezza l'uccisione della vittima, come pure l'esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dell'imputato e l'evento morte. (Fattispecie in cui, pur a fronte del mancato rinvenimento del cadavere, la dinamica dell'omicidio e la stretta sequenza tra l'azione violenta dell'imputato e la soppressione dell'aggredito emergevano con grande potenza visiva dal convergente racconto dei presenti lungo la pubblica via, che avevano assistito al feroce pestaggio della vittima e al suo immediato spostamento dai luoghi ad opera dell'agente).

G.U.P. -Tribunale di Catania, sentenza 17.09.2024, giudice Montoneri

In tema di legittima difesa, nel valutare ex ante il comportamento dell'agente, nel contesto specifico delle circostanze concrete e sotto il profilo della inevitabilità altrimenti dell'azione difensiva, deve tenersi conto del reale contesto emozionale e percettivo in cui egli si era trovato a reagire all'offesa, non potendosi ignorare, in base alle evidenze fornite dalle scienze psicologiche e comportamentali, che in condizioni acute di stress fisiologico e psicologico la capacità di analisi razionale e di calcolo delle alternative viene drasticamente ridotta. (Fattispecie in cui la scriminante della legittima difesa era riconosciuta in favore dell'agente che aveva cagionato la morte del proprio fratello, esplodendo al suo indirizzo tre colpi di arma da fuoco, dopo che lo stesso, affetto da disturbo psicotico, nonché armato di coltello, si era portato verso di lui a minima distanza, urlando minacce di morte contro tutti i familiari, in piena notte e in condizioni di scarsa illuminazione, e a distanza di poche ore da precedente analoga aggressione).

G.U.P. -Tribunale di Catania, sentenza 17.09.2024, giudice Montoneri

Ricorre la scriminante della legittima difesa rispetto alla detenzione di arma clandestina da parte dell'imputato che, avendo da poco subito un'aggressione a mano armata da parte di soggetto psicologicamente instabile e incline alla violenza, tratteneva per sé l'arma da fuoco clandestina sottratta all'aggressore, al fine di proteggersi da ulteriori attentati, ritenuti imminenti (Fattispecie in cui, essendo l'imputato appena scampato a un'aggressione a mano armata ad opera del proprio fratello, affetto da grave disturbo psicotico, nonché resosi autore, nel tempo, di gravi violenze ai danni dei familiari, la decisione dello stesso agente di trattenere per sé l'arma fortunosamente sottratta al congiunto era ritenuta giustificata, alla luce della dinamica familiare estremamente conflittuale, tale da far percepire come incombente la minaccia di una nuova azione violenta in un futuro prossimo).

Corte di assise di Siracusa, sentenza 12.11.2024, pres. est. Carrubba

In tema di omicidio preterintenzionale, la concreta prevedibilità, da parte dell'agente, dell'evento morte come ulteriore sviluppo deteriore della propria condotta delittuosa deve valutarsi secondo un giudizio di prognosi postuma, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, tra le quali rilevano le caratteristiche fisiche dei soggetti coinvolti e lo stato dei luoghi. (Fattispecie in cui si è affermata la responsabilità per omicidio preterintenzionale in capo ad imputato in età senile che, a seguito di una lite con altro anziano per motivi inerenti alla circolazione stradale, aveva colpito la vittima con un forte spintone, facendola rovinare al suolo, con conseguente trauma cranico, essendo facilmente prevedibile che una spinta diretta a persona anziana ne avrebbe determinato la caduta e l'impatto contro un materiale estremamente duro e compatto come l'asfalto).

Delitti contro l'onore

Corte di appello, sezione prima, sentenza 16.05.2025, pres. Consiglio, est. Mirenda

Ai fini della sussistenza del dolo nel reato di diffamazione a mezzo stampa, non rileva la mancanza di consenso dell'imputato alla personale partecipazione a un programma televisivo, giacché l'intervista telefonica concessa al giornalista responsabile del programma implica, salvo prova contraria, il consenso alla diffusione delle informazioni fornite. (Fattispecie in cui gli imputati, nel corso di due interviste telefoniche poi diffuse da un noto programma televisivo, avevano attribuito la morte di una persona, anziché al soggetto già per essa condannato in via definitiva, alla errata manovra di un automezzo della Polizia di Stato, così adombrando che la verità fosse stata occultata da quest'ultima per coprire presunte responsabilità interne, e che un innocente fosse stato condannato. La Corte di appello riformava la sentenza assolutoria di primo grado -fondata sulla ritenuta carenza dell'elemento soggettivo, per essere gli imputati convinti della veridicità delle loro dichiarazioni-, ravvisando, piuttosto, l'intenzionalità diffamatoria della reputazione della Polizia di Stato, desumibile dalla consapevolezza degli agenti circa la falsità delle informazioni diffuse e dal successivo tentativo di attenuarne il contenuto).

Favoreggiamento della prostituzione

Tribunale di Ragusa, sentenza 20.06.2025, pres. est. Ignaccolo

La locazione di un immobile per un canone superiore a quello di mercato, in favore di una donna esercente l'attività di prostituzione, non integra, per ciò solo, il delitto di favoreggiamento della prostituzione, poiché non incide favorevolmente sullo svolgimento di detta attività, potendo anzi costituire, per l'interessata, un maggior ostacolo all'ottenimento dell'abitazione. (Fattispecie in cui la sussistenza del reato era esclusa rispetto alla condotta dei locatori che avevano concesso un immobile a donne esercenti il meretricio, per un canone maggiorato rispetto ai prezzi di mercato, in difetto di ulteriori prestazioni accessorie agevolatrici del meretricio da parte degli stessi concedenti).

Procedimento penale

Corte di assise di appello, sezione prima, sentenza 28.11.2024, pres. Messina, est. Scarlata

In relazione a contesti di criminalità organizzata mafiosa, le discrasie riscontrabili tra le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia che abbiano partecipato a un medesimo fatto delittuoso non implicano, di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità, atteso che la percezione e memoria di ciascuno operano in modo diverso pur a fronte di un medesimo evento, e sempre che le stesse discrasie risultino comunque spiegabili con il differente livello di conoscenza dei fatti in relazione al diverso ruolo da ciascuno svolto nel consesso mafioso di appartenenza e nell'ambito della partecipazione al singolo episodio delittuoso, nonché in ragione del tempo trascorso dall'epoca dei fatti e dei rapporti, anche personali, intercorsi con le rispettive

fonti di conoscenza. (Fattispecie in cui erano valutate come attendibili le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia in ordine a uno stesso fatto omicidiario, le quali presentavano divergenze, anche di una certa entità, ritenute giustificabili alla luce dei criteri indicati).

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 28.10.2024, pres. est. Messina

Il conflitto di interessi che impedisce, a pena di nullità della nomina per violazione dell'art. 106 comma 4 bis c.p.p. -e di conseguente nullità delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dall'imputato nel frangente- la nomina di un medesimo difensore d'ufficio per due imputati titolari di due posizioni configgenti deve essere effettivo, concreto ed attuale, tale da non rendere possibile la proposizione di tesi difensive tra loro conciliabili, e deve ricorrere già al momento in cui venne resa l'ordinanza impugnata. Non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro. (Fattispecie in cui non è stata ravvisata, in concreto, alcuna effettiva incompatibilità tra le posizioni dei due coimputati, entrambi accusati di concorso nello stesso delitto di omicidio, dal momento che le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da uno dei due imputati in sede di incidente probatorio, peraltro poi ritrattate, descrivevano condotte delittuose di entrambi gli imputati, che tuttavia non si escludevano a vicenda).

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 28.10.2024, pres. est. Messina

Il giudice penale, in materia di valutazione della prova testimoniale, può assegnare peso probatorio tanto alle prime dichiarazioni quanto a quelle successive, a seconda degli elementi in suo possesso nel caso concreto; pertanto, in presenza di una ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutare le precedenti dichiarazioni, è imposto un controllo più incisivo sulle dichiarazioni iniziali e, possibilmente, sui motivi della variazione del dichiarato, potendosi poi anche pervenire, in presenza di una ritrattazione inattendibile o mendace, a ritenere che essa si traduca, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle originarie dichiarazioni accusatorie. Pertanto, la confessione di un imputato può senz'altro essere posta a base -come elemento di riscontro delle dichiarazioni di altro imputato- del giudizio di colpevolezza sia del ritrattante sia degli altri imputati, sebbene successivamente ritrattata. Segnatamente, la confessione può essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione, non conduca a smentire le originarie ammissioni di

colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato e degli eventuali coimputati, anche se costui, dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, abbia ritrattato in dibattimento le precedenti dichiarazioni. (Fattispecie in cui la originaria confessione di un imputato, contenente dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, è stata ritenuta credibile a suo carico e a carico del coimputato, nonostante la successiva progressiva intera ritrattazione, in quanto coerente con il restante compendio probatorio di tipo dichiarativo).

Corte di assise di appello, sent. 11.09.2024, pres. Messina, est. Fichera

Costituisce elemento fortemente significativo a livello indiziario il fatto che l'indagato di un delitto, senza che negli atti a sua disposizione risultassero precisate talune circostanze del fatto, si sia mostrato in grado, in un contesto privato, di farne una descrizione dettagliata, possibile solo a chi avesse una conoscenza diretta delle modalità del fatto, per avervi partecipato o, almeno, assistito. (Fattispecie in cui la persona sottoposta ad indagini per omicidio, avendo ricevuto la notifica dell'informazione di garanzia e dell'invito a rendere interrogatorio, si abbandonava a soliloqui -oggetto di intercettazione- in cui introduceva particolari descrittivi ulteriori ed eccentrici rispetto alle informazioni contenute negli atti fino ad allora notificatigli).

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 9.12.2024, pres. Messina, est. Fichera

Le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 co. 3 c.p.p. Parimenti, non hanno la stessa disciplina e natura delle sommarie informazioni testimoniali, nel senso della mera utilizzabilità ex art. 500 c.p.p., sicché possano, al più, valere per le contestazioni e al fine di vagliare l'attendibilità del testimone, né sono assimilabili a dichiarazioni de relato, soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, bensì hanno valore di prova diretta e legittimamente possono costituire fonte probatoria della responsabilità dell'imputato. (Fattispecie in cui, avendo più soggetti terzi assistito all'uccisione della vittima mediante violento pestaggio, e avendo gli stessi descritto il fatto nel corso di plurime conversazioni intercettate, per poi smentire, una volta escussi come testi nel dibattimento, le precedenti dichiarazioni accusatorie, gli esiti delle intercettazioni erano ritenute pienamente attendibili e poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio).

Tribunale di Siracusa, sezione penale, ordinanza 5.12.2024, pres. Coniglio, est. De Giovanni

La disciplina intertemporale introdotta dall'art. 1, comma 2 quinquies del d.l. n. 105/2023, conv. in L. n. 137/2023, che limita l'applicazione del nuovo art. 270 c.p., in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, ai soli procedimenti iscritti successivamente alla sua entrata in vigore, non viola gli artt. 2, 3 e 15 Cost., in quanto costituisce una scelta legislativa fondata su un bilanciamento ragionevole tra il diritto alla segretezza delle comunicazioni e l'interesse pubblico alla repressione dei reati. Tale disciplina, lungi dal sovvertire il rapporto regola-eccezione, rispetta la riserva di legge e di giurisdizione, si fonda su criteri tassativi e predeterminati, e si colloca nel legittimo esercizio del potere discrezionale del legislatore, non sindacabile dalla Corte costituzionale, ove non manifestamente irragionevole. La diversità rispetto alla disciplina intertemporale in materia di tabulati telefonici di cui all'art. 1 bis del d.l. 132/21 (conv. in L. 178/2021) non integra una violazione dell'art. 3 Cost., non essendo le situazioni comparabili sotto il profilo costituzionale, trattandosi di strumenti investigativi diversi per natura, intensità intrusiva e tutela garantita.

PROSPETTI STATISTICI

**elaborati dall'Ufficio statistico
della Corte d'appello di Catania**